Assicurazione Multirischi



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa: Assimoco S.p.A. Impresa di assicurazione con sede legale in Italia numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00051

Prodotto: "Assirisk Commercianti"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza multirischio Assirisk **Commercianti**, sviluppata da Assimoco S.p.A. per le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali, gli associati o dipendenti degli intermediari o i clienti di Assicura Agenzia S.r.l. è dedicata a imprese aventi fino a 50 addetti e ai proprietari, anche se persone fisiche, di fabbricati dati in locazione a terzi e da questi adibiti a commercio.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre:

 Sezione Incendio, Eventi naturali e altri danni ai beni: danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi;

✓ Sezione Catastrofi Naturali:

danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da Terremoto, Inondazione, Alluvione, Esondazione e Franamento.

✓ Sezione Furto e Rapina:

danni materiali e diretti dovuti alla perdita di beni, derivanti da furto e rapina;

✓ Sezione Cristalli:

le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l'installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre, anche di terzi, rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;

✓ <u>Sezione Elettronica:</u>

danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;

✓ <u>Sezione Responsabilità Civile:</u>

Responsabilità civile verso terzi:

danni involontariamente cagionati a persone e/o a beni tangibili (RCT);

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro: gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti e/o dai prestatori di lavoro (RCO), incluse malattie professionali;

✓ Sezione Responsabilità Civile Prodotti:

danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti coperti da contratto – per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro messa in circolazione;

✓ Sezione Sostegno al reddito:

i danni da interruzione d'esercizio nell'ambito dell'attività svolta e un sostegno temporaneo al reddito in caso di ricovero ospedaliero e/o periodo di convalescenza dovuti ad infortunio dell'Assicurato;

✓ Sezione Assistenza:

i beni immobili e mobili assicurati attraverso una serie di prestazioni fornite da BLUE ASSISTANCE S.p.A.;



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non copre:

Sezione Incendio, Eventi naturali e altri danni ai beni:

- fabbricati vuoti ed inoccupati, in corso di costruzione e/o ristrutturazione;
- fabbricati, macchinari e impianti in stato di inattività;
- macchinari, attrezzature ed arredamento in leasing o impianti fotovoltaici e pannelli solari termici, qualora già coperti da apposita assicurazione;

Sezione Furto e Rapina

- le merci rame ed alluminio in genere;
- macchinario, attrezzature ed arredamento in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione

Sezione Cristalli

 le lastre oggetto di compravendita, aventi valore artistico e/o d'antiquariato e i lucernari;

✗ Sezione Elettronica

- le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito e costruite da oltre 10 anni dalla data del sinistro:
- i telefoni cellulari, smartphone, tablet e smartwatch.

Sezione Responsabilità Civile:

Ai fini dell'assicurazione RCT non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia;
- le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Sezione Responsabilità Civile Prodotti

Ai fini dell'assicurazione RC Prodotti non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile.

Sezione Assistenza

Non sono assicurabili i beni immobili e mobili posti in ubicazioni diverse da quelle assicurate.



Che cosa non è assicurato?

Sezione sostegno al reddito

Non sono assicurabili le persone fisiche affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata da test HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), epilessia.

Sezione Eventi Catastrofali

- fabbricati, macchinari ed attrezzature ed impianti non impiegati, a qualsivoglia titolo, per l'esercizio dell'attività d'impresa
- fabbricati vuoti ed inoccupati, in corso di costruzione e/o ristrutturazione, ubicati all'estero, abusivi;
- fabbricati, macchinari e impianti in stato di inattività;
- macchinari, attrezzature ed arredamento in leasing o impianti fotovoltaici e pannelli solari termici, qualora già coperti da apposita assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
- ! Puoi perdere il diritto all'indennizzo se intenzionalmente (dolo) esageri l'ammontare del danno da te subito;
- Per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro l'assicurazione non opera quando l'Assicurato non è in regola con gli obblighi assicurativi di legge, salvo che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.



Dove vale la copertura?

Le Sezioni assicuranti i beni sono operanti nell'ubicazione del rischio indicata in polizza, entro i confini della Repubblica Italiana. A maggior precisazione:

<u>Sezione Responsabilità Civile</u>: relativamente alla responsabilità civile verso terzi l'assicurazione vale per i sinistri verificatisi nei territori di tutti i Paesi del mondo con l'esclusione dei danni verificatisi negli USA, Canada e Messico ove la garanzia è prestata limitatamente ad eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati. Relativamente alla Responsabilità civile verso prestatori di lavoro l'assicurazione vale peri danni verificatisi in tutti i Paesi del mondo.

<u>Sezione Responsabilità Civile Prodotti</u>: l'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore e per i sinistri ovunque verificatisi, esclusi USA/Canada e Messico.



Che obblighi ho?

Hai l'obbligo di:

- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato.
- comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto;
- comunicare ogni sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell'Art. 1910 Codice Civile, in presenza di altre assicurazioni, esistenti o stipulate successivamente, che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza.
- denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile, inviando ad Assimoco o all'intermediario il modulo di denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l'evento;

Qualora le tue dichiarazioni risultino false o reticenti o se ometti uno dei precedenti adempimenti, puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all'indennizzo o provocare la decadenza della copertura.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza può prevedere il frazionamento del premio senza ulteriori oneri aggiuntivi. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento. Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura sepa), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a Assimoco o all'intermediario, bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad Assimoco o all'intermediario, in contanti (entro il limite di 750 euro annui) o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure ad Assimoco.

Il contratto ha durata minima di un anno e prevede la possibilità di stipulazione sia con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo, a scelta del Cliente. In caso di tacito rinnovo, in assenza di disdetta da parte del Contraente o di Assimoco, il contratto si intende rinnovato per una nuova annualità. In caso di assenza di tacito rinnovo il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza senza necessità di comunicazione fra le parti.



Come posso disdire la polizza?

Hai facoltà di recedere dalla polizza inviando comunicazione scritta ad Assimoco:

- per polizza di durata annuale a mezzo raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza annuale.
- entro 60 giorni dalla data di effetto/stipulazione, esclusivamente qualora la polizza sia abbinata ad un finanziamento sottostante assicurato per la garanzia incendio.

In assenza di formale disdetta, data nei termini esposti, la polizza si rinnova automaticamente per ogni successivo periodo annuo di durata.

Assicurazione multirischi Commercianti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo danni)



Impresa: Assimoco S.p.A. Prodotto: "COMMERCIANTI"

Data ultimo aggiornamento: 07/2025 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Assimoco S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) – Italia - Telefono 02/269621 – www.assimoco.it – PEC: assimoco@legalmail.it – Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* – Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco. - *Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio il **Patrimonio netto è € 508.171.034** e il **Risultato economico è € 22.878.161**Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet https://www.assimoco.it/assimoco/gruppo/chi-siamo/Bilanci-e-dichiarazione-non-finanziaria.html, di cui si specifica il valore dell'**indice di solvibilità: 264%**

Al contratto si applica la Legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate con il contraente. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Opzioni con riduzione del premio

Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

(i) Franchigia: possibilità di ridurre il premio scegliendo tra due livelli di franchigia ("MEDIUM" o "LARGE").

Sezione Furto e rapina

(i) Mezzi di chiusura rinforzati: riduzione del premio se tutte le aperture verso l'esterno dei locali sono protette da specifici mezzi di chiusura e protezione. (ii) Impianto di allarme (requisiti IMQ): riduzione del premio se i locali sono protetti da impianto antifurto automatico con registratore di funzione, installato da ditta registrata IMQ e mantenuto secondo requisiti specifici. (iii) Impianto di allarme generico: riduzione del premio se i locali sono protetti da impianto antifurto automatico installato da ditta specializzata.

Sezione Responsabilità Civile

(i) Franchigia: possibilità di ridurre il premio scegliendo tra due livelli di franchigia ("MEDIUM" o "LARGE").

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni: (i) Perdita pigioni: indennizzo delle somme per perdita del canone di locazione per il periodo necessario al ripristino del fabbricato, fino a un anno. (ii) Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi: indennizzo per danni alle merci conservate in banchi, armadi, mobili frigoriferi causati da anomalie di temperatura, fuoriuscita del fluido frigorigeno, guasti o mancanza di energia elettrica. (iii) Merci in refrigerazione in celle frigorifere: indennizzo per danni alle merci conservate in celle frigorifere, con condizioni specifiche su sistemi di controllo e durata dell'anomalia; (iv) Ricorso Terzi e/o locatari: copertura per danni materiali diretti causati a cose di terzi da sinistro indennizzabile, inclusi danni da colpa grave e interruzioni di attività; (v) Rischio Locativo: copertura per danni diretti e materiali causati da incendio o altro evento garantito ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato; (vi) Fenomeno elettrico in aumento: possibilità di aumentare l'importo indennizzabile previsto in garanzia base; (vii) Spese demolizione e sgombero in aumento: possibilità di aumentare l'importo indennizzabile previsto in garanzia base; (viii) Ricostruzione cose particolari in aumento: possibilità di aumentare l'importo indennizzabile previsto in garanzia base; (ix) Dispersione liquidi: indennizzo per danni materiali e diretti da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche, a causa di rottura accidentale; (x) Eventi Speciali Plus: pacchetto che prevede indennizzo per danni da grandine a serramenti, vetrate, lucernari, lastre in cementoamianto bonificato, impianti fotovoltaici, pannelli solari, danni da crollo del tetto per sovraccarico di neve, danni a installazioni esterne, tende, danni da tumulti, scioperi, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio; (xi) Grandine su autoveicoli all'aperto: indennizzo per danni da grandine a veicoli posti all'aperto negli spazi dell'azienda; (xii) Grandine su autoveicoli all'aperto (con reti protettive): indennizzo per danni da grandine a veicoli posti sotto reti antigrandine; (xiii) Trasporto Merci e Attrezzature: indennizzo per danni a merci e attrezzi durante il trasporto su veicoli, in caso di incendio, ribaltamento, collisione, urto; (xiv) Merci in aumento temporaneo: copertura per un'ulteriore somma assicurata in determinati periodi dell'anno. in aggiunta a quanto previsto per la partita "Merci".

Sezione Furto e rapina: (i) Valori in mezzi di custodia: copertura per valori custoditi in casseforti o armadi corazzati; (ii) Valori fuori dai mezzi di custodia: copertura per valori fuori da mezzi di custodia, se chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi, registratori di cassa; (iii) Portavalori in aumento: possibilità di aumentare l'importo indennizzabile previsto in garanzia base; (iv) Guasti cagionati dai ladri in aumento: possibilità di

aumentare l'importo indennizzabile previsto in garanzia base; (v) Atti vandalici in aumento: possibilità di aumentare l'importo indennizzabile previsto in garanzia base; (vi) Macchinario, attrezzature e arredamento e merci posti all'aperto: copertura per furto a seguito di scasso di merci, macchinari, attrezzature e arredamento posti all'aperto nell'area dell'azienda; (vii) Furto merce in vetrinette esterne: copertura per furto, anche tentato, di merci esposte in vetrinette esterne non comunicanti con i locali dell'azienda; (viii) Trasporto merci e attrezzature: copertura per danni a merci e attrezzi durante il trasporto su veicoli, in caso di furto o rapina, con condizioni specifiche su orari, modalità di chiusura e antifurto; (ix) Merci in aumento temporaneo: copertura per un'ulteriore somma assicurata in determinati periodi dell'anno, in aggiunta a quanto previsto per la partita "Merci"; (x) Distributori Self Service: copertura per quasti causati dai ladri ai distributori automatici e agli infissi di protezione.

Sezione Elettronica: (i) Supporti Dati: indennizzo per i costi di riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, e per la ricostituzione dei dati; (ii) Maggiori costi: indennizzo per i maggiori costi sostenuti per la prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o impianto danneggiato o distrutto; (iii) Impiego mobile: indennizzo per danni alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione indicata in polizza e durante il trasporto; (iv) Programmi standard in licenza d'uso: indennizzo per i costi di duplicazione o riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti o sottratti.

Sezione Responsabilità Civile: (i) Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO): copertura per responsabilità civile verso dipendenti per infortuni sul lavoro. Per titolari, soci e familiari coadiuvanti la garanzia vale solo per la rivalsa INAIL. Malattie professionali: coperte se insorte e manifestate dopo la stipula del contratto, purché causate da fatti colposi avvenuti durante il periodo di validità dell'estensione. Lavoratori stagionali: inclusi nella garanzia fino a ulteriori 4 unità per massimo 120 giorni ciascuno, se in regola con gli obblighi assicurativi e le normative su lavoro e occupazione; (ii) Somministrazione e vendita di prodotti alimentari: copertura per danni corporali causati a terzi da generi alimentari somministrati o venduti; (iii) Distributori di carburante: copertura per danni materiali causati ai veicoli durante l'erogazione di carburante o lubrificante, inclusi danni da carburanti avariati; (iv) Somministrazione e vendita di prodotti farmaceutici: copertura per danni corporali a terzi da prodotti farmaceutici somministrati o venduti. Per prodotti galenici prodotti direttamente dall'assicurato sono inclusi anche danni da difetto originario. (v) Danni a cose e/o merci trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate: copertura per danni a cose o merci di terzi durante operazioni di movimentazione, se conseguenti a caduta. (VI) Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati: copertura per danni a terzi nella qualità di proprietario di fabbricati destinati ad attività commerciali o artigianali, inclusi danni da lavori di straordinaria manutenzione, spargimento d'acqua, incendio, proprietà di aree verdi e interruzione di attività.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Assimoco non è obbligata a fornire copertura assicurativa o prestazioni o a pagare sinistri se ciò comporta il rischio di sanzioni, divieti o restrizioni da parte delle Nazioni Unite o di disposizioni di tipo economico o commerciale in base a leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici applicabili ad Assimoco.

Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni

Danni sempre esclusi: (i) danni da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, (ii) danni da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, (iii) danni da esplosioni o radiazioni nucleari, (iv) danni di furto, rapina, occupazione abusiva, (v) danni indiretti come mancato godimento o uso dei beni assicurati, (vi) danni a merci in refrigerazione per mancata produzione o distribuzione del freddo, (vii) danni causati con dolo o colpa grave del contraente, assicurato, rappresentanti legali o soci a responsabilità illimitata.

Danni esclusi dalle singole garanzie:

Fenomeno Elettrico: (i) danni da usura, carenza di manutenzione o manomissione, (ii) danni durante montaggi o smontaggi non legati a manutenzione, (iii) danni da difetti noti all'assicurato, (iv) costi di manutenzione preventiva, controlli funzionalità (v) danni da variazione di tensione se non sono installati dispositivi di protezione. Acqua condotta: (i) danni da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature, (ii) danni da colaggio e rotture di impianti automatici di estinzione, (iii) danni da gelo, umidità e stillicidio, (iv) danni da infiltrazioni di acqua piovana non dovute a rottura accidentale di tubazioni. Acqua Piovana: (i) danni da infiltrazioni dal terreno, (ii) danni da acqua penetrata da lucernari o finestre lasciate aperte, (iii) danni a fabbricati aperti o incompleti, (iv) danni a cose poste all'aperto o sotto tettoie, (v) danni a merci poste a meno di 12 cm dal pavimento, (vi) danni da umidità e stillicidio, (vii) danni da mancata o cattiva manutenzione del fabbricato, (viii) danni indiretti o di inattività. Gelo: (i) danni da rotture di condutture esterne anche se interrate, (ii) danni in locali senza riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 48 ore prima del sinistro. Tubazioni interrate: (i) danni a merci poste a meno di 12 cm dal suolo, (ii) danni conseguenti a gelo. Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio: (i) danni di furto, rapina, estorsione, saccheggio, (ii) danni a merci in refrigerazione per mancata produzione o distribuzione del freddo, (iii) danni da interruzione di processi di lavorazione, (iv) danni da imbrattamento dei muri esterni, (v) danni causati dai ladri a fissi e infissi, (vi) danni a enti mobili posti all'aperto, (vii) danni da terrorismo attraverso contaminazione chimica, biologica o nucleare, (viii) danni da interruzione di servizi. Eventi Atmosferici: (i) danni da fuoriuscita di corsi d'acqua, mareggiate, (ii) danni da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura di sistemi di scarico, (iii) danni da gelo, neve, cedimento o franamento del terreno, valanghe, slavine, (iv) danni a alberi, recinzioni, pannelli solari, insegne, enti all'aperto, fabbricati aperti o incompleti, installazioni esterne, serre, tende, (v) danni a serramenti, vetrate, lucernari, lastre in cemento-amianto, fibrocemento, manufatti in plastica, impianti fotovoltaici, pannelli solari per effetto di grandine. Colaggio acqua da impianti di estinzione: (i) danni durante lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche, (ii) danni da gelo, (iii) spese per ricerca e riparazione del guasto. Ricorso terzi e/o Locatari: (i) danni a cose in consegna o custodia dell'assicurato, (ii) danni da inquinamento di acqua, aria o suolo. Dispersione liquidi: (i) danni da usura, corrosione, imperizia, negligenza, errata apertura o chiusura di valvole, (ii) danni da imperfetta tenuta dei contenitori, (iii) dispersione da contenitori inferiori a 300 litri, (iv) danni da fuoriuscita di materiale fuso, stillicidio, (v) danni ad altri enti da dispersione del liquido, (vi) spese per ricerca quasto e riparazione. Eventi speciali plus: Grandine su fragili: esclusi danni a serre, Sovraccarico neve: esclusi (i) danni a fabbricati non conformi alle norme sui carichi di neve, (ii) danni da scivolamento della neve, valanghe, slavine, gelo, (iii) danni a lucernari, vetrate, serramenti, insegne, camini, pannelli solari, Eventi atmosferici su tettoie/fabbricati aperti: danni a lastre in cemento-amianto, fibrocemento, manufatti in plastica per grandine. Grandine su autoveicoli all'aperto: (i) esclusi i veicoli in riparazione, manutenzione o trasformazione. Trasporto merci e attrezzature: (i) danni da difetto o insufficienza di imballaggio, (ii) cattivo stivaggio, (iii) furto e rapina, (iv) bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, ammanco, smarrimento, mancata riconsegna, (v) atti di terrorismo, sabotaggio, atti dolosi o vandalici, (vi) danni a valori, oggetti preziosi, gioielli, polvere da sparo,

Sezione Catastrofi Naturali

beni pregiati, animali vivi, piante, pelli, pellicce, medicinali.

Esclusioni sempre operanti danni (i) conseguenza diretta di comportamento attivo dell'uomo, (ii) a terzi, provocati dai beni assicurati, (iii) da terrorismo, sabotaggio, tumulti, (iv) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione

Esclusioni terremoto: danni (i) da penetrazione di acqua marina, maremoto, marea, mareggiata, (ii) eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, (iii) valanghe, slavine, (iv) alluvione, inondazione, esondazione, (v) rapina, saccheggio, ammanchi,

Esclusioni alluvione/inondazione/esondazione danni: (i) da bombe d'acqua, penetrazione di acqua marina, maremoto, marea, mareggiata (ii) da variazione falda freatica, (ii) da intasamento o rottura di grondaie o fognature non direttamente correlati all'evento, (iii) da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, (iv) da spargimento acqua da tubazioni, (v) da guasto impianti estinzione, (vi) da franamento, cedimento, smottamento terreno, (vii) a enti mobili all'aperto, (viii) alle merci in locali interrati o seminterrati.

Esclusioni franamento danni da: (i) terremoto, (ii) alluvione, inondazione, bombe d'acqua, (iii) eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, (iv) valanghe, slavine, distacco graduale di roccia, (v) errata valutazione di pendenze o carichi del terreno.

Sezione Furto e rapina

Danni sempre esclusi: (i) danni verificatisi in occasione di incendi, sconvolgimenti della natura, atti di guerra, insurrezione, confische, (ii) danni agevolati con dolo o colpa grave dell'assicurato o del contraente, (iii) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da conviventi dell'assicurato o del contraente, incaricati della sorveglianza, parenti o affini, (iv) danni da furto avvenuto quando i locali rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, (v) danni indiretti non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

Macchinario, attrezzature e arredamento e merci posti all'aperto – condizioni di operatività: l'area deve essere illuminata, completamente recintata con specifiche tecniche, ingressi con serrature o lucchetti di sicurezza, protetta da impianto di allarme antifurto con trasmissione a distanza, (ii) impianto deve essere mantenuto efficiente e attivato quando non vi sia presenza di persone.

Sezione Cristalli

Danni sempre esclusi: (i) da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, cedimento o franamento del terreno, assestamenti o crollo del fabbricato, (ii) da dolo del contraente o assicurato, (iii) da lavori edilizi o stradali nelle vicinanze, (iv) da radiazioni nucleari, (v) da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza di manutenzione, (vi) danni a sorgenti luminose e insegne per surriscaldamento o corto circuito, (vii) danni durante riparazioni, traslochi, manutenzione straordinaria, (viii) da atti di guerra, insurrezione, (ix) scheggiature e rigature non sono considerate rotture indennizzabili.

Sezione Elettronica

Danni sempre esclusi: (i) dolo dell'assicurato o contraente, (ii) danni da sconvolgimenti della natura, cedimento, crollo, radiazioni nucleari, atti di guerra, (iii) deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, dovuti a uso (iv) danni di cui deve rispondere il costruttore, venditore o locatore, (v) danni durante montaggi o smontaggi non legati a manutenzione, (vi) danni da inosservanza delle prescrizioni di manutenzione, (vii) danni estetici non connessi a danni indennizzabili, (viii) danni da difetti noti, (ix) danni a tubi, valvole, lampade, salvo se connessi a danni indennizzabili, (x) smarrimenti o ammanchi, (xi) danni da uso o abuso di Internet, trasmissione elettronica di dati, virus informatici, worm, logic bomb, cavalli di Troia o problemi simili; abuso di indirizzi, siti web o sistemi similari: danni a dati o informazioni su siti web o sistemi similari.

Danni esclusi dalle singole garanzie:

(i) Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica: non sono indennizzati i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni di assistenza tecnica della casa costruttrice o suoi autorizzati; esclusi costi per controlli funzionalità, manutenzione preventiva, usura e aggiornamenti tecnologici. (ii) Impianto di condizionamento: esclusi danni da variazioni di umidità o temperatura se non è presente un impianto di segnalazione ottica e acustica indipendente, capace di intervenire tempestivamente anche fuori orario. (iii) Supporti dati: esclusi costi da errata registrazione, cancellazione per errore o cestinatura per svista. Maggiori costi: (i) esclusi i maggiori costi dovuti a limitazioni dell'attività aziendale per provvedimenti di autorità, indisponibilità di mezzi finanziari, modifiche o migliorie, danneggiamento/deterioramento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, danni ai supporti dati, ricostituzione di dati e programmi. Impiego mobile: (i) esclusi danni a filamenti di valvole/tubi, graffiature o rottura di lenti, (ii) durante il trasporto, le apparecchiature devono essere riposte nelle custodie originali.

Sezione Responsabilità Civile

Danni esclusi dalle singole garanzie:

RCT e RCO: (i) danni da detenzione o impiego di sostanze radioattive o apparecchi per accelerazione di particelle atomiche, (ii) danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto o prodotti contenenti amianto, (iii) danni da inquinamento di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari o sottosuolo, (iv) danni da detenzione o impiego di esplosivi, (v) danni da emissione di onde o campi elettrici o magnetici, (vi) danni da atti di guerra, guerra civile, insurrezione, tumulti, sommosse, occupazione militare, invasione, (vii) danni da atti di terrorismo. RCT: danni (i) provocati da persone non dipendenti dall'Assicurato impiegate nell'attività; (ii) a Cose e Merci durante trasporto, carico, scarico o detenzione; (iii) danni da furto e danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; (iv) di cui l'Assicurato risponde ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785bis,1786 C.C.; (v) a opere in costruzione o su cui si lavora, salvo quelle non rimovibili; (vi) a condutture, impianti sotterranei, a cose e fabbricati per assestamento, cedimento, franamento, vibrazione del terreno; (vii) a mezzi di trasporto durante operazioni di carico/scarico o in sosta; (viii) da macchinari, prodotti o opere dopo consegna o da mancata manutenzione; (ix) da circolazione su strade pubbliche o da impiego di veicoli, macchinari, impianti condotti da persone non abilitate o minori di 16 anni; (x) a persone trasportate su veicoli o natanti a motore; (xi) da proprietà di fabbricati, interruzioni/sospensione di attività economiche; (xii) da inadempimenti di obbligazioni di risultato; (xiii) da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti dalla legge.

RCO - malattie professionali: escluse malattie professionali già indennizzate, mancata osservanza volontaria delle norme, volontaria mancata prevenzione, malattie manifestate dopo 12 mesi dalla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro, malattie da asbestosi, silicosi e contagio da HIV. Somministrazione e vendita di prodotti alimentari: (i) danni alle cose vendute, (ii) spese di riparazione o sostituzione, (iii) danni da prodotti non conformi a norme. Distributori di carburante: (i) danni da furto, incendio, atti vandalici, (ii) danni da difetto originario dei prodotti, (iii) danni a cose all'interno dei veicoli, (iv) danni da mancato uso dei veicoli. Somministrazione e vendita di prodotti farmaceutici: esclusi danni alle cose vendute/somministrate, spese di riparazione/sostituzione, danni da mancato uso, danni da detenzione prodotti non conformi a norme. Danni a cose e/o merci trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate: (i) danni da trasporto, furto, incendio, bagnamento, mancato uso, danni a macchinari e attrezzature. Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati: (i) danni a cose di terzi detenute dall'assicurato, (ii) danni da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, demolizione, (iii) danni da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, (iv) danni da attività economiche svolte nei fabbricati, (v) danni da fabbricati ad uso civile, (vi) danni da fabbricati fuori dall'Italia, (vii) danni da fabbricati in cattivo stato di manutenzione.

Sezione Responsabilità Civile Prodotti

Danni sempre esclusi: (i) danni da violazione di leggi o norme tecniche, (ii) spese per ritiro dal mercato, (iii) spese per riparazione o sostituzione dei prodotti difettosi, (iv) spese per ricerche e indagini non autorizzate riguardanti le cause del sinistro, (v) responsabilità volontariamente assunte, (vi) prodotti destinati al settore automobilistico, aeronautico, aerospaziale, (vii) prodotti per sistemi informatici, (viii) danni da trasformazioni energetiche dell'atomo, (ix) danni da inquinamento, (x) danni punitivi, (xi) da prodotti messi in circolazione in USA, Canada, Messico, (xii) danni da errato rispetto delle condizioni ambientali, (xiii) danni da amianto, OGM, BSE, campi magnetici, (xiv) danni da furto o incendio per mancato funzionamento di impianti antincendio o antifurto, (xv) danni da errata germinazione di sementi, (xvi) danni a immobili costruiti con determinati materiali, (xvii) danni a cose trattate con prodotti chimici non direttamente provocati dai prodotti assicurati, (xviii) derivanti da prodotti in fase di prototipo o prova.

Sezione Sostegno al reddito

Maggiori spese: (i) escluse spese dovute a prolungamento dell'inattività per scioperi, serrate, provvedimenti dell'autorità; difficoltà di reperimento di beni e servizi a causa di forza maggiore, (ii) escluse spese sostenute a partire dal 121° giorno dal sinistro.

Sostegno temporaneo al reddito: esclusi gli infortuni: (i) durante uso di aeromobili non adibiti a trasporto pubblico o di apparecchi per volo sportivo (ii) subiti come pilota o membro dell'equipaggio (iii) avvenuti durante gare, prove, allenamenti con veicoli e natanti a motore e all'interno di circuiti per sport motoristici (iv) causati da fenomeni di trasformazione dell'atomo o accelerazioni atomiche (v) causati da ubriachezza alla guida o in occasione di guida senza abilitazione valida (vi) derivanti da atti dolosi dell'Assicurato (vii) subiti a causa di malattie mentali e disturbi psichici (viii) subiti a causa dell'uso di allucinogeni e da quello non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci (ix) causati da azioni temerarie o inusuali (salvo atti di solidarietà umana), (x) derivanti da guerra, terrorismo, insurrezioni o arruolamento militare (xi) relativi alla pratica professionale di sport o di sport estremi (xii) dovuti a conseguenze di ernie diverse da addominali da sforzo, infarti, malattie tropicali inclusa malaria, e conseguenze di interventi chirurgici o cure non

causate da infortunio.

Sezione Assistenza

Danni sempre esclusi: (i) sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, (ii) danni causati da dolo dell'assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio, da abuso di alcolici o psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, (iii) danni causati dall'intervento delle autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile. Danni esclusi dalle singole garanzie: (i) Elettricista: se la mancanza di corrente elettrica nell'immobile assicurato è stata causata da corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato o dei suoi collaboratori, interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore, guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda a monte del contatore; (ii) Idraulico: danni dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; danni dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Azienda, a negligenza dell'Assicurato e dei suoi collaboratori, a interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari, danni dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore. Limiti di copertura: (i) massimo 3 interventi per tipologia di prestazione per anno, (ii) interventi su immobili di terzi solo con autorizzazione, (iii) nessun indennizzo/prestazione alternativi se non si usufruisce delle prestazioni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto sviluppato da Assimoco S.p.A. per i correntisti delle Banche, gli associati agli intermediari, i dipendenti dei distributori, compresi i loro familiari, nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l., è dedicata a imprese aventi fino a 50 addetti e ai proprietari, anche se persone fisiche, di fabbricati dati in locazione a terzi e da questi adibiti ad attività commerciali.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: i costi di intermediazione sono pari al 34,00% calcolati sul premio imponibile. Costi dei PPI: i costi complessivi sono pari al 49,22%, di cui il 68,45% per costi di intermediazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, agli uffici reclami dell'Impresa indicando i sequenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, numero di polizza o numero di sinistro, denominazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. I recapiti sono; per reclami che riquardano il rapporto All'impresa contrattuale: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni assicuratrice Spadolini, 7- 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2466, e-mail: ufficioreclamipremi@assimoco.it. per reclami che riguardano i sinistri: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI), fax 02-2696.2405, e-mail: ufficioreclamisinistri@assimoco.it. L'Ufficio Reclami fornisce una risposta entro quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all' IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 **AII'IVASS** Roma, fax 06-42.133.206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, presentando istanza a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito Mediazione https://mediazione.giustizia.it. L'esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Negoziazione Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. assistita Perizia contrattuale e arbitrato: Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri. Altri sistemi Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio alternativi di economico europeo e un'Impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può risoluzione delle

REGIME FISCALE

controversie

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Imposte sul premio: 22,25% per le Sezioni Incendio Eventi Naturali ed altri danni ai beni, Catastrofi Naturali, Furto e Rapina, Responsabilità Civile, Responsabilità Civile Prodotti; 21,25% per le Sezioni Cristalli, Elettronica, Sostegno al Reddito (Maggiori spese, Indennità aggiuntiva e Diaria forfettaria); 2,50% per la Sezione Sostegno al Reddito da infortunio/malattia; 12,50% per la garanzia trasporto Merci e attrezzature della Sezione Incendio Eventi Naturali ed altri danni ai beni e della Sezione Furto e Rapina; 10% per la Sezione Assistenza.

chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello

in cui ha sede l'Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Condizioni di Assicurazione

Assicurazione Multirischi per la micro e piccola Impresa

Il presente documento deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo della POLIZZA
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario

Set Informativo Mod. D AOF – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 05/2025

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.





AREA CLIENTI La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino. Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze e non solo: scadenze, documenti, sinistri aperti, pagamenti, richieste di modifiche ai dati personali, richieste di apertura dei sinistri e molto altro. **Iscriviti subito su assimoco.it e clicca su ACCEDI, bastano pochi click!**

DA ORA PUOI ANCHE



PAGARE I PREMI SUCCESSIVI AL PRIMO



RICHIEDERE MODIFICHE AI DATI PERSONALI



RICHIEDERE L'APERTURA DI UN SINISTRO



E MOLTO ALTRO

Iscritto in 4 semplici passaggi

Prima di iniziare

- 1 Controlla di avere il tuo numero di polizza (lo trovi nell'intestazione del contratto)
- 2 Prepara il tuo codice fiscale
- **3** Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione. Ricordati che il tuo indirizzo email diventerà la tua username per accedere all'Area Clienti.



VAI SU ASSIMOCO.IT

Clicca sul bottone
"Accedi/Registrati"
in alto a destra, e poi
nella pagina "Accedi ai
tuoi servizi" clicca sulla
voce "Registrati".



COMPILA I CAMPI

Inserisci i dati richiesti, leggi e prendi visone dell'informativa privacy. Scegli inoltre se ricevere le comunicazioni sulla tua posizione assicurativa in formato digitale.



CONTROLLA LA TUA EMAIL

Riceverai un'email con all'interno un link. Clicca sul link per procedere con la registrazione.



COMPLETA LA TUA REGISTRAZIONE

Crea la tua password, rispettando i criteri di sicurezza.

Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSIcurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie e alle imprese con soluzioni assicurative danni e vita.

L'offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane); il Credito Cooperativo (BCC).

www.assimoco.it

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo **Assimoco**, acquistando la polizza **Assirisk Commercianti**.

La polizza multirischi Commercio, sviluppata da Assimoco S.p.A. per le Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, è dedicata a:

- ai correntisti delle Banche;
- agli associati agli intermediari ed ai dipendenti dei distributori, inclusi i loro familiari, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l.;
- ai clienti di Assicura Agenzia S.r.l.;
- alle imprese aventi fino a 50 addetti;
- ai proprietari, anche se persone fisiche, di fabbricati dati in locazione a terzi e da questi adibiti a commercio

ed appartenenti ai seguenti settori:

COMMERCIO: attività commerciali per la vendita di merci nonché i depositi commerciali ed in generale ogni attività di vendita o commercializzazione di prodotti all'ingrosso o al dettaglio, compresi eventuali reparti accessori di conservazione, confezionamento o imballaggio (sono esclusi lavori di riparazione, manutenzione - sia presso la sede dell'assicurato che presso terzi - e di installazione presso terzi). Distribuzione e/o somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande anche di propria produzione.

COOPERATIVE DI DISTRIBUZIONE: Impresa, a proprietà comune, costituita da una associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni, aderente alla Confederazione Cooperative Italiane – CONFCOOPERATIVE.

Sono assimilate le Strutture territoriali sia Provinciali, Interprovinciali, Regionali, Consorzi e le Strutture Centrali Nazionali riconducibili alla Confederazione Cooperative Italiane - CONFCOOPERATIVE.



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del **Contraente** e dell'**Assicurato**, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su sfondo azzurro e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei riquadri informativi, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in *grassetto corsivo*, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: *Polizza*).

Cordialmente,

Gruppo Assimoco

Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad acquisire la certificazione B Corp.

COS'È UNA BCORP?

Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta da B-Lab, l'ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation. A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti BCorp, ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80. Il Gruppo **Assimoco** ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito della misurazione sia superiore a 80/200 punti.

IL NOSTRO IMPEGNO

Il Gruppo *Assimoco* conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali. Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità poiché lo sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida le attività del Gruppo *Assimoco* oltre al perseguimento del business.

Il Gruppo *Assimoco* desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove *Assimoco* è presente grazie ai suoi partner intermediari.

PERCHÉ SIAMO DIVENTATI BCORP

Già da molto tempo, il Gruppo **Assimoco** ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta. Esempi concreti di questo impegno sono:

- il Rapporto Neo Welfare che annualmente *Assimoco* presenta alla Camera dei Deputati per individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane;
- la creazione della Rete del Welfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro;
- le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo **Assimoco** ha dedicato ai propri collaboratori e che da 4 anni consente al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui lavorare.



bcorporation.net bcorporation.eu/italy bcorporation.eu/community/ gruppo-assimoco

Indice

INDICE

	SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI	7
	COSA È SEMPRE ASSICURATO	7
	Art. 1 – I beni assicurabili	7
	Art. 2 – Caratteristiche del rischio	7
	Art. 3 – Attività in chioschi	7
	Art. 4 – Vicinanze che possono influenzare la valutazione del rischio	7
	Art. 5 – I danni assicurati	8
	Art. 6 – Spese assicurate	10
	Art. 7 – Tumulti, scioperi e sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio	10
	Art. 8 – Eventi atmosferici	11
	Art. 9 – Colaggio acqua da impianti di estinzione	11
	Art. 10 – Buona fede	12
	Art. 11 – Enti all'aperto	12
	OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	12
J	Art. 12 – Perdita pigioni	12
	Art. 13 – Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi	12
	Art. 14 – Merci in refrigerazione in celle frigorifere	12
	Art. 15 – Ricorso terzi e/o locatari	13
	Art. 16 – Rischio locativo	13
	Art. 17 – Fenomeno elettrico in aumento	14
	Art. 18 – Spese demolizione e sgombero in aumento	14
	Art. 19 – Ricostruzione cose particolari in aumento	14
	Art. 20 – Dispersione liquidi	14
	Art. 21 – Eventi speciali plus	14
	Art. 22 – Grandine su autoveicoli all'aperto	15
	Art. 23 – Grandine su autoveicoli all'aperto con reti protettive	15
	Art. 24 – Trasporto merci ed attrezzature	16
	Art. 25 – Merci in aumento temporaneo	16
A	COSA NON È ASSICURATO	16
A	Art. 26 – I beni non assicurabili	16
A	LIMITI DI COPERTURA	16
AL .	Art. 27 – I danni non assicurati	16
	Art. 28 – Limite massimo dell'indennizzo	17
	Art. 29 – Franchigia	17
	Art. 30 – Riepilogo dei limiti delle garanzie	18
	DOVE VALE LA COPERTURA	20
	Art. 31 – Validità territoriale della copertura	20
400	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	20
1/1/20	Art. 32 – Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro	20
	Art. 33 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	20
	Art. 34 – Modalita' di valutazione del danno	20
	Art. 35 – Compiti dei periti	21
	Art. 36 – Onorari dei periti	21
	Art. 37 – Ispezione delle cose assicurate	21
	Art. 38 – Esagerazione dolosa del danno	21
	Art. 39 – Rinuncia alla rivalsa	21
	Art. 40 – Forma dell'assicurazione – valore a nuovo	21
	Art. 41 – Determinazione dell'ammontare del danno	22
	Art. 42 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale	23
	Art. 43 – Offerta e pagamento dell'indennizzo	23
	Art. 44 – Anticipo in caso di sinistro	24

Indice

	SEZIONE CATASTROFI NATURALI	25
	COSA È SEMPRE ASSICURATO	25
J	Art. 45 – I beni assicurabili	25
	Art. 46 – Caratteristiche del rischio	25
	Art. 47 – I danni assicurati	25
A	COSA NON È ASSICURATO	26
<u>A</u>	Art. 48 – I beni non assicurabili	26
Λ	LIMITI DI COPERTURA	26
A:A	Art. 49 – I danni non assicurati	26
	Art. 50 – Limite massimo dell'indennizzo	27
	Art. 51 – Scoperto e franchigia Art. 52 – Riepilogo dei limiti delle garanzie	27 27
	DOVE VALE LA COPERTURA	27
	Art. 53 – Validità territoriale della copertura	27
(%)	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	28
TO SEE	Art. 54 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	28
	Art. 55 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	28
	Art. 56 – Modalità di valutazione del danno	28
	Art. 57 – CompitI dei periti	28
	Art. 58 – Onorari dei periti	29
	Art. 59 – Ispezione delle cose assicurate	29
	Art. 60 – Esagerazione dolosa del danno	29
	Art. 61 – Rinuncia alla rivalsa Art. 62 – Forma dell'Assicurazione – Valore a nuovo	29 29
	Art. 63 — Porma dell'Assiculazione – Valore a ridovo Art. 63 — Determinazione dell'ammontare del danno	29
	Art. 64 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale	31
	Art. 65 – Offerta e pagamento dell'indennizzo	31
	Art. 66 – Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno	31
	SEZIONE FURTO E RAPINA	33
	COSA È SEMPRE ASSICURATO	33
T)	Art. 67 – I beni assicurabili	33
	Art. 68 – Caratteristiche del rischio e dei mezzi di chiusura	33
	Art. 69 – I danni assicurati	33
*	OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	34
J	Art. 70 – Valori in mezzi di custodia	34
	Art. 71 – Valori fuori da mezzi custodia	35
	Art. 72 — Portavalori in aumento	35
	Art. 73 – Guasti cagionati dai ladri in aumento Art. 74 – Atti vandalici in aumento	35 35
	Art. 75 – Enti all'aperto	35
	Art. 76 – Furto merci in vetrinette esterne	35
	Art. 77 — Trasporto merci ed attrezzature	36
	Art. 78 – Merci in aumento temporaneo	36
	Art. 79 – Distributori self service	36
A	COSA NON È ASSICURATO	36
×	Art. 80 – I beni non assicurabili	36
<u>A</u>	LIMITI DI COPERTURA	37
7 : 1	Art. 81 – I danni non Assicurati	37
	Art. 82 – Limite massimo dell'indennizzo	37
	Art. 83 – Scoperto per enti di categoria merceologica	37
	Art. 84 – Scoperto per veicoli ricoverati Art. 85 – Coesistenza di più scoperti	37
	ALL OJ – COESISLEHZA ULDIU SCODELLI	38

Gruppo Assimoco			
Assimoco S.p.A.	Assirisk Commercianti	Condizioni di Assicurazione	3 di 98

Set Informativo Mod. [D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 05/2025 Indice	
	The state of the s	
	Art. 86 – Mezzi di chiusura rinforzati	38
	Art. 87 – Impianto d'allarme (requisiti imq)	38
	Art. 88 — Impianto d'allarme generico	39
	Art. 89 – Riepilogo dei limiti delle garanzie	39
	DOVE VALE LA COPERTURA Art. 90 – Validità territoriale della copertura	40 40
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1981	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Art. 91 – Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro	40 40
	Art. 91 – Cosa deve fare il contraente/assicurato ili caso di silistro Art. 92 – Titolarita' dei diritti nascenti dalla polizza	41
	Art. 93 – Modalita' di valutazione del danno	41
	Art. 94 – Compiti dei periti	41
	Art. 95 – Ispezione delle cose assicurate	41
	Art. 96 – Esagerazione dolosa del danno	41
	Art. 97 – Forma dell'assicurazione – primo rischio assoluto	42
	Art. 98 – Determinazione dell'ammontare del danno	42
	Art. 99 – Recupero delle cose rubate Art. 100 – Riduzione delle somme assicurate	42 43
	Art. 100 – Mudzione delle somme assiculate Art. 101 – Offerta e pagamento dell'indennizzo	43
	SEZIONE CRISTALLI	44
	COSA È SEMPRE ASSICURATO	44
†	Art. 102 – I beni assicurabili	44
	Art. 103 – I danni assicurati	44
	COSA NON È ASSICURATO	44
×	Art. 104 – I beni non assicurabili	44
<u>A</u>	LIMITI DI COPERTURA	44
A:A	Art. 105 – I danni non assicurati	44
	Art. 106 – Limite massimo dell'indennizzo	44 44
	Art. 107 – Riepilogo dei limiti delle garanzie	
	DOVE VALE LA COPERTURA	45
	Art. 108 – Validità territoriale della copertura	45
181	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	45
""	Art. 109 – Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro	45
	Art. 110 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 111 – Modalità di valutazione del danno	45 45
	Art. 112 – Modalita di Valdazzione dei dallilo Art. 112 – Compiti dei periti	45
	Art. 113 – Ispezione delle cose assicurate	46
	Art. 114 – Esagerazione dolosa del danno	46
	Art. 115 – Rinuncia alla rivalsa	46
	Art. 116 – Forma dell'assicurazione – primo rischio assoluto	46
	Art. 117 – Determinazione dell'ammontare del danno	46
	Art. 118 – Offerta e pagamento dell'indennizzo	46
	SEZIONE ELETTRONICA	47
	COSA È SEMPRE ASSICURATO Art. 119 – I beni assicurabili	47
	Art. 119 – I beni assicurabili Art. 120 – I danni assicurati	47 47
	Art. 120 – r danni assiculati Art. 121 – Caratteristiche del rischio e dei mezzi di chiusura	47
	Art. 122 – Apparecchi di protezione e stabilizzazione	48
	OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	48
	Art. 123 – Supporti dati	48
	Art. 124 – Maggiori costi	48
	Art. 125 – Impiego mobile	49
	Art. 126 – Programmi standard in licenza d'uso	49

Indice

	COSA NON È ASSICURATO	49
	Art. 127 – I beni non assicurabili	49
Λ	LIMITI DI COPERTURA	49
	Art. 128 – I danni non assicurati	49
	Art. 129 – Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assicurazione tecnica	50 50
	Art. 130 – Impianto di condizionamento Art. 131 – Limite massimo dell'indennizzo	50
	Art. 131 – Elimite massimo deli indefinizzo Art. 132 – Riepilogo dei limiti delle garanzie	50
	7 to 152 Thephogo del mind delle gardille	
	DOVE VALE LA COPERTURA	51
	Art. 133 – Validità territoriale della copertura	51
400	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	51
77,5	Art. 134 – Cosa deve fare il contraente /assicurato in caso di sinistro	51
	Art. 135 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	51
	Art. 136 – Modalità di valutazione del danno	52
	Art. 137 – Compiti dei periti e onorari dei periti	52
	Art. 138 – Ispezione delle cose assicurate	52
	Art. 139 – Esagerazione dolosa del danno	52
	Art. 140 – Forma dell'assicurazione – valore a nuovo	53
	Art. 141 – Determinazione dell'ammontare del danno	53
	Art. 142 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale	54 54
	Art. 143 – Offerta e pagamento dell'indennizzo	
	SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	55
	COSA È SEMPRE ASSICURATO	55
	Art. 144 – Destinatari dell'assicurazione	55
	Art. 145 – I danni assicurati - RCT	55
	Art. 146 – Rivalsa I.N.P.S. e INAIL	59
	Art. 147 – Danni subiti da personale dell'assicurato non compreso nella definizione di addetti	59
	Art. 148 – Premio di assicurazione in base al numero di addetti – variazione degli addetti	60
	Art. 149 – I danni assicurati – RCO	60
	Art. 150 – Somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari	62
	Art. 151 – Somministrazione e/o vendita di prodotti farmaceutici – (farmaci e/o parafarmacie)	62
	Art. 152 – Danni a cose e/o merci trasportate, rimorchiate sollevate, caricate o scaricate Art. 153 – Distributori di carburante	62 63
	Art. 153 – Distributori di carburante Art. 154 – Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati	63
	Art. 154 Responsabilità civile della proprietà del l'abblicati	
	CHI E COSA NON È ASSICURATO	64
X	Art. 155 – Persone non considerate terzi	64
	Art. 156 – I danni non assicurati	64
A	LIMITI DI COPERTURA	65
A	Art. 157 – Efficacia dell'assicurazione	65
	Art. 158 – Massimali	65
	Art. 159 – Massimo risarcimento	65
	Art. 160 – Franchigia e scoperto	65
	Art. 161 – Riepilogo dei limiti delle garanzie	66
	DOVE VALE LA COPERTURA	68
	Art. 162 – Validità territoriale della copertura	68
(%)	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	68
THE STATE OF THE S	Art. 163 – Cosa deve fare il contraente /assicurato in caso di sinistro	68
	Art. 164 – Rinuncia alla rivalsa	68
	Art. 165 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza	68
	Art. 166 – Offerta e pagamento dell'indennizzo	68
	SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI	69
	COSA È SEMPRE ASSICURATO	60



Assimoco S.p.A. Assirisk Commercianti Condizioni di Assicurazione 5 di 98

Set Informativo Mod. D	0 A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 05/2025 Indice	
	Art. 167 – Destinatari dell'assicurazione Art. 168 – I danni assicurati – RC PRODOTTI Art. 169 – Premio di assicurazione in base al fatturato – variazione del fatturato	69 69 69
<u>A</u>	CHI E COSA NON E' ASSICURATO Art. 170 – Persone non considerate terzi Art. 171 – I danni non assicurati – Rc Prodotti	69 69 70
A	LIMITI DI COPERTURA Art. 172 – Efficacia dell'assicurazione Art. 173 – Massimale Art. 174 – Scoperto Art. 175 – Riepilogo dei limiti delle garanzie	70 70 70 71 71
	DOVE VALE LA COPERTURA Art. 176 – Validità territoriale della copertura	7 1
	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Art. 177 – Cosa deve fare il contraente /assicurato in caso di sinistro Art. 178 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza Art. 179 – Offerta e pagamento dell'indennizzo	7 1 71 71 71
	SEZIONE SOSTEGNO AL REDDITO	72
	COSA È SEMPRE ASSICURATO Art. 180 – I beni assicurabili Art. 181 – Le persone fisiche assicurabili Art. 182 – Operatività delle garanzie	72 72 72 72
†	OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Art. 183 – Maggiori spese Art. 184 – Indennità aggiuntiva Art. 185 – Diaria forfettaria Art. 186 – Sostegno temporaneo al reddito	72 72 73 73 73
A	CHI NON È ASSICURATO Art. 187 – Le persone fisiche non assicurabili	7 4
A	LIMITI DI COPERTURA Art. 188 – I danni non assicurati Art. 189 – Limite massimo dell'indennizzo Art. 190 – Riepilogo dei limiti delle garanzie	7 4 74 75 75
	DOVE VALE LA COPERTURA Art. 191 – Validità territoriale della copertura	75
	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Art. 192 – Cosa deve fare il contraente/ assicurato in caso di sinistro Art. 193 – Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro infortuni Art. 194 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 195 – Modalità di valutazione del danno Art. 196 – Compiti dei periti Art. 197 – Onorari dei periti Art. 198 – Esagerazione dolosa del danno Art. 199 – Rinuncia alla rivalsa Art. 200 – Forma dell'assicurazione Art. 201 – Offerta e pagamento dell'indennizzo SEZIONE ASSISTENZA	76 76 76 76 77 77 77 77 77
	COSA È SEMPRE ASSICURATO Art. 202 – Il fornitore delle prestazioni previste dalla garanzia Art. 203 – I beni assicurabili Art. 204 – Prestazioni assicurate	78 78 78 78

Indice

	COSA NON È ASSICURATO	79
X	Art. 205 – I beni non assicurabili	79
	Art. 206 – Quando non si ha diritto alla prestazione Art. 207 – Quando non si ha diritto al'invio di tecnici per interventi di emergenza	79 79
A	LIMITI DI COPERTURA	79
A	Art. 208 – Limiti di copertura per tutte le prestazioni di assistenza garantite	79
	Art. 209 – Diritto di rivalsa per i danni attribuibili alla responsabilità di terzi	79
	Art. 210 – Limiti di copertura per gli interventi di emergenza presso l'azienda assicurata	80
	DOVE VALE LA COPERTURA	80
	Art. 211 – Validità territoriale della garanzia assistenza	80
400	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	80
1/1/25	Art. 212 – Obbligo di preventiva richiesta telefonica delle prestazioni della garanzia assistenza Art. 213 – Obbligo di fornire la documentazione richiesta e di rimborsare le prestazioni non dovute	80
	PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE	81
		01
(2)	OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO	81
175	Art. 214 – Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del rischio	81
	Art. 215 – Coesistenza di franchigie e scoperti	81
	Art. 216 – Modifiche dell'Assicurazione	81
	Art. 217 – Oneri fiscali a carico del contraente	81
	Art. 218 – Foro competente	81
	Art. 219 – Dolo e colpa grave Art. 220 – Rinvio alle norme di legge	81 81
	Art. 220 – Kirivio alie norme uriegge	01
	QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO	81
	Art. 221 – Termini e modalità di pagamento del premio	81
	QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE	82
	Art. 222 – Durata temporale dell'assicurazione	82
	COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE	82
	Art. 223 – Diritto di recesso del contraente	82
	Art. 224 – Disdetta del contratto	. 82
	Art. 225 – Perdita della qualifica di correntista o di associato o dipendente dell'intermediario c	he
	collabora o di cliente di assicura agenzia srl	83
	Art. 226 – Recesso in caso di sinistro	83
	Art. 227 – Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo ipotecario o del finanziamento	83
	Art. 228 – Rinegoziazione del mutuo o del finanziamento	84
	Art. 229 — Assicurazione Incendio esplosione e scoppio in abbinamento a Mutuo o Finanziamento	84
	Art. 230 – Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazione di sanzioni	84
	Art. 231 – Modifica unilaterale delle condizioni di contratto e/o del premio Art. 232 – Modalità di invio delle comunicazioni	84 85
	NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI	86
A 7		



Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI



ART. 1 - I BENI ASSICURABILI

Tali beni possono essere:

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro *Familiari*, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

- a) Fabbricati o porzione di fabbricati adibiti ad attività commerciale e/o di servizi nonché locati a terzi. Nel caso fosse assicurata una porzione di *Fabbricato*, l'*Assicurazione* comprende anche la quota delle parti di *Fabbricato* costituenti proprietà comune;
- b) Macchinari, attrezzature ed arredamento, purché nell'ambito di pertinenza dell'attività commerciale e/o di servizi, compresi i *Valori*;
- c) Merci purché nell'ambito di pertinenza dell'attività commerciale e/o di Servizi.

È inoltre possibile estendere la copertura assicurativa a:

- d) *Merci* in refrigerazione in *Celle frigorifere* e/o in *Banchi, armadi o mobili frigoriferi* purché nell'ambito di pertinenza dell'attività commerciale e/o di servizi;
- e) Attrezzature, arredamento e *Merci* durante la fase di trasporto.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Le garanzie sono operanti a condizione che, relativamente alle caratteristiche costruttive, il *Fabbricato* abbia:

- strutture portanti verticali, pareti esterne, copertura del *Tetto* e rivestimenti in materiali incombustibili;
 Nelle pareti esterne, nella copertura del *Tetto*, nei rivestimenti è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 25% delle rispettive superfici.
- strutture portanti del *Tetto*, solai e coibentazioni anche in materiali combustibili; Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile.

Tali caratteristiche non sono richieste per:

- eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti all'interno del recinto del complesso assicurato, purché queste non abbiamo area coperta superiore a 20% di quella complessiva;
- installazioni esterne quali verande, dehors purché queste non abbiamo area coperta superiore al 25% di quella complessiva.

Relativamente all'uso del *Fabbricato* le attività aggravanti il *Rischio*, diverse da quella esercitata, possono occupare una superficie inferiore a 1/3 dell'intera superficie complessiva dei piani del *Fabbricato* (compresi i sotterranei ma escluso il sottotetto);

Ai fini dell'efficacia dell'*Assicurazione* è tollerata la presenza di:

- Infiammabili, sia in deposito che in lavorazione, in quantità non superiore a 500Kg;
- Merci speciali in quantità non superiore a 500Kg;
- Esplodenti, esistenti nei fabbricati e nell'area in uso all'industria, in quantità non superiore a 1Kg.

ART. 3 - ATTIVITÀ IN CHIOSCHI

Nel caso in cui l'attività sia esercitata in chiosco, l'**Assicurazione** è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia, che gli enti assicurati siano posti sottotetto di un **Fabbricato** costruito e coperto in materiali incombustibili, pareti perimetrali e copertura possono essere costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno.

ART. 4 - VICINANZE CHE POSSONO INFLUENZARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La vicinanza di boschi o depositi di sostanze *Esplodenti* o *Infiammabili*, non tenendo conto degli *Infiammabili* esistenti in serbatoi completamente interrati o fissi incombustibili, influisce sulla valutazione del *Rischio* e pertanto deve essere espressamente dichiarata in *Polizza*; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dagli Artt. 214 – Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del *Rischio* e 216 - Modifiche dell'Assicurazione.

È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in *Polizza*, l'esistenza di boschi o depositi di sostanze *Esplodenti* o *Infiammabili* qualora tali enti siano posti a distanza non inferiore a 20mt dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.

Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

ART. 5 – I DANNI ASSICURATI

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **Danni materiali e diretti** ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- 1 Incendio:
- 2 fulmine;
- 3 *Implosione, Esplosione* o *Scoppio* non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, a insaputa dell'*Assicurato*, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà, con esclusione dei danni provocati da usura, corrosione o difetto del materiale;
- 4 caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate esclusi gli ordigni esplosivi;
- 5 onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- 6 sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di *Apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20mt da esse;
- 7 urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via e/o su strada privata ad uso pubblico, non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né al suo servizio;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del *Fabbricato*, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- 9 i guasti causati per ordine dell'autorità e quelli prodotti dall'*Assicurato* o da terzi, purché in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli eventi garantiti in *Polizza*;

Assimoco indennizza altresì, nell'ambito della somma assicurata, i Danni materiali e diretti causati da:

- 10 caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
- 11 correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati a: impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici che elettronici, facenti parte, qualora assicurati, di *Fabbricati* o di *Macchinario, attrezzature ed arredamento* (con esclusione di quanto rientrante nella definizione *Apparecchiature elettroniche*).
 Assimoco non indennizza i danni:
 - causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione;
 - verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
 - dovuti a difetti noti all'*Assicurato* o al *Contraente* all'atto della stipulazione della *Polizza* nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura.

Per le apparecchiature assicurate che prevedono l'installazione di apparecchi di protezione e stabilizzazione, i danni imputabili a variazione di tensione della rete elettrica di alimentazione saranno indennizzabili solo se installati e funzionanti i suddetti apparecchi.

La presente garanzia è prestata a *Primo Rischio assoluto*.

12 fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel *Fabbricato* indicato in *Polizza* e di sua esclusiva pertinenza, con esclusione dei danni alle *Merci* collocate ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo.

Assimoco non indennizza i danni:

- derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
- provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione;
- provocati da gelo, umidità e stillicidio;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni;
- derivanti da usura e corrosione di tubazioni e condutture e impianti idrici, igienicosanitari, di riscaldamento o condizionamento;

Sono comprese, in caso di danno risarcibile e solo se assicurato il *Fabbricato*, le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di *Fabbricato*.

13 autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).

Ai fini dell'operatività della garanzia si considerano condizioni essenziali:

- che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente garanzia;
- che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.

Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

- 14 Scoppio od Esplosione, anche quando non vi sia sviluppo di Incendio, del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli o automezzi in sosta o rimessa, anche di terzi, nell'ambito dell'area di pertinenza dell'Azienda assicurata;
- 15 Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi alle Merci, macchinari, attrezzature ed arredamento (se assicurati alle relative partite), durante la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, svolte anche all'aperto nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. L'Assicurazione non vale per gioielli ed oggetti Preziosi;
- da *Incendio*, fulmine, *Esplosione* e *Scoppio* non causati da ordigni esplosivi, alle *Merci* (se assicurate alla relativa partita) che si trovino presso terzi, nei territori dei Paesi dell'Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, in fabbricati con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste all'Art. 2 Caratteristiche del rischio a cui siano state affidate in custodia per lavorazione, confezionamento o imballaggio;

Assimoco indennizza altresì:

- 17 il *Furto* di *Fissi e infissi*, sempreché risulti assicurata la partita *Fabbricato*, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di *Furto* o *Rapina* consumati o tentati.
- 18 i Danni materiali e diretti causati dall'acqua piovana e disgelo qualora l'acqua sia penetrata dal Tetto o si sia infiltrata nel Fabbricato in seguito a ingorgo o traboccamento delle grondaie, pluviali o delle condutture di scarico.

Assimoco non indennizza i danni:

- a) che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso lucernari o finestre lasciate aperte o non efficacemente chiuse;
- indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- c) che si verificassero a fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
- d) a cose poste all'aperto o sotto tettoie;
- e) a *Merci* poste a meno di 12cm dal livello del pavimento dei locali;
- f) da umidità e stillicidio;
- g) dovuti a mancata o cattiva manutenzione del Fabbricato.
- 19 i Danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da bagnamento avvenuto per rottura delle tubazioni provocata dal gelo, comprese le spese per riparare o sostituire la parte di tubazione e relativi raccordi danneggiati, nonché le spese conseguenti alla demolizione e ripristino di parti del Fabbricato effettuate per la ricerca della rottura.

Assimoco non indennizza i danni:

- a) provocati dal gelo per rotture di condutture installate all'esterno del Fabbricato anche se interrate;
- b) verificatisi in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *Sinistro*.
- 20 i Danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di occlusioni di tubazioni a servizio del Fabbricato e rigurgiti di sistemi fognari ad esso pertinenti.
 - Sono comprese, in caso di danno risarcibile e solo se assicurato il *Fabbricato*, le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di *Fabbricato*.
- 21 i *Danni materiali e diretti* causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da rottura di tubazioni interrate.

Assimoco non indennizza i danni:

- a) alle *Merci* poste ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo;
- b) conseguenti a gelo;

Sono comprese, e solo se assicurato il *Fabbricato*, le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino delle parti di pertinenza del *Fabbricato* assicurato.

Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

ART. 6 - SPESE ASSICURATE

Assimoco, nell'ambito di **Sinistro** indennizzabile a termini della presente sezione e della somma assicurata, indennizza nella forma a **Primo rischio assoluto** le spese, che siano conseguenza diretta e materiale del danno alle cose assicurate, necessarie:

- per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina idonea discarica autorizzata i residuati del Sinistro (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DL 230/95 e successive modifiche o integrazioni) fermo quanto previsto all'Art. 28 - Limite massimo dell'indennizzo;
- 2 per demolire, sgomberare i residui rientranti nella categoria "pericolosi" di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche o integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente indennizzabile al punto precedente;
- 3 per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e per ricollocare macchinario, attrezzature, arredamento, Merci assicurati e comunque illesi, resesi necessarie a seguito di Sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, fermo quanto previsto all'Art. 28 Limite massimo dell'indennizzo;
- per ricostruire o riparare le *Cose particolari*. Il *Risarcimento* del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal *Sinistro*;

Assimoco indennizza altresì:

- 5 in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti a servizio del Fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione. Sono comprese:
 - a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
 - b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione od il ripristino di parti del *Fabbricato* assicurato.
 - Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del *Fabbricato*;
- i costi ed oneri, conseguenti agli eventi assicurati, e nei limiti delle somme assicurate, (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovessero gravare sull'*Assicurato* o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del *Fabbricato* in base alle disposizioni vigenti al momento del *Sinistro*, nonché le spese per la eventuale riprogettazione del *Fabbricato* e per la Direzione Lavori.

Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 7 – TUMULTI, SCIOPERI E SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO

Assimoco risponde:

- dei *Danni materiali e diretti* causati agli enti assicurati da *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di *Terrorismo* o di sabotaggio, atti vandalici e dolosi di terzi;
- 2 degli altri Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.

Assimoco non indennizza i danni:

- a) di Furto, Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) subiti dalle *Merci* in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o
 distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da
 alterazione od omissione di controlli o manovre;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- e) da imbrattamento dei muri esterni del *Fabbricato* assicurato;
- f) cagionati dai ladri a Fissi e infissi in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati;
- g) subiti da enti mobili posti all'aperto.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni

Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A. Assirisk Commercianti Condizioni di Assicurazione 11 di 98

Set Informativo Mod. D AOF – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 05/2025

Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

consecutivi, *Assimoco* non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e di sgombero dei residuati del *Sinistro* sono assicurate nei limiti previsti dalla presente sezione.

Relativamente ai danni causati da atti di *Terrorismo*, *Assimoco* non è obbligata a corrispondere alcun *Indennizzo* per i danni:

- a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- b) derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità gas, acqua e comunicazioni.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 8 - EVENTI ATMOSFERICI

Assimoco indennizza i Danni materiali e diretti, agli enti assicurati, all'Abitazione e/o al Contenuto causati da:

- uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati o non;
- 2 bagnamento dovuto a pioggia o grandine penetrate attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Assimoco non indenniza i danni

causati da:

- a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- d) gelo
- e) neve;
- f) cedimento o franamento del terreno;
- g) valanghe e slavine;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché i danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2);

subiti da:

- h) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- i) cancelli, muri di cinta e recinzioni, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, *Pannelli solari termici*, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- j) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *Sinistro*), gazebo, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole;
- m) Serre, tunnel, fungaie;
- n) serramenti, vetrate e lucernari in genere, *Lastre* in cemento-amianto a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal *Tetto* o dalle pareti;
- Lastre in cemento-amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica, Impianti fotovoltaici, Pannelli solari termici per effetto di grandine.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 9 - COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTI DI ESTINZIONE

Assimoco indennizza i **Danni materiali e diretti** causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

Assimoco non indennizza:

- a) i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) i danni causati dal gelo;
- c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

ART. 10 - BUONA FEDE

L'omissione della dichiarazione da parte dell'*Assicurato* o del *Contraente* di una circostanza sopravvenuta eventualmente aggravante il *Rischio*, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente *Polizza* e durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'*Indennizzo* dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e cioè non siano dipese da dolo o colpa grave. In tale evenienza, trattandosi di circostanze aggravanti che comportano un *Premio* maggiore, l'*Assicurato* si impegna ad integrare il *Premio* di *Polizza* in misura corrispondente al maggior *Rischio* che ne deriva e ciò con effetto dal momento in cui la circostanza stessa si è verificata.

ART. 11 - ENTI ALL'APERTO

Agli effetti delle sole garanzie *Incendio*, fulmine, *Esplosione* e *Scoppio*, si precisa che *Macchinario*, *attrezzature ed arredamento* e *Merci* si intendono assicurati anche se posti all'aperto e/o su automezzi (salvo non siano assicurate con *Polizza* trasporti) purché nell'ambito dell'area di pertinenza dell'*Azienda*.



ART. 12 - PERDITA PIGIONI

Nel caso in cui il *Fabbricato* assicurato sia locato a terzi, la garanzia prestata per il *Fabbricato* comprende, fermo quanto previsto all'Art. 28 - Limite massimo dell'indennizzo, le somme rimaste a carico dell'*Assicurato* per il verificarsi di uno degli eventi indennizzabili a termini di *Polizza*, equivalenti alla perdita del canone di locazione per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di un anno.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 13 - MERCI IN REFRIGERAZIONE IN BANCHI, ARMADI O MOBILI FRIGORIFERI

Assimoco indennizza, nella forma a *Primo rischio assoluto* e fino alla concorrenza della somma assicurata, i *Danni materiali e diretti* alle *Merci* in refrigerazione conservate in *Banchi, armadi o mobili frigoriferi* causati da:

- 1 mancato od anormale mantenimento della temperatura;
- 2 fuoriuscita del fluido frigorigeno; purché conseguenti:
- a) a danno indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio, Eventi Naturali ed altri Danni ai Beni;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
- c) alla mancata erogazione, a qualunque causa dovuta, di energia elettrica da parte del fornitore del servizio.
 - In caso di mancata erogazione dell'energia elettrica l'*Assicurato* si obbliga, in sede di *Sinistro* alla presentazione di una dichiarazione rilasciata dal gestore del servizio riportante la data di inizio e fine della durata del disservizio.

In conseguenza dei punti b) e c), la garanzia ha effetto se la denuncia è avvenuta entro 12 ore da quando l'*Assicurato*, venuto a conoscenza del *Sinistro*, abbia dato immediato avviso ad *Assimoco* con il mezzo più rapido e sicuro disponibile.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 14 - MERCI IN REFRIGERAZIONE IN CELLE FRIGORIFERE

Assimoco indennizza, nella forma a Primo rischio assoluto e fino alla concorrenza della somma assicurata, i Danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione conservate in Celle Frigorifere causati da:

- 1 mancato od anormale mantenimento della temperatura;
- **2** fuoriuscita del fluido frigorigeno; purché conseguenti:
- a) a danno indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio, Eventi Naturali ed altri Danni ai Beni;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;

Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

c) alla mancata erogazione, a qualunque causa dovuta, di energia elettrica da parte del fornitore del servizio

In caso di mancata erogazione dell'energia elettrica l'**Assicurato** si obbliga, in sede di **Sinistro** alla presentazione di una dichiarazione rilasciata dal gestore del servizio riportante la data di inizio e fine della durata del disservizio.

La garanzia ha effetto a condizione che:

- esistano, e che siano regolarmente attivati, sistemi di controllo che consentano di segnalare all'*Assicurato* il mancato o anormale mantenimento della temperatura con intervalli che non superino le 6 ore;
- il mancato o anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore:
- l'Assicurato ne dia immediato avviso ad Assimoco o all'Intermediario con il mezzo più rapido e sicuro disponibile, entro e non oltre 12 ore dal malfunzionamento.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 15 - RICORSO TERZI E/O LOCATARI

Assimoco indennizza, fino alla concorrenza del *Massimale* convenuto, le somme che l'Assicurato, per capitale, interessi, spese, è tenuto a corrispondere – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per *Danni materiali diretti* cagionati alle cose di terzi da *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*. Ai soli fini della presente garanzia il *Sinistro* si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'*Assicurato*.

Assimoco pagherà il **Risarcimento** anche nel caso di danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del **Massimale** assicurato.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- c) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- d) quando l'*Assicurato* non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare Assimoco delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Assimoco avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Assimoco. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

ESEMPIO

Supponiamo che a causa del surriscaldamento della canna fumaria scoppi un *Incendio* che bruci il *Tetto* del capannone. L'*Incendio* si propaga al *Tetto* del vicino, causando gravi danni. Se ho una *Polizza Incendio* su *Fabbricato*, questa mi ripagherà dei danni al mio *Tetto* e se compresa la presente garanzia anche i danni al *Tetto* del vicino.

È importante sottolineare che con questa garanzia si coprono i danni alle cose di terzi, non i danni alle persone, che vanno coperti nella Sezione Responsabilità Civile.

ART. 16 - RISCHIO LOCATIVO

Assimoco, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, secondo le presenti Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, i danni diretti e materiali cagionati da Incendio od altro evento garantito dalla presente Polizza ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall'Assicurato.

Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

ESEMPIO

La garanzia *Rischio locativo* è pensata unicamente per il locatario, ossia per colui il quale, mediante regolare contratto di affitto, entra in un immobile oppure gode del possesso e dell'utilizzo di un bene. Essa tutela l'affittuario da eventuali danni causati da eventi la cui causa è a lui riconducibile, risarcendo il proprietario. L'*Assicurazione* stipulata per il Rischio locativo consente quindi all'inquilino di rifondere in maniera indiretta chi ha la titolarità del bene, nel caso in cui un evento contemplato nel contratto causi il danneggiamento del bene assicurato.

ART. 17 - FENOMENO ELETTRICO IN AUMENTO

La garanzia di cui all'Art. 5 - I danni assicurati - punto 11 - correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

ART. 18 - SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO

La garanzia di cui all'Art. 6 - Spese Assicurate - punti 1 e 2 - si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

ART. 19 - RICOSTRUZIONE COSE PARTICOLARI IN AUMENTO

La garanzia di cui all'Art. 6 - Spese Assicurate - punto 4 - si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

ART. 20 - DISPERSIONE LIQUIDI

Assimoco indennizza, nella forma a *Primo rischio assoluto* e fino alla concorrenza del *Massimale* convenuto, i *Danni materiali e diretti* di dispersione liquidi, in quanto parte delle *Merci* assicurate alla relativa partita, contenuti in appositi contenitori quali serbatoi, silos, vasche, a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.

Assimoco non indennizza i danni:

- a) derivanti o conseguenti ad usura, corrosione, imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti
- b) dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- c) di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- d) di fuoriuscita di materiale fuso;
- e) di stillicidio;
- f) causati ad altri enti da dispersione del liquido;

Restano escluse le spese sostenute per la ricerca e la rottura e la sua riparazione.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 21 - EVENTI SPECIALI PLUS

Assimoco indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata, i Danni materiali e diretti:

- 1 causati dalla grandine ai:
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - Lastre in cemento-amianto (se risulta bonificato secondo le tecniche in uso),
 fibrocemento e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;
 - Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici.

Si intendono comunque esclusi i danni alle Serre.

2 causati agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti causato da sovraccarico di neve.

S'intendono esclusi i danni a fabbricati (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del *Tetto*, nonché a fabbricati (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia.

Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A. Assirisk Commercianti Condizioni di Assicurazione 15 di 98

Set Informativo Mod. D AOF – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 05/2025

Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

Sono inoltre esclusi i danni causati:

- a) da scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del *Fabbricato* assicurato nonché dal trascinamento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne;
- b) da valanghe e slavine;
- c) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *Fabbricato* in seguito al sovraccarico di neve.
- 3 causati dagli eventi di cui all'Art. 8 Eventi Atmosferici e, se assicurata la partita *Fabbricato*, a tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, (escluso comunque il relativo contenuto).
 Sono comunque esclusi i danni a *Lastre* in cemento-amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
- 4 causati dagli eventi di cui all'Art. 8 Eventi Atmosferici e se assicurata la partita *Fabbricato*, a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, verande e/o dehors (escluso il relativo contenuto); tende e tendoni parasole o frangisole purché installate su strutture fisse a protezione di vetrine, ingressi e finestre.
- 5 causati dagli eventi di cui all'Art. 7 Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, *Terrorismo* o sabotaggio e se assicurate le partite *Merci* e/o *Macchinario*, attrezzature ed arredamento, a enti mobili posti all'aperto negli spazi di pertinenza dell'Azienda assicurata.

Restano comunque esclusi enti pregiati, *Preziosi* e *Valori*.

Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 22 - GRANDINE SU AUTOVEICOLI ALL'APERTO

Fermo quanto disposto all'Art. 8 – Eventi atmosferici e ad integrazione dello stesso, *Assimoco* indennizza i danni causati dalla grandine ai veicoli:

- nuovi non ancora immatricolati;
- targati o immatricolati (es. autovetture o altri veicoli usati e km. zero) in vendita registrati ai fini della sospensione della tassa di circolazione;
- in conto vendita in possesso dell'Assicurato;

posti all'aperto negli spazi di pertinenza dell'*Azienda* assicurata fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

Sono esclusi i veicoli in riparazione, manutenzione e/o trasformazione.

La presente garanzia è prestata a *Primo rischio assoluto*.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 23 - GRANDINE SU AUTOVEICOLI ALL'APERTO CON RETI PROTETTIVE

Fermo quanto disposto all'Art. 8 – Eventi atmosferici e ad integrazione dello stesso, *Assimoco* indennizza i danni causati dalla grandine ai veicoli:

- nuovi non ancora immatricolati;
- targati o immatricolati (es. autovetture o altri veicoli usati e km. zero) in vendita registrati ai fini della sospensione della tassa di circolazione;
- in conto vendita in possesso dell'Assicurato;

purchè posti sotto reti antigrandine negli spazi di pertinenza dell'*Azienda* assicurata fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

Sono esclusi i veicoli in riparazione, manutenzione e/o trasformazione.

La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

16 di 98

ART. 24 - TRASPORTO MERCI ED ATTREZZATURE

Assimoco indennizza i **Danni materiali e diretti** subiti da **Merci** e dagli attrezzi ed utensili connessi all'attività dell'**Azienda** durante il trasporto:

- su veicoli trasporto cose di massa a pieno carico fino a 35 q.li;
- su autovetture

condotti dall' Assicurato stesso, dai suoi familiari o da uno dei suoi Addetti a seguito di:

- a) Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- b) ribaltamento del veicolo, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite del veicolo stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- collisione del veicolo vettore con altri veicoli, urto contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) e/o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso.

Assimoco non indennizza i danni:

- a) di difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle *Merci* al trasporto; cattivo stivaggio sul mezzo vettore;
- b) di *Furto* e raina comunque perpetrati;
- di bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, anche nell'interno dell'autocarro, ammanco, smarrimento e mancata riconsegna;
- d) di atti di *Terrorismo* o sabotaggio, atti dolosi vandalici;
- e) subiti da *Valori*, oggetti in materiale prezioso, gioielli, polvere da sparo, *Beni pregiati*, animali vivi, piante vive, pelli, pellicce, medicinali/farmaceutici.

In caso di danno agli attrezzi e agli utensili l'Indennizzo sarà determinato in base al valore allo stato d'uso.

La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 25 - MERCI IN AUMENTO TEMPORANEO

Assimoco, nei seguenti periodi temporali, assicura:

- dalle ore 00.00 del 1° giugno fino alle ore 24.00 del 31 agosto per ciascun anno solare;
- dalle ore 00.00 del 1° novembre fino alle ore 24.00 del 31 gennaio per ciascun anno solare un'ulteriore somma assicurata, in aumento a quanto previsto alla partita *Merci* qualora operante, per gli eventi garantiti dalla presente sezione.

La somma complessivamente assicurata tra le partite *Merci* e *Merci* in aumento temporaneo non potrà essere superiore ad € 2.000.000.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



COSA NON È ASSICURATO

ART. 26 - I BENI NON ASSICURABILI

Assimoco non assicura:

- a) Fabbricati vuoti ed inoccupati;
- b) Fabbricati, macchinari e impianti in stato di inattività;
- c) Fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione;
- d) Fabbricati ubicati in paesi esteri;
- e) macchinari, attrezzature ed arredamento in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione;
- f) Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici qualora già coperti da apposita Assicurazione.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 27 - I DANNI NON ASSICURATI

Assimoco non assicura i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- c) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) di *Furto, Rapina*, occupazione abusiva;

Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

- e) indiretti quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
- subiti dalle *Merci* in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'*Assicurazione*;
- g) causati con dolo o colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

ART. 28 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo *Assimoco* può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 29 - FRANCHIGIA

È data facoltà al *Contraente* di scegliere tra le opzioni di *Franchigia* Small, Medium o Large, come indicate nei seguenti schemi, che saranno applicate per ogni *Sinistro* indennizzabile a termine di *Polizza*.

Franchigia "SMALL"

Art./Comma	Garanzia	Franchigia €
Art. 5/18	Acqua piovana	1.000
Art. 7	Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi	1.000
Art. 7	Terrorismo o sabotaggio	3.000
Art. 8	Eventi atmosferici	1.000
Art. 21/1	Grandine su elementi fragili (pacchetto e venti speciali plus –	1.000
Art. 21/2	Sovraccarico neve (pacchetto eventi speciali plus - facoltativo)	1.000
Art.22	Grandine su autoveicoli all'aperto	250 per veicolo
Art.23	Grandine su autoveicoli all'aperto con reti protettive	150 per veicolo
Art. 24	Trasporto merci ed attrezzature	500
Ogni altra cau	sa	250

Franchigia "MEDIUM"

Art./Comma	Garanzia	Franchigia €
Art. 7	Terrorismo o sabotaggio	3.000
Art. 22	Grandine su autoveicoli all'aperto	250 per veicolo
Art. 23	Grandine su autoveicoli all'aperto con reti protettive	150 per veicolo
Art. 24	Trasporto merci ed attrezzature	500
Ogni altra causa		1.000

Franchigia "LARGE"

Art./Comma	Garanzia	Franchigia €
Art. 22	Grandine su autoveicoli all'aperto	250 per veicolo
Art. 23	Grandine su autoveicoli all'aperto con reti protettive	150 per veicolo
Art. 24	Trasporto merci ed attrezzature	500
Ogni altra causa		3.000

COSA SONO LA FRANCHIGIA E LO SCOPERTO

La *Franchigia* corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell'*Assicurato* e l'inserimento della stessa tra le clausole contrattuali consente di limitare l'entità del *Premio* assicurativo. Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 € e la *Franchigia* fissa è di 1.000 € l'*Indennizzo* sarà di 4.000 €.

Lo *Scoperto*, al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull'importo del danno accertato. Con la *Franchigia* e lo *Scoperto* anche il *Contraente* si fa carico di parte del *Rischio* che si possa verificare un evento dannoso e ciò comporta anche una riduzione del *Premio*.

Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

ART. 30 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i limiti di *Indennizzo* indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI E ADB		
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo
1/b	Valori	€ 5.000
5/1,2	Incendio, Fulmine	La somma assicurata
5/3	Implosione, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi	La somma assicurata
5/4	Caduta aeromobili	La somma assicurata
5/5	Onda sonica	La somma assicurata
5/6	Sviluppo di fumi, gas, vapori	La somma assicurata
5/7	Urto di veicoli	La somma assicurata
5/8	Fumo	La somma assicurata
5/9	Danni causati per ordine delle Autorità	La somma assicurata
5/10	Caduta rovinosa di ascensori e montacarichi	La somma assicurata
5/11	Correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici	€ 10.000 per annualità assicurativa
5/12	Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni	La somma assicurata
5/12	Spese per ricerca e riparazione guasti a seguito di fuoriuscita di acqua	€ 10.000 per annualità assicurativa
5/13	Autocombustione	La somma assicurata
5/14	Scoppio o esplosione del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli	La somma assicurata
5/15	Incendio, fulmine, esplosione e scoppio di beni presso esposizioni, fiere e mostre	5% della somma assicurata alle relative partite con il massimo di € 25.000 per annualità assicurativa
5/16	Incendio, fulmine, esplosione e scoppio di merci presso terzi	10 % della somma assicurata alla partita merci
5/17	Furto di fissi e infissi	€ 5.000 per annualità assicurativa
5/18	Acqua piovana	€ 10.000 per annualità assicurativa
5/19	Gelo	€ 5.000 per annualità assicurativa
5/20	Occlusioni di tubazioni e rigurgiti di fogna	€ 5.000 per annualità assicurativa con il sottolimite di € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto
5/21	Rottura tubazioni interrate	€ 5.000 per annualità assicurativa con il sottolimite di: € 2.500 per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto
6/1	Demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro	15 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa
6/2	Demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati "pericolosi"	1,5 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa
6/3	Rimuovere e per ricollocare macchinario, attrezzature, arredamento, merci assicurati e comunque illesi	€ 10.000 per annualità assicurativa

Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo
6/4	Ricostruire cose particolari	€ 10.000 per annualità assicurativa
6/5	Le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas	€ 5.000 per annualità assicurativa
6/6	Costi e/o oneri per la ricostruzione del fabbricato	5 % dell'importo indennizzabile con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa
7	Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio	La somma assicurata con il limite del 50% per atti di terrorismo
8	Eventi Atmosferici	La somma assicurata, con il massimo di € 15.000 per impianti fotovoltaici
9	Colaggio acqua da impianti di estinzione	La somma assicurata
11	Enti all'aperto	La somma assicurata
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO		
12	Perdita pigioni	La somma assicurata
13/a), b	Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi	La somma assicurata
13/c)	Merci in refrigerazione in celle frigorifere per mancata erogazione energia elettrica	€ 2.000
14/a), b)	Merci in refrigerazione in celle frigorifere	La somma assicurata
14/c)	Merci in refrigerazione in celle frigorifere per mancata erogazione energia elettrica	€ 2.000
15	Ricorso terzi e/o locatari	La somma assicurata
16	Rischio locativo	La somma assicurata
17	Fenomeno elettrico in aumento	La somma assicurata
18	Spese demolizione e sgombero in aumento	La somma assicurata
19	Ricostruzione cose particolari in aumento	La somma assicurata
20	Dispersione liquidi	La somma assicurata
21/1	Grandine	€ 15.000 per annualità assicurativa
21/2	Sovraccarico neve	50 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci
21/3	Eventi atmosferici causati a fabbricati o tettoie aperti	5% della somma assicurata al fabbricato con il massimo di € 25.000 per annualità assicurativa
21/4	Eventi atmosferici causati a installazioni esterne	€ 15.000 per annualità assicurativa
21/5	Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio a enti mobili posti all'aperto	5% della somma assicurata alle partite merci, macchinari attrezzature e arredamento con il massimo di € 50.000 per annualità assicurativa
22	Grandine sui veicoli all'aperto	€ 1.000 per singolo veicolo e nei limiti della somma assicurata in caso di pluralità di veicoli danneggiati
23	Grandine sui veicoli all'aperto con reti protettive	€ 2.000 per singolo veicolo e nei limiti della somma assicurata in caso di pluralità di veicoli danneggiati
24	Trasporto merci ed attrezzature	La somma assicurata
25	Merci in aumento temporaneo	La somma assicurata
36	Onorari dei periti	5% del danno indennizzabile a termini di polizza con il massimo di € 10.000

Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni



DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 31 - VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

L'Assicurazione vale nell'ubicazione indicata in *Polizza*, entro i confini della Repubblica Italiana, salvo quanto previsto all'Art. 5 - I danni assicurati - punti 15 e 16.

Nel caso in cui l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

Per la garanzia Trasporto Merci ed Attrezzature, la copertura vale per la circolazione entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano.

In caso di aggravamento di *Rischio* vale quanto disposto all'Art. 214 - Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del *Rischio*.



ART. 32 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di *Sinistro* il *Contraente/Assicurato* deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di *Assimoco*;
- darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la *Polizza* oppure ad *Assimoco* entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza, salvo quanto previsto agli artt. 13 Merci in refrigerazione in banchi, armadi o mobili frigoriferi e 14 Merci in refrigerazione in celle frigorifere;
- 3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta del *Sinistro* e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad *Assimoco*;
- 4 conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del *Sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da *Assimoco* o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alle *Merci* deve mettere altresì a disposizione di *Assimoco* la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle *Merci* e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle *Merci*, sia finite che in corso di lavorazione.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

ART. 33 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da *Assimoco*. In caso di *Sinistro* spetta esclusivamente al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'*Assicurato* (se diverso dal *Contraente*) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'*Indennizzo* liquidato a termine di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al *Contraente* di richiedere il subentro dell'*Assicurato* in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del *Sinistro*.

ART. 34 - MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da *Assimoco*, o persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure,
- a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da *Assimoco* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al

Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A. Assirisk Commercianti Condizioni di Assicurazione 21 di 98

Set Informativo Mod. D AOF - ED. 09/2020 - Aggiornamento al 05/2025

Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 35 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il *Rischio*, nonché verificare se il *Contraente* e/o *Assicurato* abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di *Sinistro*;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *Sinistro*;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio. I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contradditorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per *Assimoco* ed uno per il *Contraente*.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 36 - ONORARI DEI PERITI

Assimoco si obbliga, nell'ambito della somma assicurata, in caso di Sinistro a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di Polizza, con il massimo di € 10.000.

Resta convenuto che il *Contraente* è tenuto a dimostrare ad *Assimoco* le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

ART. 37 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART. 38 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'Indennizzo.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

ART. 39 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- 1 le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge;
- 2 le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti,

purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo. Il diritto di rivalsa consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **Sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **Risarcimento**.

ART. 40 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE - VALORE A NUOVO

L'Assicurazione è prestata per il Valore a nuovo. Per Valore a nuovo si intende:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **Fabbricato** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Sono esclusi *Preziosi, Valori* e *Beni pregiati*, nonché fabbricati, macchinari o impianti in stato di inattività.

ART. 41 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Le garanzie di cui alla sezione Incendio sono prestate nella forma *Valore a nuovo* e più precisamente:

- 1 per *Fabbricati* si stima:
 - a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il *Fabbricato* assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
 - b) il deprezzamento subìto in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

- 2 per Macchinario, attrezzature ed arredamento si stima:
 - a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico;
 - b) il deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

- 3 per *Merci* si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
 - Nelle lavorazioni industriali le *Merci*, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del *Sinistro* e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
 - L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.
 - Se a seguito di *Sinistro* risultano danneggiate *Merci* vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti *Merci* illese, l'*Indennizzo* sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.
- per supplemento di indennità si stima l'importo che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per *Fabbricato*, *Macchinario*, *attrezzature ed arredamento*, determina l'indennità complessiva calcolata in base al *Valore a nuovo*.
 - Agli effetti dell'Art. 1907 del Codice Civile il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo *Valore a nuovo* è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - inferiore al rispettivo *Valore a nuovo* ma superiore al valore al momento del *Sinistro*, per cui risulta assicurata sola una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale Assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del *Sinistro*, diventa nullo. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse. Agli effetti dell'*Indennizzo* resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun *Fabbricato*, macchina od impianto, un importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti rispettivamente 1 e 2 sopra riportati. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

- 5 per *Beni pregiati* si stima il costo per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del *Sinistro*.
- **6** per titoli di credito si stabilisce che:
 - a) Assimoco, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - b) l'Assicurato deve restituire ad Assimoco l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'*Assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

NOTA BENE

Per *Valore a nuovo* s'intende una particolare formula assicurativa la quale prevede, in caso di legittimazione al *Risarcimento*, un rimborso di pari entità alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per la completa riparazione o comunque per il nuovo acquisto del bene oggetto della *Polizza*. Ha ad oggetto quindi il valore del bene, garantendone il *Risarcimento* senza tener conto del livello di degrado, o del rendimento economico o dell'uso del bene stesso.

ESEMPIO

Incendio Fabbricato con danno totale ad una pavimentazione in legno.

Costo di ripristino del pavimento: € 5.000;

Valore a stato d'uso del pavimento. € 3.500, supplemento dell'*Indennizzo* € 1.500; *Indennizzo* € 5.000.

ART. 42 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime effettuate con le modalità di cui all'Art. 41 - Determinazione dell'ammontare del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *Sinistro* le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, *Assimoco* risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del *Sinistro*.

Resta comunque convenuto fra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui:

- tale eccedenza risulti essere minore del 20%;
- l'ammontare del danno, calcolato con le modalità di cui all'Art. 41 Determinazione dell'ammontare del danno - comprensivo del supplemento d'indennità (al lordo di eventuali franchigie o scoperti che comunque verranno successivamente applicati per la determinazione dell'*Indennizzo*) non risulti essere superiore ad € 3.000.

Inoltre la disposizione non è operante per la partita *Merci* in quanto assicurata a *Primo Rischio Assoluto.*

ESEMPIO

Applicazione Regola Proporzionale:

Valore immobile: 100.000 €

Valore assicurato in *Polizza*: 50.000 €

In caso di Danno totale: *Indennizzo* pari a 50.000 €

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000: *Indennizzo* pari a 5.000 € (poiché in *Polizza*

l'Assicurato ha previsto un valore pari al 50% del valore dell'immobile)

ART. 43 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l'Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni

ART. 44 - ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO

In caso di *Sinistro* e su richiesta dell'*Assicurato* presentata almeno 60 gg. dopo la data di denuncia, *Assimoco* anticipa un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti in tale periodo.

Questo anticipo sull'Indennizzo sarà dovuto in presenza di tutte le cinque seguenti condizioni:

- 1 che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile sia superiore ad € 50.000;
- 2 che non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l'indennizzabilità del Sinistro;
- 3 che il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di Sinistro;
- 4 che non sussistano sull'immobile oggetto di Assicurazione vincoli, interessi di terzi e/o ipoteche;
- 5 che l'*Assicurato* non si trovi in stato fallimentare.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 500.000 qualunque sia l'ammontare stimato del *Sinistro*.

Nel caso in cui l'*Assicurazione* sia stipulata in base al *Valore a nuovo*, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante gli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Sezione Catastrofi Naturali

SEZIONE CATASTROFI NATURALI



ART. 45 - I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro **Familiari**, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

Tali beni possono essere:

- a) Fabbricati o porzione di Fabbricati adibiti ad attività commerciale e/o di Servizi nonché locati a terzi. Nel caso fosse assicurata una porzione di Fabbricato, l'Assicurazione comprende anche la quota delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune;
- b) Macchinario, attrezzature ed arredamento, purché nell'ambito di pertinenza dell'attività commerciale e/o di Servizi, compresi i Valori;
- c) Terreni

Se assicurate con la Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni è possibile assicurare le *Merci* nell'ambito di pertinenza dell'attività commerciale e/o di Servizi.

ART. 46 - CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Le garanzie sono operanti a condizione che il fabbricato, anche se non assicurato:

- sia adibito esclusivamente all'attività indicata in polizza, comprese tutte le operazioni complementari accessorie delle attività principali e necessarie alla stessa se non esplicitamente escluse;
 - Relativamente all'uso del *Fabbricato* le attività aggravanti il *Rischio*, diverse da quella esercitata, possono occupare una superficie inferiore a 1/3 dell'intera superficie complessiva dei piani del *Fabbricato* (compresi i sotterranei ma escluso il sottotetto).
- 2 sia ubicato nel territorio della Repubblica italiana;
- si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione;
- 4 sia stato costruito o ristrutturato o eventualmente modificato con le necessarie autorizzazioni edificatorie in maniera conforme alle stesse;
- siano rispettate le caratteristiche dichiarate in polizza relative a:
 - Attività assicurata
 - Materiale da costruzione:
 - Anno costruzione
 - Numero piani
 - Presenza piani interrati
 - Piano in cui si trova il rischio

ART. 47 - I DANNI ASSICURATI

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **Danni materiali** e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, anche se di proprietà di terzi, causati, da:

- 1 Terremoto
- 2 Alluvione, Inondazione, Esondazione
- 3 Franamento

Sono compresi:

- 4 i guasti cagionati per ordine dell'autorità e quelli arrecati dai soccorritori o da qualunque persona in quanto necessari per impedire o arrestare l'evento dannoso o per limitarne le conseguenze.
- 5 sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi quando tali circostanze sono connesse al diretto effetto di uno degli eventi garantiti sulle cose assicurate.

Nell'ambito delle somme assicurate sono inoltre comprese le spese per:

- 6 demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DI 230/95 e successive modifiche o integrazioni) fermo quanto previsto all'Art. 50 Limite massimo dell'Indennizzo;
- per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui rientranti nella categoria "pericolosi" di cui al D.lgs. 152/2006 e successive modifiche o integrazioni, fino alla concorrenza del 10 % di quanto complessivamente indennizzabile al punto precedente.

Sezione Catastrofi Naturali

Agli effetti della presente copertura assicurativa, i danni assicurati avvenuti durante la *Durata dell'Evento*, che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo evento (singolo *Sinistro*), purché avvenuti nel periodo di validità dell'*Assicurazione*.

Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



ART. 48 – I BENI NON ASSICURABILI

Assimoco non assicura:

- a) Fabbricati, macchinari e attrezzature e impianti non impiegati, a qualsivoglia titolo, per l'esercizio dell'attività d'impresa
- b) Fabbricati vuoti ed inoccupati;
- c) Fabbricati, macchinari e impianti in stato di inattività;
- d) Fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione;
- e) *Fabbricati* ubicati in paesi esteri e relativo contenuto;
- f) Fabbricati gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso edilizio sorto successivamente alla data di costruzione;
- g) macchinari, attrezzature ed arredamento in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione;
- h) Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici qualora già coperti da apposita Assicurazione.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 49 - I DANNI NON ASSICURATI

Assimoco non assicura i danni:

- a) che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b) conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- c) relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Relativamente all'evento Terremoto

- d) di penetrazione di acqua marina;
- e) da maremoto, marea, mareggiata
- f) da eruzione vulcanica, bradisismo e subsidenza;
- g) da valanghe e slavine
- h) da Alluvione, Inondazione, Esondazione in quanto coperti dalla specifica garanzia;
- i) di Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Relativamente all'evento Alluvione, inondazione, esondazione

- j) da Bombe d'acqua;
- k) da penetrazione di acqua marina;
- l) da maremoto, marea, mareggiata;
- m) da variazione della falda freatica;
- n) da intasamento, traboccamento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico quali fognature, se non direttamente correlati all'evento;
- o) da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- p) da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture;
- q) guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- r) di franamento, cedimento o smottamento del terreno in quanto coperti dalla specifica garanzia;
- s) a enti mobili all'aperto;
- t) alle *merci* poste in locali interrati o seminterrati;

Relativamente all'evento Franamento:

- u) da *Terremoto* in quanto coperti dalla specifica garanzia;
- v) da Alluvione, Inondazione, Esondazione in quanto coperti dalla specifica garanzia;
- w) da **Bombe d'acqua**;
- x) da eruzione vulcanica, bradisismo e subsidenza;
- y) da valanghe e slavine
- z) da distacco di roccia graduale
- aa) da errata valutazione dell'angolo naturale di declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- bb) da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente supportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche dello stesso

Sezione Catastrofi Naturali

ART. 50 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile, per nessun titolo *Assimoco* può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ESEMPIO

Evento terremoto con danno al fabbricato

Un *Terremoto* determina un *danno materiale* e diretto al *fabbricato* assicurato quantificato in 50.000 euro - Somma assicurata 1.200.000 euro.

Il contratto prevede l'applicazione di uno scoperto del 10 % con il minimo di 10.000 euro e un limite di indennizzo del 70% della somma assicurata

Limite massimo di indennizzo

Danno indennizzabile 50.000 euro

Scoperto 10 % = 5.000 euro elevato al minimo di 10.000 euro

Indennizzo = 50.000 euro – 10.000 euro = 40.000 euro

Limite di *Indennizzo* 70% della somma assicurata = 840.000 euro

Assimoco indennizzerà 40.000 euro.

ART. 51 - SCOPERTO E FRANCHIGIA

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione dello scoperto e limite di indennizzo dichiarato in polizza.

COSA SONO LA FRANCHIGIA E LO SCOPERTO

La *Franchigia* corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell'*Assicurato* e l'inserimento della stessa tra le clausole contrattuali consente di limitare l'entità del *Premio* assicurativo. Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 € e la *Franchigia* fissa è di 1.000 € l'*Indennizzo* sarà di 4.000 €.

Lo *Scoperto*, al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull'importo del danno accertato. Con la *Franchigia* e lo *Scoperto* anche il *Contraente* si fa carico di parte del *Rischio* che si possa verificare un evento dannoso e ciò comporta anche una riduzione del *Premio*.

ART. 52 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i Limiti di Indennizzo indicati nel seguente schema riepilogativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE CATASTROFI NATURALI			
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo	
47/1	Terremoto	La percentuale della somma assicurata indicata in polizza	
47/2	Alluvione, Inondazione, Esondazione	La percentuale della somma assicurata indicata in polizza	
47/3	Franamento	La percentuale della somma assicurata indicata in polizza	
47/6	demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro	15 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa	
47/7	demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati "pericolosi"	1,5 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa	



ART. 53 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

L'Assicurazione vale nell'ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana.

Nel caso in cui l'Attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto all'Art. 214 – Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del rischio.

Sezione Catastrofi Naturali



ART. 54 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di *Sinistro* il *Contraente/Assicurato* deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Assimoco;
- darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la *Polizza* oppure ad *Assimoco* entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta del *Sinistro* e l'entità approssimativa del danno.

 Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad *Assimoco*;
- 4 conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del *Sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da *Assimoco* o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alle *Merci* deve mettere altresì a disposizione di *Assimoco* la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle *Merci* e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle *Merci*, sia finite che in corso di lavorazione.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

ART. 55 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da *Assimoco*. In caso di *Sinistro* spetta esclusivamente al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'*Assicurato* (se diverso dal *Contraente*) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'*Indennizzo* liquidato a termine di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al *Contraente* di richiedere il subentro dell'*Assicurato* in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del *Sinistro*.

ART. 56 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da *Assimoco*, o persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure,
- a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da *Assimoco* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 57 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il *Rischio*, nonché verificare se il *Contraente* e/o *Assicurato* abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di *Sinistro*;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;

Sezione Catastrofi Naturali

4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio. I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contradditorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per *Assimoco* ed uno per il *Contraente*.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 58 - ONORARI DEI PERITI

Assimoco si obbliga, nell'ambito della somma assicurata, in caso di Sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di Polizza, con il massimo di € 10.000.

Resta convenuto che il *Contraente* è tenuto a dimostrare ad *Assimoco* le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

ART. 59 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART. 60 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'Indennizzo.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'*Assicurato* dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

ART. 61 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- 1 le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- 2 le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti,

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Il diritto di rivalsa consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **Sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **risarcimento**.

ART. 62 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE - VALORE A NUOVO

L'Assicurazione è prestata nella forma Valore a nuovo. Per Valore a nuovo si intende:

- per i Fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Sono esclusi Preziosi, Valori e Beni pregiati, nonché Fabbricati, macchinari o impianti in stato di inattività.

ART. 63 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Le garanzie di cui alla sezione Catastrofi naturali sono prestate nella forma *Valore a nuovo* e più precisamente:

- 1 per Fabbricati si stima:
 - a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il *Fabbricato* assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
 - b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Sezione Catastrofi Naturali

- 2 per *Macchinario*, *Attrezzature ed arredamento* si stima:
 - a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico;
 - deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

- **3** per *Merci* si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
 - Nelle lavorazioni industriali le *Merci*, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del *Sinistro* e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
 - L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.
 - Se a seguito di *Sinistro* risultano danneggiate *Merci* vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti *Merci* illese, l'*Indennizzo* sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.
- 4 per supplemento di indennità si stima l'importo che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per *Fabbricato*, *Macchinario*, *Attrezzature ed arredamento*, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "*Valore a nuovo*". Agli effetti dell'Art. 1907 del Codice Civile il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - superiore od eguale al rispettivo "Valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata sola una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale Assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del *Sinistro*, diventa nullo. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse. Agli effetti dell'*Indennizzo* resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun *Fabbricato*, macchina od impianto, un importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti rispettivamente 1 e 2 sopra riportati. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per *Assimoco*, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
- 5 per *Beni pregiati* si stima il costo per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del *Sinistro*.
- **6** per titoli di credito si stabilisce che:
 - a) **Assimoco**, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - b) l'Assicurato deve restituire ad Assimoco l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
 - Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'*Assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
- 7 Per i *Terreni* si stima il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A. Assirisk Commercianti Condizioni di Assicurazione 31 di 98

Set Informativo Mod. D A0F - ED. 09/2020 - Aggiornamento al 05/2025

Sezione Catastrofi Naturali

NOTA BENE

Per *Valore a nuovo* s'intende una particolare formula assicurativa che prevede, in caso di legittimazione al *risarcimento*, un rimborso di pari entità alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per la completa riparazione o comunque per il nuovo acquisto del bene oggetto della polizza.

Ha ad oggetto quindi il valore del bene, garantendone il *Risarcimento* senza tener conto del livello di degrado, o del rendimento economico o dell'uso del bene stesso.

ESEMPIO

Incendio *Fabbricato* con danno totale ad una pavimentazione in legno.

Costo di ripristino del pavimento: € 5.000;

Valore a stato d'uso del pavimento € 3.500; supplemento di *Indennizzo* € 1.500

Indennizzo: € 5.000

ART. 64 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime effettuate con le modalità di cui all'Art. 63 – Determinazione dell'ammontare del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *Sinistro* le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, *Assimoco* risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del *Sinistro*.

Resta comunque convenuto fra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui tale eccedenza risulti essere minore del 20%.

La presente non è operante per la partita *Terreni* e per la partita *Merci* in quanto assicurati a *Primo Rischio Assoluto*

ESEMPIO

Applicazione regola proporzionale:

Valore immobile: 100.000 €

Valore assicurato in polizza: 50.000 €

In caso di Danno totale: *Indennizzo* pari a 50.000 €

In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: *Indennizzo* pari a 5.000 € (poiché in *Polizza*

l'*Assicurato* ha previsto un valore pari al 50% del valore dell'immobile).

ART. 65 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l'Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

ART. 66 – PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE ANTICIPATA PARZIALE DEL DANNO Anticipo parziale del danno

Se i beni assicurati colpiti dal *sinistro* si trovano in un territorio per il quale è stato dichiarato lo *stato di ricostruzione* di rilievo nazionale, il *Contraente/Assicurato* può chiedere subito il pagamento di un anticipo pari al 30% del danno totale indennizzabile, stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato

Come si ottiene

- 1 Il *Contraente/Assicurato* deve inviare ad *Assimoco* la richiesta di anticipo entro 90 giorni dal *sinistro* insieme alla perizia che contiene la stima del danno, asseverata da un tecnico abilitato
- 2 Entro quindici giorni da quando ha ricevuto la richiesta, Assimoco effettua un sopralluogo per verificare:
 - lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali
 - che i danni siano stati causati direttamente dagli eventi calamitosi

Se non ci sono contestazioni sul danno e sul fatto che i danni esistenti siano stati direttamente causati dagli eventi calamitosi, *Assimoco* paga l'anticipo entro 5 giorni dal sopralluogo. In caso contrario, nello stesso termine di cinque giorni dal sopralluogo, *Assimoco* comunica al *Contraente/Assicurato* i motivi per i quali non ritiene di pagare l'anticipo richiesto.

3 Se il sopralluogo non è svolto entro il termine di quindici giorni indicato al punto 2), *Assimoco* paga l'anticipo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Restano valide le cause di nullità, annullabilità e risoluzione dell'*assicurazione*.

Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A. Assirisk Commercianti Condizioni di Assicurazione 32 di 98

Set Informativo Mod. D A0F – ED. 09/2020 – Aggiornamento al 05/2025

Sezione Catastrofi Naturali

La procedura descritta non impedisce ad **Assimoco**, dopo aver pagato l'anticipo, di proseguire con le verifiche e la liquidazione del danno, come previsto dalle condizioni di assicurazione.

Sezione Furto e rapina

SEZIONE FURTO E RAPINA



ART. 67 - I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro *Familiari*, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l. Tali beni possono essere:

 a) Macchinario, attrezzature ed arredamento e Merci, posti all'interno dei fabbricati nei quali si svolge l'attività Commerciale e/o di Servizi, compresi i Valori;

È inoltre possibile estendere la copertura assicurativa a:

- b) *Macchinario, attrezzature ed arredamento* e *Merci* posti all'aperto purché nell'ambito di pertinenza dell'attività Commerciale e/o di Servizi;
- c) Merci poste in vetrinette esterne, nell'ambito di pertinenza dell'attività Commerciale e/o di Servizi;
- d) Macchinario, attrezzature, arredamento e Merci durante la fase di trasporto dall'ubicazione assicurata all'ubicazione del cliente e viceversa;

ART. 68 - CARATTERISTICHE DEL RISCHIO E DEI MEZZI DI CHIUSURA

La garanzia è prestata – alle seguenti condizioni da ritenersi tutte essenziali:

- che i Locali abbiano pareti perimetrali e solai di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, Vetro antisfondamento, cemento anche non armato;
- b) che qualora il *Fabbricato* sia elevato ad un solo piano e la linea di gronda del *Tetto* sia situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, la copertura del *Tetto* sia in cemento armato o laterizio armato senza lucernari, o vetro cemento armato totalmente fisso;
- c) che ogni apertura verso l'esterno dei *Locali* contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *Vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900cm² e con lato minore non superiore a 18cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di *Furto* avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Nel caso in cui, al momento del *Sinistro*, venisse accertata l'esistenza di aperture diversamente protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità:

- **Assimoco** indennizzerà il danno a termini di **Polizza**, purché l'autore si sia introdotto nei **Locali** forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;
- Assimoco corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile, rimanendo lo Scoperto del 20% a carico del medesimo, nel caso in cui l'autore del Furto si sia introdotto nei Locali forzando mezzi di chiusura e protezioni difformi in modo peggiorativo rispetto a quelli sopra descritti.

ART. 69 - I DANNI ASSICURATI

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i **Danni materiali e diretti** ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- 1 Furto a condizione che l'autore si sia introdotto nei Locali contenenti le cose assicurate:
 - a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante

Sezione Furto e rapina

34 di 98

impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

 in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a Locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti casseforti e/o armadi corazzati o altro contenitore, *Assimoco* è obbligata soltanto se l'autore del *Furto*, dopo essersi introdotto nei *Locali* in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.

Sono parificati ai danni del *Furto* i guasti alle cose assicurate per commettere il *Furto* o per tentare di commetterlo.

2 Furto commesso:

- a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine purché fisse e le porte, vetrate purché efficacemente chiuse rimangono protette da solo vetro fisso;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di Addetti all'esercizio.
- **Rapina** od estorsione avvenute nei **Locali** quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei **Locali** stessi.

Assimoco indennizza altresì, nell'ambito della somma assicurata:

- **Macchinario, attrezzature, arredamento e Merci** affidate in custodia o lavorazione presso terzi, o presso fiere, mostre, esposizioni prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura e fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla specifica partita.
- **Cose particolari** fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita macchinario, attrezzature, arredamento e **Merci**, l'**Assicurazione** di questi enti copre esclusivamente le spese necessarie alla loro ricostruzione.
- 6 Valori:
 - a) comunque custoditi purché all'interno dei *Locali* dell'*Azienda*;
 - b) in conseguenza di *Rapina* o *Scippo* commessi all'esterno dei *Locali* precisati in *Polizza*, sulla persona dell'*Assicurato*, dei suoi dipendenti o *Familiari* durante il trasporto dei *Valori*; la garanzia è estesa al *Furto*, anche con destrezza, in seguito ad *Infortunio* o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i *Valori*. La garanzia è prestata con uno *Scoperto* del 10% per *Sinistro* e non vale se la persona che trasporta i *Valori* all'esterno del *Fabbricato* ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.
- 7 guasti cagionati dai ladri in occasione di *Furto* o *Rapina* e/o estorsione consumati o tentati, alle parti di *Fabbricato* costituenti i *Locali* che contengono le cose assicurate e dagli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dei *Locali* stessi, compresi impianti di allarme.
 - L'Assicurazione si intende operante, fino alla concorrenza di € 2.500 per Sinistro, per i guasti cagionati dai ladri.
- 8 atti vandalici commessi dai ladri alle cose assicurate (esclusi i *Valori*) nel tentativo di commettere o nel commettere il *Furto*, la *Rapina* e/o l'estorsione fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata *Merci, Macchinario, attrezzature ed arredamento*.

Assimoco presta inoltre la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti al precedente punto 1, anche se l'autore del **Furto** sia un dipendente del **Contraente** o dell'**Assicurato** e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del *Furto* non sia incaricato della custodia delle chiavi dei *Locali*, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni, di casseforti, armadi di sicurezza, o della sorveglianza interna dei *Locali* stessi;
- b) che il *Furto* sia commesso a *Locali* chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei *Locali* stessi.

Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



ART. 70 - VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA

L'Assicurazione è prestata per Valori custoditi in casseforti o armadi corazzati nei limiti della somma assicurata alla specifica partita ed in aumento a quanto automaticamente previsto in Polizza.

Per la garanzia Furto vale quanto disposto all'Art. 69 - I danni assicurati - punto 1.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Sezione Furto e rapina

ART. 71 - VALORI FUORI DA MEZZI CUSTODIA

L'Assicurazione è prestata per Valori fuori da Mezzi di custodia purché chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa.

Per la garanzia *Furto* vale quanto disposto all'Art. 69 - I danni assicurati - punto 1.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 72 - PORTAVALORI IN AUMENTO

La garanzia di cui all'Art. 69 - I danni assicurati – punto 6) b – *Valori* in conseguenza di *Rapina* o *Scippo* commessi all'esterno dei *Locali* precisati in *Polizza*, si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

ART. 73 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI IN AUMENTO

La garanzia di cui all'Art. 69 – I danni assicurati - punto 7 – guasti cagionati dai ladri si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

ART. 74 - ATTI VANDALICI IN AUMENTO

La garanzia di cui all'Art. 69 – I danni assicurati - punto 8 – atti vandalici si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

ART. 75 - ENTI ALL'APERTO

Assimoco indennizza il Furto a seguito di scasso dei sistemi di chiusura o protezione, del Macchinario, attrezzature ed arredamento e delle Merci (escluso in ogni caso rame ed alluminio) poste all'aperto nell'ambito dell'area pertinente al Fabbricato o al complesso immobiliare in cui è ubicata l'Azienda. Condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che detta area sia:

- fornita di illuminazione;
- b) completamente recintata da struttura in calcestruzzo armato o in laterizio di altezza da terra non inferiore a 2mt, oppure da inferriata metallica di altezza minima di 1,50mt murata su di una base in cemento o laterizi di altezza minima dal suolo di 30cm; i singoli elementi devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza. Gli ingressi siano muniti di cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno chiusi con serrature, lucchetti antistrappo o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture;
- c) protetta lungo tutto il perimetro da impianto automatico di allarme antifurto installato da Ditta specializzata e dotato di trasmissione a distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di vigilanza.

Il **Contraente/Assicurato** si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone. In caso di **Sinistro**, se l'impianto dovesse risultare non installato o non attivato, la Compagnia non sarà tenuta a pagare alcun **Indennizzo**. In caso di mancato funzionamento dell'impianto dovuto a fatto non attribuibile al

Contraente/Assicurato o agli incaricati della sorveglianza, Assimoco pagherà l'Indennizzo liquidato a termini di Polizza (già dedotto di eventuali franchigie o scoperti applicabili) nella misura dell'80% restando il rimanente 20% a carico del Contraente/Assicurato.

In nessun caso **Assimoco** indennizzerà per singolo **Sinistro** e annualità assicurativa un importo superiore al 25% della somma assicurata alla partita macchinario, attrezzatura ed arredamento e **Merci** con il massimo di € 20.000 per **Sinistro** e annualità assicurativa.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 76 - FURTO MERCI IN VETRINETTE ESTERNE

Assimoco indennizza il **Furto** consumato o tentato, compresi i relativi guasti cagionati dai ladri, subiti dalle **Merci** esposte in vetrinette esterne ad uso espositivo, non comunicanti con i **Locali** dell'**Azienda**. La garanzia è operante a condizione che l'autore del **Furto** abbia violato le vetrinette mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura o delle vetrinette stesse.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Sezione Furto e rapina

36 di 98

ART. 77 - TRASPORTO MERCI ED ATTREZZATURE

Assimoco indennizza i Danni materiali e diretti subiti da Merci e dagli attrezzi ed utensili connessi all'attività dell'Azienda durante il trasporto:

- su veicoli trasporto cose di massa a pieno carico fino a 35 q.li;
- su autovetture a condizione che i beni siano riposti nel bagagliaio e comunque non siano visibili dall'esterno

condotti dall'Assicurato stesso, dai suoi familiari o da uno dei suoi Addetti a seguito di sottrazione, mediante *Furto* o *Rapina*, anche dell'intero automezzo.

La garanzia è operante a condizione che:

- il trasporto avvenga in orari diurni, dalle ore 6.00 alle ore 21.00, nei giorni lavorativi esclusi comunque i festivi;
- b) il Furto venga perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo;
- c) durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli devono avere le portiere chiuse a chiave;
- che non siano state effettuate, o fatte effettuare, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione d) al veicolo, per qualsiasi motivo e che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto sia presentata immediata denuncia all'Autorità.

Per i soli casi di Furto dell'intero automezzo la garanzia è operante a condizione che:

durante le soste dei veicoli in Locali chiusi con mezzi appropriati, il Furto venga perpetrato mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura;

o in alternativa che:

siano installati e siano messi in funzione sul veicolo apparecchi antifurto e che in caso di Sinistro vengano immediatamente consegnate ad Assimoco - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'antifurto – tutte le chiavi del veicolo stesso, per i soli veicoli trasporto cose di massa a pieno carico fino a 35 q.li i dispositivi/sistemi devono essere conformi alla norma CEI (Comitato Elettronico Italiano) 79/17 con I, II o III livello di prestazione.

Assimoco non indennizza i danni subiti da Valori, oggetti in materiale prezioso, gioielli, polvere da sparo, *Beni pregiati*, animali vivi, piante vive, pelli, pellicce, medicinali/farmaceutici.

La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

In caso di danno agli attrezzi e agli utensili l'Indennizzo sarà determinato in base al valore allo stato d'uso.

Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 78 - MERCI IN AUMENTO TEMPORANEO

Assimoco, nei seguenti periodi temporali, assicura:

- dalle ore 00.00 del 1° giugno fino alle ore 24.00 del 31 agosto per ciascun anno solare;
- dalle ore 00.00 del 1° novembre fino alle ore 24.00 del 31 gennaio per ciascun anno solare un'ulteriore somma assicurata, in aumento a quanto previsto alla partita Merci qualora operante, per gli eventi garantiti dalla presente sezione.

La somma complessivamente assicurata tra le partite *Merci* e *Merci* in aumento temporaneo non potrà essere superiore ad € 100.000.

Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 79 - DISTRIBUTORI SELF SERVICE

Qualora l'attività assicurata sia operativa 24 ore su 24 attraverso l'utilizzo di distributori automatici, fissati saldamente al suolo o ai muri del Fabbricato, Assimoco indennizza i guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto consumato o tentato ai distributori e agli eventuali infissi posti a protezione degli stessi. Sono comprese nella somma assicurata le *Merci* e i *Valori* contenuti nei distributori assicurati fino

ad un massimo del 10% della somma assicurata alla presente partita.

Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



ART. 80 - I BENI NON ASSICURABILI

Assimoco NON assicura:

- le *Merci* rame ed alluminio in genere;
- Macchinario, attrezzature ed arredamento qualora già coperti da apposita Assicurazione.

Sezione Furto e rapina



LIMITI DI COPERTURA

ART. 81 - I DANNI NON ASSICURATI

Assimoco non assicura i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, rivolte, insurrezioni, confische, requisizione;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave;
- c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - 1 persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i Locali contenenti le cose assicurate o Locali con questi comunicanti;
 - 2 persone del fatto delle quali l'*Assicurato* od il *Contraente* deve rispondere;
 - 3 incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei *Locali* che le contengono;
 - 4 persone legate al *Contraente* o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.
- verificatisi da *Furto* avvenuto quando i *Locali* contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. In tal caso la garanzia è sospesa dal 45° giorno;
- e) i danni indiretti non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

ART. 82 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 83 - SCOPERTO PER ENTI DI CATEGORIA MERCEOLOGICA

Relativamente alla partita *Macchinario*, *attrezzature ed arredamento* e *Merci*, l'*Indennizzo* verrà corrisposto previa detrazione, per ogni *Sinistro*, di uno *Scoperto* pari al 10% dell'importo indennizzabile, con il minimo di € 300 qualora la garanzia riguardi una delle seguenti attività: Abbigliamento (escluso pellicce)

Articoli per agricoltura, concimi, fertilizzanti, mangimi, antiparassitari, fitofarmaci, anticrittogramici Articoli per l'infanzia (escluso abbigliamento)

Articoli per l'infanzia (compreso abbigliamento)

Argenteria

Formaggi duri (deposito di)

Bar (compresa rivendita tabacchi e/o Valori e/o ricevitoria)

Bazar (esclusi Preziosi, pirici e materie plastiche espanse e alveolari)

Elettrodomestici con audiovisivi (solo commercio)

Elettronica (solo commercio)

Foto-ottica

Impianti e/o pannelli fotovoltaici e/o solari (solo commercio)

Macchine d'ufficio (solo commercio)

Materiali elettrici

Maglieria

Pelletterie

Radio – TV – registratori e accessori

Sport - vendita articoli sportivi (compreso abbigliamento)

Tabaccherie, articoli per fumatori anche con ricevitoria, rivendita carte telefoniche e Valori bollati Negozio self service senza presenza personale

Prodotti chimici e altri prodotti intermedi

Distributori carburante senza autolavaggio senza bar, tabacchi, valori bollati, market Distributori carburante senza autolavaggio con bar, tabacchi, valori bollati, market

COOPERATIVE

Cooperativa per la commercializzazione di olio sfuso

Cooperativa per il confezionamento e commercializzazione olio con propri marchi

ART. 84 - SCOPERTO PER VEICOLI RICOVERATI

Qualora il *Furto* o la *Rapina* sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli ricoverati che si trovano nei *Locali* indicati in *Polizza* o nell'area in uso al *Contraente* od all'*Assicurato*, *Assimoco* corrisponderà la somma liquidata a termini di *Polizza*, sotto detrazione dello *Scoperto* del 20% che rimarrà a carico dell'*Assicurato* stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'*Indennizzo*, farlo assicurare da altri.

Sezione Furto e rapina

Detto *Scoperto*, se operante in concomitanza con altro *Scoperto* eventualmente previsto dalla *Polizza*, viene elevato al 25% ed assorbe il precedente, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una *Franchigia*, fermo lo *Scoperto* del 20% la *Franchigia* verrà considerata minimo assoluto.

Pertanto, nel caso di *Assicurazione* presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile senza tener contro della *Franchigia* che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

ART. 85 - COESISTENZA DI PIÙ SCOPERTI

In concomitanza di due o più scoperti previsti in *Polizza*, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Qualora sia prevista una *Franchigia*, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

ART. 86 - MEZZI DI CHIUSURA RINFORZATI

A deroga di quanto previsto dall'Art. 68 - Caratteristiche del rischio e dei Mezzi di Chiusura, l'**Assicurazione** è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei **Locali** contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10mm, senza luci di sorta, chiusi con serratura di sicurezza azionati catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50cm e 18cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400cm².

Assimoco non indennizza salvo diversamente convenuto i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture. Nel caso in cui, al momento del Sinistro venisse accertata l'esistenza di aperture diversamente protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità:

- Assimoco indennizzerà il danno a termini di Polizza, purché l'autore si sia introdotto nei Locali
 forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;
- Assimoco corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo indennizzabile, rimanendo lo Scoperto del 25% a carico del medesimo, nel caso in cui l'autore del Furto si sia introdotto nei Locali forzando mezzi di chiusura e protezioni difformi a quelli sopra descritti.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 87 - IMPIANTO D'ALLARME (REQUISITI IMQ)

Il *Contraente/Assicurato* dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia del contratto:

- a) che i Locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l'IMQ;
- che si impegna a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme sopra descritto ed a attivarlo ogni qualvolta nei suddetti *Locali* non vi sia presenza di persone;
- che ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l'IMQ, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- d) che farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche;

e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasti, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.

In caso di *Sinistro*, se l'impianto dovesse risultare non installato o non attivato, *Assimoco* non sarà tenuta a pagare alcun *Indennizzo*.

Sezione Furto e rapina

In caso di mancato funzionamento dell'impianto dovuto a fatto non attribuibile al **Contraente/Assicurato** o agli incaricati della sorveglianza, **Assimoco** pagherà l'**Indennizzo** liquidato a termini di **Polizza** (già dedotto di eventuali franchigie o scoperti applicabili) nella misura dell'80% restando il rimanente 20% a carico del **Contraente/Assicurato**.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 88 - IMPIANTO D'ALLARME GENERICO

Il *Contraente/Assicurato* dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, che i *Locali* contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto installato da Ditta specializzata.

Il **Contraente/Assicurato** si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti **Locali** non vi sia presenza di persone.

In caso di *Sinistro*, se l'impianto dovesse risultare non installato o non attivato, *Assimoco* non sarà tenuta a pagare alcun *Indennizzo*.

In caso di mancato funzionamento dell'impianto dovuto a fatto non attribuibile al

Contraente/Assicurato o agli incaricati della sorveglianza, Assimoco pagherà l'Indennizzo liquidato a termini di Polizza (già dedotto di eventuali franchigie o scoperti applicabili) nella misura dell'80% restando il rimanente 20% a carico del Contraente/Assicurato.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 89 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i Limiti di Indennizzo indicati nel seguente schema riepilogativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE FURTO E RAPINA				
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia/Scoperto	
69	Furto, rapina	La somma assicurata		
69/4	Macchinario, attrezzature, arredamento e merci presso terzi, fiere, mostre ed esposizioni	5 % della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzature, arredamento e merci	Scoperto 20 % in caso di furto attraverso mezzi di chiusura difformi a quanto previsto in polizza	
69/5	Cose particolari	20 % della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzature, arredamento e merci		
69/6 a)	Valori comunque custoditi	10% della somma assicurata alla partita Macchinari, attrezzature,		
69/6 b)	Portavalori	arredamento e Merci con il massimo di € 2.500 per sinistro		
69/7	Guasti cagionati dai ladri	€ 2.500 per sinistro	==	
69/8	Atti vandalici	15 % della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzature, arredamento e merci	==	
	OPZIONI CO	N PAGAMENTO DI UN PREMIO AGG	GUNTIVO	
70	Valori in mezzi di custodia	La somma assicurata	Scoperto 20 % in caso di furto attraverso mezzi di chiusura difformi a quanto previsto in polizza	
71	Valori fuori da mezzi di custodia	La somma assicurata	Scoperto 10 % per rapina	
72	Portavalori in aumento	La somma assicurata	Scoperto 10 %	
73	Guasti cagionati dai ladri in aumento	La somma assicurata	==	
74	Atti vandalici in aumento	La somma assicurata	==	
75	Enti all'aperto	25% della somma assicurata alla partita Macchinario, attrezzatura ed arredamento e Merci con il massimo di € 20.000 per annualità assicurativa	Scoperto 20 % in caso di mancato funzionamento dell'impianto dovuto a fatto non attribuibile al Contraente / Assicurato o degli incaricati della sorveglianza	

Assirisk Commercianti

Sezione Furto e rapina

Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia/Scoperto
76	Furto merci in vetrinette esterne	La somma assicurata	==
77	Trasporto Merci e attrezzature	La somma assicurata	€ 500
78	Merci in aumento temporaneo	La somma assicurata	Scoperto 20 % in caso di mezzi di chiusura difformi
79	Distributori Self Service	La somma assicurata con il massimo del 10 % della somma stessa per Merci e Valori	€ 500
83	Scoperto per enti di categoria merceologica	==	Scoperto 10 % con il minimo di € 300
84	Scoperto per veicoli ricoverati	==	Scoperto 20 %
85	Coesistenza di più scoperti	==	Massimo 25 % in concomitanza di più scoperti
86	Mezzi di chiusura rinforzati	==	Scoperto 25 % in caso di mezzi di chiusura difformi
87	Impianto di allarme (requisiti IMQ)	==	Scoperto 20 % in caso di mancato funzionamento dell'impianto
88	Impianto di allarme generico	==	Scoperto 20 % in caso di mancato funzionamento dell'impianto



ART. 90 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

L'Assicurazione vale nell'ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana. Nel caso in cui l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

Per la garanzia Trasporto Merci ed Attrezzature, la copertura vale per la circolazione entro i confini della Repubblica Italiana.

In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto all'Art. 214 - Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del Rischio.



ART. 91 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di *Sinistro* il *Contraente/l'Assicurato* deve:

- darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza oppure ad Assimoco entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- fornire ad Assimoco, o all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Le spese sostenute per adempiere alle incombenze di cui alle lettere c) e d) sono a carico di Assimoco in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Assimoco provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto e cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad *Indennizzo*;
- dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del Sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere a disposizione della Compagnia e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Compagnia ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Sezione Furto e rapina

ART. 92 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da *Assimoco*. In caso di *Sinistro* spetta esclusivamente al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'*Assicurato* (se diverso dal *Contraente*) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'*Indennizzo* liquidato a termine di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al *Contraente* di richiedere il subentro dell'*Assicurato* in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del *Sinistro*.

ART. 93 - MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da *Assimoco*, o persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure,
- a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da *Assimoco* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività anche se ridotta svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 94 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il *Rischio*, nonché verificare se il *Contraente* e/o *Assicurato* abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di *Sinistro*;
- **3** verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *Sinistro*;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio. I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contradditorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per *Assimoco* ed uno per il *Contraente*.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 95 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART. 96 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'Indennizzo.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

Sezione Furto e rapina

42 di 98

ART. 97 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la **Regola Proporzionale** prevista dalle normi vigenti.

NOTA BENE

Cosa significa *Primo rischio assoluto*?

L'Assicurazione a **Primo rischio assoluto** è la forma di **Assicurazione** che impegna **Assimoco** ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la **Regola Proporzionale**.

Esempio applicazione Primo rischio assoluto

Valore immobile: 100.000 €

Valore assicurato in *Polizza*: 50.000 € (massimo danno che l'*Assicurato* ritiene di poter subire in

caso di *Sinistro*)

In caso di Danno totale: *Indennizzo* pari a 50.000 € (massima esposizione) In caso di Danno parziale ad es. di 10.000 €: *Indennizzo* pari a 10.000 €

ART. 98 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- 1 per *Macchinario, attrezzature ed arredamento* è pari al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del *Sinistro* o per sostituire le cose sottratte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento;
- 2 per Beni pregiati è pari al costo per sostituire le cose sottratte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del Sinistro; per ciascun oggetto danneggiato non sono riconosciuti costi di riparazione o restauro superiori al costo di sostituzione dell'oggetto stesso;
- 3 per le *Merci* il danno è pari alla differenza tra il loro valore stimato al momento del *Sinistro* in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) e il valore del residuo.

Nelle lavorazioni industriali le *Merci* sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del *Sinistro* e degli oneri fiscali se dovuti; qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

- 4 per i titoli di credito, si stabilisce che:
 - a) **Assimoco**, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
 - b) l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'**Assicurazione** vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 99 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad Assimoco appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Assimoco se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi ad Assimoco l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose medesime. Se invece Assimoco ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso da Assimoco per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, Assimoco è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del Sinistro.

L'Assicurato ha la facoltà di abbandonare ad Assimoco le cose rubate che vengano ritrovate trascorsi 4 mesi dalla data di avviso del Sinistro anche se lo stesso non è stato ancora indennizzato.

Sezione Furto e rapina

ART. 100 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di *Sinistro* le somme assicurate con le singole partite di *Polizza* ed i relativi limiti di *Indennizzo*, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di *Assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di *Premio*. Qualora a seguito del *Sinistro* stesso *Assimoco* decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *Premio* netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Su richiesta del *Contraente* e previo esplicito consenso della Compagnia dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il *Contraente* corrisponderà il rateo di *Premio* relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di *Assicurazione* in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di *Assimoco* di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 226 - Recesso in caso di *Sinistro*.

ART. 101 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l'Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Sezione Cristalli

SEZIONE CRISTALLI

Assirisk Commercianti



ART. 102 - I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro *Familiari*, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

- Tali beni possono essere:
 a) Lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi), piane o curve, sia fisse che movibili su
- cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
 b) *Lastre* costituenti insegne, anche se di materiale plastico rigido, anche poste all'esterno dei
- Lastre costituenti insegne, anche se di materiale plastico rigido, anche poste all'esterno de fabbricati purché nell'area di pertinenza dell'Azienda, a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni.

ART. 103 - I DANNI ASSICURATI

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a risarcire:

- a) le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l'installazione, necessarie per la sostituzione delle *Lastre*, anche di terzi, rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
- b) le spese per la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento dei residuati del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata.



COSA NON È ASSICURATO

ART. 104 - I BENI NON ASSICURABILI

Assimoco non assicura:

- a) le *Lastre* oggetto di compravendita;
- b) i lucernari;
- c) le *Lastre* aventi valore artistico e/o d'antiquariato.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 105 - I DANNI NON ASSICURATI

Assimoco non indennizza i danni:

- a) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del *Fabbricato*, crollo totale o parziale del *Fabbricato*;
- b) determinati da dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- c) derivanti da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
- d) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- f) derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione;
- g) alle sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei *Locali* nei quali si svolge l'attività esercitata;
- i) derivanti da eventi indennizzabili a termini della Sezione Incendio, Eventi Naturali E Altri Danni Ai Beni e della sezione *Furto* e *Rapina*, se operanti.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di **Polizza**.

ART. 106 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 107 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i *limiti di Indennizzo* e/o con l'applicazione della *Franchigia/Scoperto* indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE CRISTALLI			
Art./Comma	Art./Comma Garanzia Limite indennizzo		Franchigia/Scoperto
103	Ogni causa	€ 2.000 per singola lastra con il massimo di € 1.000 per le insegne comprensivi delle eventuali spese di demolizione, sgombero e smaltimento.	€ 250

Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A. Assirisk Commercianti Condizioni di Assicurazione 45 di 98

Set Informativo Mod. D A0F - ED. 09/2020 - Aggiornamento al 05/2025

Sezione Cristalli



ART. 108 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

L'Assicurazione vale nell'ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana.



ART. 109 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso scritto all'Intermediario ai cui è assegnata la *Polizza* oppure ad *Assimoco* entro cinque giorni da quello in cui il *Sinistro* si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Il *Contraente* o l'*Assicurato* ha inoltre l'obbligo di conservare i residui del *Sinistro* fino alla liquidazione del danno e di fornire tutte le indicazioni, indizi o prove in suo potere sulle cause e sulle circostanze del *Sinistro* onde contribuire all'accertamento del fatto e delle eventuali responsabilità.

ART. 110 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da *Assimoco*. In caso di *Sinistro* spetta esclusivamente al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'*Assicurato* (se diverso dal *Contraente*) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'*Indennizzo* liquidato a termine di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al *Contraente* di richiedere il subentro dell'*Assicurato* in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del *Sinistro*.

ART. 111 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da *Assimoco*, o persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure,
- a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da Assimoco ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 112 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il *Rischio*, nonché verificare se il *Contraente* e/o *Assicurato* abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di *Sinistro*;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio. I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contradditorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per *Assimoco* ed uno per il *Contraente*.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Sezione Cristalli

ART. 113 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART. 114 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'Indennizzo.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'*Assicurato* dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

ART. 115 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti,

purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo. Il diritto di rivalsa consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **Sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **Risarcimento**.

ART. 116 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la **Regola Proporzionale** prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

NOTA BENE

Cosa significa Primo rischio assoluto?

L'Assicurazione a **Primo rischio assoluto** è la forma di **Assicurazione** che impegna la compagnia assicuratrice ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la **Regola Proporzionale**.

Esempio applicazione Primo rischio assoluto

Valore immobile: 100.000 €

Valore assicurato in *Polizza*: 50.000 € (massimo danno che l'*Assicurato* ritiene di poter subire in

caso di Sinistro)

In caso di Danno totale: *Indennizzo* pari a 50.000 € (massima esposizione) In caso di Danno parziale ad es. di 10.000 €: *Indennizzo* pari a 10.000 €

ART. 117 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato in base alle spese occorrenti per il rimpiazzo delle *Lastre* danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche.

ART. 118 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l'Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Sezione Elettronica

SEZIONE ELETTRONICA



ART. 119 - I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro **Familiari**, che collaborano con Assicura Agenzia Srl. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

Tali beni possono essere:

Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, *Conduttori esterni*, stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, pese e bilance, modem, scanner, plotter, elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio esclusivo di singole macchine, server, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, router.

Il tutto ad uso esclusivo dell'*Azienda*, purché non oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione, né in semplice deposito.

ART. 120 - I DANNI ASSICURATI

Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i Danni materiali e diretti:

- 1 causati alle Apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
- 2 derivanti dal *Furto* delle *Apparecchiature elettroniche*, a condizione che l'autore si sia introdotto nei *Locali* contenenti le cose assicurate:
 - a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiave false, di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a *Locali*

Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 121 – CARATTERISTICHE DEL RISCHIO E DEI MEZZI DI CHIUSURA

La garanzia di cui al punto 2 dell'articolo precedente è prestata alle seguenti condizioni essenziali per la sua operatività:

- a) che i beni assicurati siano riposti all'interno di fabbricati aventi pareti perimetrali e solai di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, *Vetro antisfondamento*, cemento anche non armato.
- b) qualora il *Fabbricato* sia elevato ad un solo piano e la linea di gronda del *Tetto* sia situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, la copertura del *Tetto* deve essere in cemento armato o laterizio armato senza lucernari, o vetro cemento armato totalmente fisso.
- c) che ogni apertura verso l'esterno dei Locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900cm² e con lato minore non superiore a 18cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100cm². Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di *Furto* avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Sezione Elettronica

Nel caso in cui, al momento del *Sinistro* venisse accertata l'esistenza di aperture diversamente protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità:

- Assimoco indennizzerà il danno a termini di Polizza, purché l'autore si sia introdotto nei Locali
 forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;
- Assimoco corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile, rimanendo lo Scoperto
 del 20% a carico del medesimo, nel caso in cui l'autore del Furto si sia introdotto nei Locali forzando
 mezzi di chiusura e protezioni difformi in modo peggiorativo rispetto a quelli sopra descritti.

ART. 122 - APPARECCHI DI PROTEZIONE E STABILIZZAZIONE

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che le apparecchiature siano protette da apparecchi di protezione e di stabilizzazione richiesti dal costruttore e conformi alle sue indicazioni.

In caso di inesistenza, mancato allacciamento o mancato funzionamento **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** applicando le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



ART. 123 - SUPPORTI DATI

Assimoco indennizza, in casi di danno materiale e diretto causato ai Supporti dati indennizzabile in base alla presente sezione, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi, dall'ultima copia di sicurezza effettuata, ferme restando quanto previsto all'Art. 128 – I danni non assicurati.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore o a cestinatura per svista.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 124 - MAGGIORI COSTI

Qualora ne sia stata indicata in *Polizza* la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo *Premio* viene convenuto quanto segue:

 a) in caso di *Sinistro*, indennizzabile a termine della presente sezione che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, *Assimoco* indennizza i maggiori costi sostenuti dall'*Assicurato*, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi.

Assimoco non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- b) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- c) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'*Assicurato* per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- e) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò se non altrimenti convenuto anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori *Danni materiali e diretti* ad un impianto o apparecchio assicurato;
- f) danni ai supporti dati;
- g) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
- h) Il periodo d'*Indennizzo* sopraindicato per ogni singolo *Sinistro* inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima di 180 giorni.

Assimoco risponde per singolo **Sinistro** e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di **Indennizzo**. **Assimoco** riconosce inoltre la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di **Indennizzo** effettivamente utilizzato.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Sezione Elettronica

ART. 125 - IMPIEGO MOBILE

Assimoco indennizza i **Danni materiali e diretti** causati alle **Apparecchiature elettroniche** ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione del **Rischio** indicata in **Polizza**, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico entro i confini del territorio italiano a condizione che:

- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in *Polizza*;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
- il loro trasporto sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'*Assicurato* ed indicata in *Polizza*.

Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi. Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature devono essere riposte nelle custodie di cui sono dotati.

La garanzia *Furto*, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di *Tetto* rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 126 - PROGRAMMI STANDARD IN LICENZA D'USO

Assimoco indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti, o sottratti in caso di danno materiale e diretto indennizzabile a termini della presente sezione ai supporti dove sono memorizzati.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro 12 mesi dal Sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.



ART. 127 - I BENI NON ASSICURABILI

Assimoco non assicura:

- a) le Apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito;
- b) le *Apparecchiature elettroniche* costruite da oltre 10 anni dalla data del *Sinistro*;
- c) i telefoni cellulari, smartphone, tablet, smartwatch.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 128 – I DANNI NON ASSICURATI

Assimoco non indennizza i danni:

- a) causati con dolo dell' Assicurato e del Contraente;
- causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del *Fabbricato*, crollo totale o parziale del *Fabbricato*;
- c) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- e) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- i) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;

Gruppo Assimoco
Assimoco S.p.A. Assirisk Commercianti Condizioni di Assicurazione 50 di 98

Set Informativo Mod. D A0F - ED. 09/2020 - Aggiornamento al 05/2025

Sezione Elettronica

j) attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza*, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;

- ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- da smarrimenti od ammanchi;
- m) derivanti da eventi indennizzabili a termini della sezione incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della sezione *Furto* e *Rapina*, se operanti.

Assimoco non indennizza altresì i danni causati da o dovuti a:

- n) uso e abuso di Internet o sistemi similari;
- o) qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni;
- p) qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "Cavallo di Troia" o problemi similari;
- q) uso o abuso di qualsiasi indirizzo Internet, siti Web o sistemi similari;
- r) qualsiasi dato o altre informazioni situati su siti Web o sistemi similari;
- s) qualsiasi perdita di dati o danni a qualsiasi sistema informatico, incluso ma non limitato a hardware o software;
- t) funzionamento o disfunzione di Internet o sistemi similari, o di qualsiasi indirizzo Internet, sito Web o sistemi;
- u) qualsiasi violazione, intenzionale o no, di qualsiasi diritto d'autore (incluso ma non limitato a marchi registrati, diritti d'autore o brevetti).

ART. 129 – ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESE NEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE TECNICA

Assimoco non indennizza i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dall'**Assicurato**.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- d) aggiornamento tecnologico dell'impianto.

ART. 130 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino a seguito di variazione di valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica ed acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

ART. 131 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 132 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i *limiti di Indennizzo* e/o con l'applicazione della *Franchigia/Scoperto* indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE ELETTRONICA			
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia/Scoperto
120/1	Ogni causa	La somma assicurata	€ 150
120/1	Danni a componenti elettrici / elettronici / elettromeccanici senza palese riscontrabilità di cause esterne	La somma assicurata	Scoperto 5% con il minimo di € 1.000

51 di 98

Set Informativo Mod. D A0F - ED. 09/2020 - Aggiornamento al 05/2025

Assirisk Commercianti

Sezione Elettronica

Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo - €	Franchigia/Scoperto	
120/1	Danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica	La somma assicurata	franchigia €150,	
			Elevata a € 300 in caso in cui gli apparecchi di protezione e di stabilizzazione non risultino contestualmente danneggiati.	
			Elevata a scoperto 5% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 500 in caso di inesistenza o mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione.	
120/2	Furto	La somma assicurata	scoperto 20 % dell'importo indennizzabile nel caso in cui l'autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura difformi ai requisiti minimi previsti in polizza.	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO				
123	Supporto dati	La somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 150	
124	Maggiori costi	Importo giornaliero convenuto in polizza con il massimo di 180 giorni	3 giorni	
125	Impiego Mobile	La somma assicurata	Scoperto 25% con il minimo di € 200	
126	Programmi standard in licenza d'uso	La somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 150	



ART. 133 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

L'Assicurazione vale nell'ubicazione indicata in *Polizza*, entro i confini della Repubblica Italiana. Nel caso in cui l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di *Rischio* vale quanto disposto all'Art. 214 - Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del Rischio.



ART. 134 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE /ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* devono:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di *Assimoco*;
- darne avviso scritto all'Intermediario che ha rilasciato la *Polizza* oppure ad *Assimoco* entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta del *Sinistro* e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad *Assimoco*;
- 4 conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; Assimoco si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta di Assimoco, l'Assicurato decade dal diritto all'Indennizzo;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del *Sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

ART. 135 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da *Assimoco*. In caso di *Sinistro* spetta esclusivamente al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'*Assicurato* (se diverso dal *Contraente*) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'*Indennizzo* liquidato a termine di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al *Contraente* di richiedere il subentro dell'*Assicurato* in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del *Sinistro*.

Sezione Elettronica

ART. 136 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da *Assimoco*, o persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure,
- a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da *Assimoco* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 137 – COMPITI DEI PERITI E ONORARI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il *Rischio*, nonché verificare se il *Contraente* e/o *Assicurato* abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di *Sinistro*;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio. I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contradditorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per *Assimoco* ed uno per il *Contraente*.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Assimoco si obbliga, nell'ambito della somma assicurata, in caso di Sinistro a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di Polizza, con il massimo di € 10.000.

Resta convenuto che il *Contraente* è tenuto a dimostrare ad *Assimoco* le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

ART. 138 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART. 139 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'Indennizzo.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'**Assicurato** dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

Sezione Elettronica

ART. 140 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE - VALORE A NUOVO

L'*Assicurazione* è prestata:

- a) a *Valore intero* e a nuovo per le garanzie previste all'Art. 120 I danni Assicurati intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
- a Primo rischio assoluto per le opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo e cioè fino alla concorrenza della somma assicurata senza l'applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

ART. 141 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, la determinazione del danno avviene separatamente per ogni partita di *Polizza* secondo le seguenti norme:

Per Apparecchiature elettroniche:

- A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del *Sinistro*, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *Sinistro*;
 - 2 si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del *Sinistro*.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) - 1) diffalcato dell'importo come ad A) - 2) a meno che **Assimoco** non si avvalga delle facoltà di cui all'Art. 134 – Cosa deve fare il **Contraente** in caso di **Sinistro** - punto 4), in tal caso l'**Indennizzo** sarà pari all'importo stimato come ad A) - 1).

- B) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
 - si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal Sinistro stesso;
 - 2 si stima il valore ricavabile dai residui.

L'*Indennizzo* massimo sarà pari all'importo stimato come a B) - 1), diffalcato dell'importo stimato come a B) - 2).

Questa stima riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato
 o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio, oppure
 sia disponibile un prodotto di pari caratteristiche, prestazione o rendimento.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

- 3 si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del *Sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B3, diffalcato dell'importo stimato come a B4.

Assimoco ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'Indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in Polizza.

Per Supporti dati:

Assimoco indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi. Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal **Sinistro** vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dei dati privi di informazione.

Sezione Elettronica

ESEMPIO

In occasione di un *Sinistro Incendio* vengono danneggiati degli hard disk nei quali sono contenuti i documenti aziendali.

L'*Indennizzo* sarà pari al costo di riacquisto degli hard disk e alle spese sostenute per recuperare e reinserire i dati nei supporti.

Se esistono copie di backup e quindi il recupero e reinserimento non è necessario oppure se non viene effettuato entro 12 mesi dal *Sinistro*, *Assimoco* indennizzerà solo il costo di riacquisto, come da fattura, degli hard disk.

ART. 142 – ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Per le garanzie previste all'Art. 120 - I danni assicurati se dalle stime effettuate con le modalità di cui all'Art. 141 - Determinazione dell'ammontare del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *Sinistro* le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, *Assimoco* risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del *Sinistro*.

Resta comunque convenuto fra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui tale eccedenza risulti essere minore del 15%.

ESEMPIO

Applicazione Regola Proporzionale:

Valore *Apparecchiature elettroniche*: 10.000 €

Valore assicurato in Polizza: 5.000€

In caso di Danno totale: *Indennizzo* pari a 5.000 €

In caso di Danno parziale ad es. di 1.000€: *Indennizzo* pari a 500 € (poiché in *Polizza* l'*Assicurato*

ha previsto un valore pari al 50% dell'Apparecchiature elettroniche)

ART. 143 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l'Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Sezione Responsabilità Civile

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE



ART. 144 - DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

Assimoco assicura i correntisti delle Banche, gli associati agli intermediari ed i dipendenti dei distributori, inclusi i loro *Familiari*, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

I destinatari sono tutelati per danni involontariamente cagionati a terzi:

- collegati all'attività svolta, compresa la conduzione dei fabbricati;

I destinatari possono inoltre essere tutelati:

- per le lesioni subite dai prestatori di lavoro;
- per la responsabilità derivante dalla proprietà dei fabbricati.

ART. 145 - I DANNI ASSICURATI - RCT

1 Responsabilità Civile verso Terzi

Assimoco tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni corporali (morte e lesioni personali) e di Danni materiali (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati), involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per Danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all'attività per le quali è prestata l'Assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.

L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) è estesa i Danni corporali e materiali cagionati a terzi in conseguenza dell'esercizio delle seguenti attività:

- a) operazioni di ritiro e consegna delle *Merci* presso terzi;
- b) proprietà ed uso di velocipedi a pedali da parte dei dipendenti per lavoro o per servizio, anche all'esterno dell'area aziendale;
- c) gestione, nell'ambito dell'Azienda, di una mensa aziendale e/o bar. La garanzia comprende la somministrazione di cibi e bevande e vale per i Danni corporali subiti dai dipendenti dell'Assicurato e da eventuali visitatori ammessi alla mensa. Il Massimale indicato nel contratto per l'Assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso di Assimoco per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo;
- d) gestione ed uso, nell'ambito dell'Azienda, di distributori automatici di cibi e bevande;
- e) servizio di pulizia dei *Locali* dell'*Azienda*; qualora tale servizio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell'*Assicurato* nella sua qualità di committente dei lavori;
- f) servizio antincendio interno all'*Azienda* organizzato e composto da personale dipendente dell'*Assicurato*;
- g) erogazione di servizi sanitari prestati in presidi posti all'interno dell'**Azienda**, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari **Addetti** al servizio, sempreché tali soggetti siano in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti per il loro svolgimento. Il **Massimale** indicato nel contratto per l'**Assicurazione** RCT rappresenta il massimo esborso di **Assimoco** per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo;
- h) organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale cui possono partecipare anche soggetti esterni, di conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni e seminari;
- i) partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stands, con intesa che qualora l'allestimento e lo smontaggio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell'*Assicurato* nella sua qualità di committente dei lavori;
- j) proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni ovunque installati, con intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai Fabbricati, superfici e beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
- k) gestione di CRAL aziendale, dall'organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative, sociali e sportive in genere. Ai fini della presente garanzia sono considerati terzi anche i partecipanti alle suddette attività;
- organizzazione di visite guidate sia nell'ambito dell'Azienda che presso clienti. Tutti i soggetti, esclusi gli Addetti nello svolgimento delle proprie mansioni, che partecipano a questa attività sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali;
- m) servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e/o cani, inclusa la proprietà di cani da guardia e non, anche fuori dal recinto dell'*Azienda*;

Sezione Responsabilità Civile

- n) gestione di spacci Aziendali o negozi per la vendita aperti al pubblico situati nell'ambito dell'Azienda:
- o) proprietà ed uso, nell'ambito dell'Azienda di: officine meccaniche, falegnamerie, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, deposito di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi, nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'Azienda;
- p) omessa o insufficiente adozione del servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni, sulle protezioni fisse e mobili poste a protezione della incolumità di terzi, per la presenza in luoghi aperti al pubblico di cantieri per la realizzazione di opere o lavori, di impianti ed attrezzi, di depositi di materiale. Tale estensione è valida ed operante a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in diretta connessione e complementarietà con i lavori descritti in *Polizza*, con esclusione pertanto di danni derivanti dalla specifica fornitura per contratto degli anzidetti servizi.
- q) possesso e utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall'*Assicurato* per lo svolgimento delle attività descritte in *Polizza*.

2 Atti Violenti – Rapine – Aggressioni

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per *Danni corporali* e materiali subiti da terzi a seguito di *Rapina*, aggressioni e atti violenti, a condizione che tali fatti e/o atti siano avvenuti nell'ambito delle sedi aziendali dell'*Assicurato*.

Incendio, Scoppio ed esplosione di cose dell'Assicurato o da lui detenute

La garanzia comprende i *Danni materiali* a *Cose* di terzi conseguenti ad *Incendio*, *Scoppio* ed *Esplosione* delle *Cose* di proprietà dell'*Assicurato* o dallo stesso detenute.

Assimoco non indennizza i danni alle **Cose** di terzi che l'**Assicurato** detenga a qualsiasi titolo ed alle **Cose** sulle quali si eseguono i lavori.

Qualora per la presente garanzia fosse valida ed operante analoga **Assicurazione Incendio**, l'**Assicurazione** opererà in secondo rischio e cioè solo per l'eccedenza rispetto ai massimali e/o limiti di **Risarcimento** assicurati con la predetta **Assicurazione Incendio**.

4 Interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *Danni materiali* indennizzabili a termini del presente contratto.

5 Committenza auto

La garanzia è operante per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, quale committente, per i danni cagionati a terzi dai dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autocarri fino a 35 Q.li, autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell'*Assicurato* e/o allo stesso intestati al PRA e/o a lui dati in locazione. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di *Assimoco* nei confronti dei responsabili entro i limiti in cui sia operante la copertura assicurativa RC Auto.

Sono compresi in garanzia i *Danni corporali* subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo nonché le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui all'Art. 155 - Persone no considerate terzi - lettera a).

6 Committenza generica

La garanzia è prestata per la responsabilità civile imputabile all'*Assicurato* per *Danni corporali* e materiali cagionati a terzi, nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'*Assicurazione* ed affidati per la loro esecuzione ad altre ditte, enti o persone in genere.

7 Operazioni di carico e scarico di merci/beni - danni ai veicoli sotto carico e scarico

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i Danni corporali e materiali verificatisi durante le operazioni di carico e scarico, svuotamento e riempimento - da e su - veicoli da trasporto di Merci, ancorché fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e magazzini dell'Assicurato. L'Assicurazione comprende i Danni materiali ai veicoli da trasporto di Merci (con esclusione di natanti e aeromobili) sottoposti alle operazioni di carico o scarico o in sosta nei luoghi dove si svolgono tali operazioni.

Assimoco non indennizza i danni da **Furto**, quelli conseguenti al mancato uso dei veicoli, quelli cagionati alle **Cose** trovantisi sui/nei veicoli e quelli alle **Merci/Cose** sollevate, caricate e scaricate.

Sezione Responsabilità Civile

Mezzi Meccanici, Macchinari, Impianti ed Attrezzature in genere

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà ed uso di mezzi meccanici e macchinari in genere (anche azionati a motore) - inclusi mezzi, macchinari e impianti di sollevamento - sempreché utilizzati nell'ambito di pertinenza dell'*Azienda* assicurata o presso terzi e condotti da persona abilitata ai sensi delle norme in vigore per il loro utilizzo.

Assimoco non indennizza:

- a) i danni causati da veicoli e/o macchinari soggetti all'obbligo assicurativo previsto ai sensi del Codice delle assicurazioni promulgato con il D.Lgs. 7/9/2005 N. 209, nonché i danni alle persone trasportate sui mezzi.
- b) i Danni materiali alle Cose/Merci verificatisi in conseguenza del trasporto, sollevamento, movimentazione delle stesse, nonché quelli derivanti da Furto, Incendio, bagnamento, mancato uso delle Merci danneggiate e quelli a macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumenti di lavoro.

9 Veicoli in sosta nell'area dell'Azienda

La garanzia comprende i **Danni materiali** agli autoveicoli o motoveicoli di terzi, degli **Addetti** e delle persone delle cui prestazioni si avvale l'**Assicurato**, stazionanti nelle aree adibite a parcheggio poste nell'ambito dell'**Azienda** assicurata.

Assimoco non indennizza:

- a) i danni da *Furto*, quelli conseguenti al mancato uso degli autoveicoli/motoveicoli e quelli alle
 Cose situate sui/nei veicoli stessi;
- b) i danni causati da atti vandalici o comunque provocati senza una qualsivoglia responsabilità diretta dell' **Assicurato** o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.

Assimoco non indennizzerà per danni a **Cose** in ambito lavori presso terzi importo superiore a quanto indicato nello schema riepilogativo.

10 Errato trattamento di dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante alla *Contraente/Assicurato* ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018 per le *Perdite patrimoniali* cagionate ai terzi/clienti, in conseguenza di errato *Trattamento* del dato purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

11 Danni a cose in consegna

L'Assicurazione è estesa ai danni, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti e/o gli ospiti, alle Cose in consegna e custodia non sottoposte o soggette a lavorazione.

Restano esclusi i danni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori nonché i Valori, Preziosi, Beni pregiati, veicoli, natanti e Cose in essi contenute.

12 Responsabilità Civile Personale degli Addetti

La garanzia è operante per la responsabilità civile imputabile personalmente e direttamente agli *Addetti* dell'*Assicurato*, per *Danni corporali* e materiali involontariamente cagionati a terzi - escluso l'*Assicurato* stesso - nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi, entro i limiti dei massimali previsti per l'*Assicurazione* RCT, anche gli *Addetti* dell'*Assicurato* per gli infortuni (escluse le malattie professionali) occorsi nello svolgimento delle loro mansioni, a condizione che dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite all'Art. 583 del Codice Penale. Sono esclusi dalla garanzia tutti i soggetti non rientranti nella definizione di *Addetti*. I massimali stabiliti per l'*Assicurazione* RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

13 Responsabilità per danni causati da personale non Dipendente

L'Assicurazione opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato - per Danni materiali e per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite all'Art. 583 del Codice Penale - involontariamente cagionati a terzi mentre attendono per conto e nell'interesse dell'Assicurato ai lavori oggetto dell'attività assicurata dal contratto:

- a) dai titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo, pulizia dei *Locali*;
- b) dai titolari e dipendenti di imprese quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'*Azienda*;
- c) dai Lavoratori stagionali;

I massimali stabiliti per l'Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

Sezione Responsabilità Civile

58 di 98

14 Responsabilità per danni causati da Liberi Professionisti e Consulenti

La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* - per *Danni materiali* e per morte o lesioni personali - involontariamente cagionati a terzi da liberi professionisti (ingegneri, progettisti, direttori lavori, assistenti degli stessi) e da consulenti amministrativi, tecnici e legali mentre attendono per conto e nell'interesse dell'*Assicurato* ai lavori oggetto dell'attività assicurata dal contratto:

I massimali stabiliti per l'**Assicurazione** RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

15 Responsabilità Civile Personale dei Soci non Dipendenti, Amministratori e Legale Rappresentante La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dei soci non *Addetti* all'attività, degli amministratori e del legale rappresentante per *Danni corporali* e materiali cagionati a terzi, sempreché l'evento dannoso sia conseguente allo svolgimento da parte di tali soggetti di mansioni inerenti l'attività assicurata.

I massimali stabiliti per l'*Assicurazione* RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

16 Responsabilità per fatto dei Subappaltatori

La garanzia è operante per la responsabilità civile ascrivibile all'*Assicurato* per *Danni corporali* (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) e per *Danni materiali* cagionati a terzi da fatto dei subappaltatori (inclusi i loro dipendenti) mentre eseguono i lavori per conto e nell'interesse dello stesso.

La garanzia è valida a condizione che l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi previsti all'Art. 26 del TU D.Lgs. 09/04/2008 N. 81 in caso di utilizzo di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione e che i rapporti tra **Assicurato** e subappaltatori risultino da regolare contratto, fermo il diritto di rivalsa di **Assimoco** per i danni provocati dai subappaltatori.

La presente condizione opera esclusivamente qualora i lavori ceduti in subappalto non superino il 30% del fatturato complessivo dell'attività assicurata dal contratto.

Se al momento del *Sinistro* la percentuale di subappalto dovesse risultare:

- a) compresa tra il 31% e il 50% del fatturato complessivo dell'attività, il *Risarcimento* sarà pari a l'80% del danno liquidabile;
- b) superiore al 51% del fatturato complessivo dell'attività, il *Risarcimento* sarà pari al 70% del danno liquidabile.

Resta inteso che in caso di corresponsabilità di uno più Assicurati, l'esposizione globale di **Assimoco** non potrà superare, per ogni **Sinistro**, il **Massimale** previsto per l'**Assicurazione** RCT che rappresenta la massima esposizione di **Assimoco** anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO.

17 Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 2008/81)

La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale ascrivibile agli *Addetti* dell'*Assicurato* che, ai sensi delle prerogative a loro attribuite dal D.Lgs. 09/04/2008 N. 81 e delle definizioni di cui all'Art. 2 dello stesso D.lgs., sono incaricati di verificare il rispetto degli adempimenti, l'osservanza ed il controllo delle norme e delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, fatto salvo, in caso di dolo, il diritto di rivalsa di *Assimoco* nei confronti degli stessi. I massimali stabiliti per l'*Assicurazione* RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

18 Danni da Inquinamento

La garanzia comprende i *Danni corporali* e materiali in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti, condutture e macchinari fissi in genere. *Assimoco* non indennizza i *Danni corporali* e materiali derivanti da emissione o fuoriuscita di sostanze inquinanti in conseguenza di occlusione, tracimazione e/o rigurgito, da qualunque causa determinati, dagli impianti, condutture e macchinari, nonché da serbatoi e cisterne mobili e fisse.

Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Sezione Responsabilità Civile

59 di 98

ART. 146 - RIVALSA I.N.P.S. E INAIL

Tanto l'*Assicurazione* Responsabilità Civile verso Terzi (Art. 145 - I danni assicurati – RCT-), quanto l'*Assicurazione* Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (Art. 149 - I danni assicurati - RCO), se operante, valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (Art. 145 - I danni assicurati – RCT) è inoltre operante ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Articolo 13 del D. Lgs.23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da Terzi per i quali l'INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione. Per i titolari, i Familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL, se non operante l'Art. 149 – I danni assicurati – RCO.

ART. 147 – DANNI SUBITI DA PERSONALE DELL'ASSICURATO NON COMPRESO NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI

L'Assicurazione RCT comprende i *Danni corporali* (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali), subiti nello svolgimento delle loro mansioni:

1 Danni corporali Subiti Da Personale Non Dipendente

I *Danni corporali* (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni:

- a) dai prestatori di lavoro non dipendenti che nel rispetto della vigente legislazione, si trovino occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente *Assicurazione* per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per formazione/istruzione al lavoro: stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, a condizione che l'evento che ha generato il danno non sia considerabile come *Infortunio* sul lavoro rientrante nell'*Assicurazione* di cui all'Art. 149 I danni assicurati RCO;
- b) dai titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo, pulizia dei *Locali*;
- dai titolari ed i dipendenti di imprese quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'*Azienda*;
- d) dagli Addetti dell'Assicurato in conseguenza di crollo totale o parziale del/i Fabbricato/i e delle relative pertinenze, a condizione che l'evento che ha generato il danno non sia considerabile come Infortunio sul lavoro rientrante nell'Assicurazione di cui all'Art. 149 I danni assicurati RCO.
 che ai fini della presente sono considerati terzi.

I massimali stabiliti per l'**Assicurazione** RCT restano ad ogni effetto unici, anche in caso di più assicurati tra loro.

2 Responsabilità per danni subiti da Liberi Professionisti e Consulenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* - per *Danni corporali* (per morte e lesioni personali) subiti da liberi professionisti (ingegneri, progettisti, direttori lavori, assistenti degli stessi) e da consulenti amministrativi, tecnici e legali mentre attendono per conto e nell'interesse dell'*Assicurato* ai lavori oggetto dell'attività assicurata dal contratto.

I massimali stabiliti per l'*Assicurazione* RCT restano ad ogni effetto unici, anche in caso di più assicurati tra loro.

3 Responsabilità per danni subiti dagli Amministratori

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per i *Danni corporali* subiti dagli Amministratori (escluso il Legale Rappresentante), in relazione all'espletamento delle cariche da questi ricoperte negli organi sociali. Tale estensione non opera qualora l'evento dannoso in cui l'amministratore è coinvolto, sia conseguente alla sua partecipazione attiva e diretta all'attività per la quale è prestata l'*Assicurazione*.

Sezione Responsabilità Civile

60 di 98

Responsabilità per danni subiti da Subappaltatori

La responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per i *Danni corporali* (morte e lesioni personali gravi o gravissime) conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti dai subappaltatori (inclusi i loro dipendenti) nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia è valida a condizione che l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi previsti all'Art. 26 del TU D.Lgs. 09/04/2008 N. 81, nel caso di utilizzo di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione. La presente condizione opera esclusivamente qualora i lavori ceduti in subappalto non superino il 30% del fatturato complessivo dell'attività assicurata dal contratto.

Se al momento del *Sinistro* la percentuale di subappalto dovesse risultare:

- a) compresa tra il 31% e il 50% del fatturato complessivo dell'attività, il *Risarcimento* sarà pari a l'80% del danno liquidabile;
- b) superiore al 51% del fatturato complessivo dell'attività, il *Risarcimento* sarà pari al 70% del danno liquidabile.

Resta inteso che in caso di corresponsabilità di uno più Assicurati, l'esposizione globale di *Assimoco* non potrà superare il *Massimale* per *Sinistro* previsto per l'*Assicurazione* RCT che rappresenta la massima esposizione di *Assimoco*, anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 148 – PREMIO DI ASSICURAZIONE IN BASE AL NUMERO DI ADDETTI – VARIAZIONE DEGLI ADDETTI

Il *Premio* della presente sezione è calcolato in base al numero degli *Addetti*, esclusi i *Lavoratori stagionali*, dichiarato dal *Contraente/Assicurato* ed indicato nella Scheda di *Polizza*, che non può essere superiore a 50.

Qualora il numero degli *Addetti* dovesse subire variazioni nel corso della medesima annualità assicurativa la copertura si intende comunque operante indipendentemente dal numero effettivo degli *Addetti* al momento del *Sinistro*.

Le variazioni in aumento o diminuzione non richiedono versamento o rimborso di *Premio* nel corso dell'annualità.

In caso di variazioni di cui sopra, all'atto del rinnovo annuale del contratto il *Contraente/Assicurato* si impegna a dichiarare ad *Assimoco* il numero effettivo degli *Addetti*; sulla base di tale dichiarazione il *Premio* di rinnovo viene modificato di conseguenza.

In caso di superamento del numero massimo di 50 *Addetti*, la presente sezione dovrà essere assicurata con altro specifico contratto.

Si conviene che in caso di omessa dichiarazione delle variazioni in aumento di tale numero, *Assimoco* procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero degli *Addetti* dichiarato al momento della stipulazione della *Polizza* e quello accertato al momento del *Sinistro*, ciò in applicazione dell'Art. 1898 Codice Civile ultimo comma. *Assimoco* rinuncerà all'applicazione della *Regola Proporzionale* solamente nel caso in cui il numero degli *Addetti* accertati al momento del *Sinistro* non risulti superiore al 10% rispetto al numero degli *Addetti* dichiarato in *Polizza* con il minimo di 1 unità.



ART. 149 - I DANNI ASSICURATI - RCO

1 Responsabilità Civile Verso Prestatori D'opera

Assimoco si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti (comprese le malattie professionali nei termini di cui al punto 2 successivo) per i quali l'INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione, da prestatori di lavoro rientranti nella definizione di *Addetti* assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'*Assicurazione*. Per i titolari, i *Familiari* coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all'obbligo dell'*Assicurazione* INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di *Risarcimento* di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro rientranti nella definizione di *Addetti*, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (comprese le malattie professionali nei termini di cui al punto 2 successivo).

Condizioni di Assicurazione 61 di 98

Set Informativo Mod. D A0F - ED. 09/2020 - Aggiornamento al 05/2025

Sezione Responsabilità Civile

L'Assicurazione RCO è efficace purché, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia (Buona Fede Inail).

2 Malattie professionali

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Operai (RCO) è estesa, alle condizioni ivi previste, alle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predetta, ed Addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione. Nella definizione di malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. La presente Assicurazione è efficace a condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell'Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale previsto per l'Assicurazione RCO, che rappresenta la massima esposizione di Assimoco per:

- uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione;
- uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per tutta la durata del contratto.

Fermi gli obblighi di denuncia dei sinistri previsti dalle Condizioni Assicurazione, l'Assicurato ha l'obbligo, con la massima tempestività, di denunciare ad Assimoco o all'intermediario al quale è assegnato il contratto l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato.

Assimoco ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'**Assicurato**, ispezioni per le quali l'**Assicurato** stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria nei limiti del Regolamento UE 2016/679 e del decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018.

3 Lavoratori stagionali

Le garanzie previste al punto 1 si intendono operanti anche per ulteriori *Lavoratori stagionali*, fino ad un massimo di 4 e per un periodo massimo di 120 giorni, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro. La copertura di *Lavoratori stagionali*, in eccesso a 4, dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. Qualora in caso di *Sinistro* si riscontri una discordanza superiore a quanto previsto (numero di *Lavoratori stagionali* superiore a 4 o superamento del limite di 120 giorni nell'arco dell'anno solare), *Assimoco* procederà alla liquidazione del danno come segue:

- a) Numero *Addetti* stagionali compreso tra 4 e 6 o numero giorni compreso tra 121 e 180, il *Risarcimento* sarà pari al 75% del danno liquidabile;
- b) Numero *Addetti* stagionali superiore a 6 o numero giorni maggiore di 180, il *Risarcimento* sarà pari al 50% del danno liquidabile.

In ogni caso per i Lavoratori stagionali non vale la garanzia Malattie Professionali di cui al precedente punto.

Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Assimoco S.p.A. Assirisk Commercianti Condizioni di Assicurazione 62 di 98

Set Informativo Mod. D A0F - ED. 09/2020 - Aggiornamento al 05/2025

Sezione Responsabilità Civile

ART. 150 – SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi di legge, per i *Danni corporali* involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti. Per i generi alimentari prodotti direttamente dall'*Assicurato* e somministrati o venduti nella struttura assicurata, l'*Assicurazione* vale anche per i *Danni corporali* dovuti a difetto originario del *Prodotto*.

L'Assicurazione presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi entro 12 mesi dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso.

Assimoco non indennizza i danni:

- a) alle *Cose* vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo;
- b) conseguenti al loro mancato uso o disponibilità;
- c) derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'**Assicurato**.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando le **Franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo.

ART. 151 – SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA DI PRODOTTI FARMACEUTICI – (FARMACI E/O PARAFARMACIE)

Premesso che la validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e del personale addetto alla farmacia/parafarmacia dei requisiti richiesti dalla normativa di legge vigente per l'esercizio dell'attività, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi di legge, per i *Danni corporali* involontariamente cagionati a terzi dai prodotti farmaceutici somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti.

Per i prodotti galenici prodotti direttamente dall'*Assicurato* e somministrati o venduti nella struttura assicurata, l'*Assicurazione* vale anche per i *Danni corporali* dovuti a difetto originario del *Prodotto*. L'*Assicurazione* presta i suoi effetti a condizione che il danno si verifichi entro 12 mesi dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia del contratto, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso.

Assimoco non indennizza i danni:

- a) alle *Cose* vendute e somministrate, nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo;
- b) conseguenti al loro mancato uso o disponibilità;
- c) derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Assicurato.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le **Franchigie** e gli **Scoperti** riportati nello schema riepilogativo.

ART. 152 – DANNI A COSE E/O MERCI TRASPORTATE, RIMORCHIATE SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE

La garanzia comprende i danni alle *Cose* e/o *Merci* di terzi che per esigenze di carico e scarico, si siano verificati a seguito di operazioni di movimentazione e/o sollevamento e sempreché l'evento sia conseguenza della caduta delle *Cose* e/o *Merci* stesse.

Assimoco non indennizza i danni che si verifichino in conseguenza di trasporto delle Cose e/o Merci stesse, nonché quelli derivanti da Furto, Incendio, bagnamento, mancato uso delle Cose e/o Merci danneggiate ed i danni a macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumenti di lavoro.

Assimoco, corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Sezione Responsabilità Civile

63 di 98

ART. 153 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* dall'esercizio di colonnine per la distribuzione di carburante ubicate nell'area di pertinenza della struttura assicurata. La garanzia è estesa ai *Danni materiali* causati ai veicoli sottoposti alle operazioni di erogazione del carburante e/o del lubrificante in conseguenza della difettosa esecuzione di tali operazioni - compresi i danni da erogazione di carburanti e/o lubrificanti avariati - a condizione che tali danni si siano verificati non oltre 48 ore dalla loro esecuzione.

Assimoco non indennizza i danni:

- d) materiali derivanti da *Furto, Incendio, Scoppio* ed *Esplosione*, atti vandalici;
- e) corporali e materiali derivanti da difetto originario dei prodotti erogati;
- f) materiali alle Cose trovantisi all'interno dei veicoli e quelli conseguenti al mancato uso degli stessi.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 154 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEI FABBRICATI

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i Danni corporali e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario di fabbricati, destinati ad attività commerciali o artigianali, compresa la responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione.

L'Assicurazione è estesa ai Danni corporali e materiali conseguenti:

- a) a lavori di ordinaria manutenzione; qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori;
- a spargimento d'acqua verificatosi a seguito di guasti o rotture accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento, compresi i danni conseguenti a rigurgiti di fogna, ma sempreché gli impianti siano di stretta pertinenza del *Fabbricato* assicurato;
- c) ad *Incendio*, *Scoppio* ed *Esplosione* del *Fabbricato* di proprietà dell'*Assicurato* per i danni provocati a persone o a *Cose*di terzi, e ciò a parziale deroga di quanto disposto all'Art. 156 I danni non assicurati lettera j).
 - Qualora per la presente garanzia fosse valida ed operante analoga **Assicurazione Incendio**, l'**Assicurazione** opererà in secondo rischio e cioè solo per l'eccedenza rispetto ai massimali e/o limiti di **Risarcimento** assicurati con la predetta **Assicurazione Incendio**.
- d) alla proprietà di parchi, aree verdi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni a condizione che siano di diretta pertinenza del *Fabbricato*;
- e) alla quota parte di proprietà dell'*Assicurato*, quando quest'ultima sia riferita ad una singola porzione di *Fabbricato*e per i danni di cui debba rispondere in proprio; per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali altri soggetti;
- f) alla mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, da piante, nonché da marciapiedi o dalle aree di accesso all'*Azienda*;
- g) a interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *Danni materiali* per i quali l'*Assicurato* sia responsabile ai sensi di legge.

Assimoco inoltre, fermo quanto disposto all'Art. 156 – I danni non assicurati - non indennizza i danni:

- a *Cose* di terzi che l'*Assicurato* detenga a qualsiasi titolo;
- corporali e materiali derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- materiali derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei Locali;
- corporali e materiali derivanti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di arti e professioni esercitate dall'Assicurato o da terzi nei fabbricati assicurati;
- causati da fabbricati adibiti ad uso civile/abitativo;
- causati da fabbricati ubicati al d i fuori dei confini della Repubblica Italiana;
- causati da fabbricati in cattivo stato di manutenzione e conservazione.

Il **Premio** della presente è calcolato in base al valore di ricostruzione a nuovo dei fabbricati di proprietà comunicato dal **Contraente/Assicurato** e indicato in **Polizza**.

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al *Valore a nuovo* dei Fabbricati.

Se al momento del *Sinistro* il *Valore a nuovo* supera di oltre il 20% il valore dichiarato in *Polizza* dall'*Assicurato*, *Assimoco* risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del *Sinistro* e in ogni caso nel limite del *Massimale* ridotto in eguale proporzione.

Sezione Responsabilità Civile



ART. 155 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini dell' Assicurazione RCT - non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell' Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), salvo quanto previsto all'Art. 147 - Danni subiti da personale dell'Assicurato non compreso nella definizione di Addetti - punto 2 e punto 3;
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia, comprese qualsiasi attività complementare svolta presso dipendenze dell'Assicurato, salvo quanto previsto all'Art. 147 Danni subiti da personale dell'Assicurato non compreso nella definizione di Addetti punto 1 e punto 4;
- d) le Società le quali, rispetto all'*Assicurato* che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile., nonché gli amministratori delle medesime.

ART. 156 - I DANNI NON ASSICURATI

L'Assicurazione di cui all'Art. 145 - I danni assicurati – RCT, all'Art. 149 - I danni assicurati – RCO - e all'Art. 154 –Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati non comprende i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art.145 I danni assicurati RCT -punto 18;
- d) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
- e) derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
- f) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- g) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di *Terrorismo*, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.

L'Assicurazione di cui all'Art. 145 – I danni assicurati – RCT - e all'Art. 154 – Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati non comprende altresì i danni:

- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'**Assicurato** e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto previsto all'articolo 145 I danni assicurati RCT punti 13, 14 e 16;
- alle Cose e/o Merci trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell'ambito di dette operazioni; alle Cose e/o Merci che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto all'Art. 152 – Danni a cose e/o merci trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- j) da *Furto* e quelli a *Cose* altrui derivanti da *Incendio* di *Cose* dell'*Assicurato* o che lo stesso detenga, salvo quanto previsto all'Art. 145 I danni assicurati RCT punti 3, 11;
- k) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- alle opere in costruzione, alle opere e/o *Cose* sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed a quelle situate nell'ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle opere e/o *Cose* che per volume, peso e destinazione non possono essere rimosse;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti; i danni a *Cose* dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati; i danni a fabbricati ed a *Cose* dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati;

Sezione Responsabilità Civile

65 di 98

- a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l'esecuzione delle operazioni stesse, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; ai veicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti in sosta nell'area di pertinenza dei fabbricati e aree annesse in uso all'Assicurato, salvo quanto previsto all'Art. 145 – I danni assicurati – RCT - punti 7 e punto 9;
- cagionati da macchine, macchinari, impianti, *Merci* e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto all'Art. 150 - Somministrazione e vendita di prodotti alimentari e all'Art. 151 - Somministrazione e vendita di prodotti farmaceutici;
- cagionati da opere, impianti ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
- q) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'Art. 145 – I dannni assicurati – RCT - punto 5;
- r) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- s) alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore, salvo quanto previsto all'Art. 145 I dannni assicurati RCT punto 5;
- t) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto previsto all'Art. 154 – RC della proprietà dei fabbricati - se operante;
- u) da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'Art. 145 I danni assicurati -RCT punto 4;
- v) da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo; quando l'Assicurazione è stipulata per assicurare uno studio professionale e/o una Società di professionisti, sono esclusi i Danni corporali, materiali e patrimoniali inerenti la responsabilità di natura professionale derivante dall'erogazione delle prestazioni professionali esercitate dall'Assicurato;
- w) da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 157 - EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi.

ART. 158 - MASSIMALI

L'Assicurazione è prestata sino a concorrenza dei massimali indicati in **Polizza** che rappresentano il massimo esborso di **Assimoco** per ogni **Sinistro** indennizzabile ai sensi del presente contratto di **Assicurazione**.

Detti massimali, in presenza di clausole speciali, sono ridotti nei limiti e per gli importi – compresi e non in aggiunta – espressamente indicati nello Schema Riepilogativo. Il *Massimale* stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati. Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi del presente contratto, l'*Assicurazione* opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'*Assicurato* in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dall'*Assicurazione* l'obbligo di *Risarcimento* derivante da mero vincolo di solidarietà.

ART. 159 – MASSIMO RISARCIMENTO

Assimoco non risponderà per somme superiori al **Massimale** per **Sinistro** previsto nel contratto per l'**Assicurazione** RCT - (Art. 145 – I danni assicurati - RCT) nel caso in cui uno stesso evento coinvolga contemporaneamente sia l'**Assicurazione** RCT - (Art. 145 – I danni assicurati - RCT) che l'**Assicurazione** RCO - (Art. 149 – I danni assicurati - RCO).

ART. 160 - FRANCHIGIA E SCOPERTO

L'Assicurazione opera con l'applicazione, per ciascun Sinistro indennizzabile, di una Franchigia assoluta e di uno Scoperto con un eventuale minimo riportati nello schema riepilogativo.

Pertanto, Assimoco risponderà dei sinistri solamente qualora l'Indennizzo superi l'ammontare della suddetta Franchigia/Scoperto e limitatamente alla parte eccedente.

È data facoltà al *Contraente* di scegliere tra le opzioni di *Franchigia* Small, Medium o Large, come indicate nei seguenti schemi, che saranno applicate per ogni *Sinistro* indennizzabile a termine di *Polizza*.

Sezione Responsabilità Civile

ART. 161 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i *Limiti di Indennizzo* e/o con l'applicazione della *Franchigia/Scoperto* indicati nel seguente schema riepilogativo:

indicati r	ndicati nel seguente schema riepilogativo:				
	SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE				
Art./ Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia / Scoperto SMALL	Franchigia / Scoperto MEDIUM	Franchigia / Scoperto LARGE
145/1	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	II massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
162	Responsabilità Civile verso Terzi per eventi avvenuti in conseguenza alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati nei territori di Usa, Canada e Messico.	Il massimale assicurato	€ 2.500 per singolo sinistro		
145/2	Atti violenti - rapine - aggressioni	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
145/3	Incendio, scoppio, ed esplosione di cose dell'assicurato o da lui detenute	€ 100.000 solo danni a cose	10% con il minimo di € 250	10% con il minimo di € 500	10% con il minimo di € 1.000
145/4	Interruzione o sospensione di attività	€ 250.000	10% con il minimo di € 250	10% con il minimo di € 500	10% con il minimo di € 1.000
145/5	Committenza auto	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
145/6	Committenza generica	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
145/7	Operazioni di carico e scarico merci/beni	€ 100.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
145/8	Mezzi meccanici, macchinari, impianti ed attrezzature in genere	Il massimale assicurato, ridotto ad € 250.000, per danni a cose in ambito lavori presso terzi	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
122/9	Veicoli in sosta nell'area dell'azienda	€ 75.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
145/10	Errato trattamento di dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679	€ 50.000 per annualità assicurativa	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
145/11	Danni a cose in consegna	€ 200 per ciascun cliente/ospite con il massimo di € 1.000 per anno assicurativo	==	==	==
145/12	Responsabilità civile personale degli addetti	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
145/13	Responsabilità per danni causati da personale non dipendente	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose

Sezione Responsabilità Civile

Art./ Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Franchigia / Scoperto SMALL	Franchigia / Scoperto MEDIUM	Franchigia / Scoperto LARGE
145/14	Responsabilità civile per danni causati da liberi professionisti e consulenti	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
145/15	Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, amministratori e legale rappresentante	II massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
145/16	Responsabilità civile per fatto dei subappaltatori	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
145/17	Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs.2008/81)	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
145/18	Danni da Inquinamento	€ 100.000 solo danni a cose	10% con il minimo di € 250	10% con il minimo di € 500	10% con il minimo di € 1.000
147	Danni subiti da personale dell'assicurato non compreso nella definizione di addetti	II massimale assicurato	€ 2.600		
	OPZI	ONI CON PAGAMENTO	DI UN PREMIO AC	GGIUNTIVO	
149/1	Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)	Il massimale assicurato	€ 2.600 per ogni lavoratore infortunato		
149/2	Malattie Professionali	Il massimale assicurato	€ 2.600 per ogni lavoratore infortunato		nfortunato
149/3	Lavoratori stagionali	Il massimale assicurato	€ 2.600 pe	er ogni lavoratore in	nfortunato
150	Somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
151	Somministrazione e/o vendita di prodotti farmaceutici	Il massimale assicurato	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
152	Danni a cose e/o merci trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	€ 50.000 solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
153	Distributori di Carburante	€ 50.000 Solo danni a cose	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose
154	Rc della proprietà dei fabbricati	Il massimale assicurato con il limite di € 250.000 per danni a cose e per danni di interruzione o sospensione di attività	€ 250 danni a cose	€ 500 danni a cose	€ 1.000 danni a cose

Sezione Responsabilità Civile



ART. 162 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

L'Assicurazione di responsabilità civile verso Terzi (RCT) vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del Mondo. Limitatamente ai territori di Usa, Canada e Messico, la garanzia presta i suoi effetti esclusivamente per eventi avvenuti in conseguenza alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, con l'applicazione di una *Franchigia* fissa riportata nello Schema Riepilogativo. *Assimoco* non indennizza i danni derivanti da Aziende siano esse produttive e/o commerciali ubicate e/o domiciliate nei territori di Usa, Canada e Messico.

Limitatamente all'Art. 145 – I danni assicurati – RCT - punto 5 - Committenza Auto, la garanzia vale per i sinistri verificatisi in tutti i paesi del mondo ad eccezione di Usa, Canada e Messico.

L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori d'Operai (RCO) vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo.



ART. 163 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE /ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di *Sinistro* il *Contraente/Assicurato* deve darne avviso scritto (all'Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure ad *Assimoco*) entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Deve inoltre fornire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del *Sinistro* di cui l'*Assicurato* sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro* successivamente a lui pervenuti.

Se l'**Assicurato** omette o ritarda la presentazione della denuncia di **Sinistro**, **Assimoco** ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 164 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- i committenti e/o fornitori;
- le imprese associate e/o collegate od affiliate alla **Contraente** o di qualsiasi altro Ente nel quale la **Contraente** e/o l'**Assicurato** abbia partecipazioni azionarie;
- gli amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti dell'Assicurato e/o di tutte le Società predette e membri delle loro famiglie, o con i quali gli stessi abbiano rapporti di parentela diretta o indiretta o di affinità.

purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo. Il diritto di rivalsa consente ad **Assimoco** di agire nei confronti del responsabile del **Sinistro** in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di **Risarcimento**.

ART. 165 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE DI RESISTENZA

Assimoco assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato** la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. **Assimoco** ha il diritto di rivalersi sull'**Assicurato** del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di *Assimoco* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito nel contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale* le spese vengono ripartite tra *Assimoco* e l'*Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

Assimoco non rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 166 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**Indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. **Assimoco** corrisponderà l'**Indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte **Assicurato**.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *Sinistro*, il pagamento avverrà quando l'*Assicurato* dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Sezione Responsabilità civile prodotti

69 di 98

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI



ART. 167 - DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

Assimoco, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato tramite l'apposito "Questionario Responsabilità Civile Prodotti", che forma parte integrante della Polizza, assicura i correntisti delle Banche, gli associati agli intermediari, i dipendenti dei distributori, inclusi i loro Familiari, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l.

I destinatari sono tutelati nella loro qualità di produttori dopo la *Messa in circolazione* dei beni oggetto della copertura.

ART. 168 - I DANNI ASSICURATI - RC PRODOTTI

Assimoco tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni corporali (morte e lesioni personali) e di Danni materiali (distruzione o deterioramento materiale di Cose diverse dai prodotti indicati nel Questionario Responsabilità Civile Prodotti), involontariamente cagionati a terzi, da difetto dei prodotti di cui sopra - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di Produttore dopo la loro Messa in circolazione.

Si precisa che la locuzione "responsabile ai sensi di legge" deve intendersi anche con riferimento alle norme contenute nel D.lgs. n. 206 / 2005 - Codice del consumo.

L'Assicurazione è altresì operante per i danni:

- a) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti ad un danno indennizzabile ai sensi dell'*Assicurazione*;
- b) a *Cose* contenute nel/i *Prodotto*/i coperto/i dal contratto, ovvero contenute in prodotti di cui lo stesso sia parte componente;
- c) a *Cose* fabbricate con l'utilizzo del/i *Prodotto*/i coperto/i dal contratto;
- d) ad altri prodotti o loro parti di cui il *Prodotto* coperto dal contratto sia parte componente;
- e) materiali cagionati dai prodotti assicurati derivanti da errori di progettazione, imballaggio, confezionamento o da omesse e/o errate istruzioni per il loro uso e manutenzione.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 169 – PREMIO DI ASSICURAZIONE IN BASE AL FATTURATO – VARIAZIONE DEL FATTURATO

Il *Premio* della presente sezione è calcolato in base al fatturato dichiarato dal *Contraente/Assicurato* ed indicato in *Polizza*, che non può essere superiore a € 5.000.000. Qualora il fatturato dovesse subire variazioni nel corso della medesima annualità assicurativa la copertura si intende comunque operante indipendentemente dal numero effettivo del fatturato al momento del *Sinistro*. Le variazioni in aumento o diminuzione non richiedono versamento o rimborso di *Premio* nel corso dell'annualità.

In caso di variazioni di cui sopra, all'atto del rinnovo annuale del contratto il **Contraente/Assicurato** si impegna a dichiarare ad **Assimoco** il fatturato effettivo; sulla base di tale dichiarazione il **Premio** di rinnovo viene modificato di conseguenza.

Qualora, all'atto del rinnovo del contratto, il fatturato dovesse essere superiore al massimo indicato di € 5.000.000 il *Contraente/Assicurato* dovrà darne indicazioni e la presente sezione dovrà essere assicurata con altro specifico contratto.

Si conviene che in caso di omessa dichiarazione delle variazioni in aumento del fatturato, la *Assimoco* procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il valore dichiarato al momento della stipulazione della *Polizza* e quello accertato al momento del *Sinistro*, ciò in applicazione dell'Art. 1898 del Codice Civile ultimo comma.



ART. 170 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Ai fini dell' Assicurazione RCP - non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica, le Società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 Codice Civile.

Sezione Responsabilità civile prodotti

70 di 98

ART. 171 - I DANNI NON ASSICURATI - RC PRODOTTI

L'Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti non comprende i danni:

- a) riconducibili a manifeste violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in Polizza ed in vigore al momento della *Messa in circolazione* del *Prodotto*;
- relativi a spese e oneri da chiunque sostenuti, per il Ritiro dal mercato di qualsiasi Prodotto;
- c) relativi a spese per la riparazione e/o sostituzione dei prodotti difettosi, compreso gli importi pari al loro controvalore;
- d) riferiti a spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del *Sinistro*, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da *Assimoco*;
- e) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivanti dalla legge;
- f) derivanti da prodotti fabbricati, anche utilizzati come componenti, destinati specificamente al settore automobilistico, aeronautico ed aerospaziale;
- g) derivanti direttamente e/o indirettamente da prodotti utilizzati per sistemi informatici, reti informatiche sia hardware che software, compresi quelli dal mancato, errato, inadeguato funzionamento degli stessi;
- h) conseguenti a danni che si siano verificati in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.);
- i) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- j) per le voci di danno non coincidenti con i tradizionali "danno emergente" e "Lucro cessante", come ad esempio i risarcimenti danni di carattere punitivo (c.d. punitive or exemplary damages);
- k) derivanti da prodotti messi in circolazione direttamente dall' Assicurato Produttore nei territori di USA, Canada e Messico;
- conseguenti ad errato e/o omesso rispetto delle corrette condizioni ambientali per la produzione e/o conservazione dei prodotti (temperatura, umidità, miscelatura di gas);
- m) derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- n) riconducibili a prodotti e/o organismi geneticamente modificati (OGM);
- o) riconducibili alla sindrome del morbo di Creutzfeld-Jakob (BSE) e/o a patologie collegate e/o correlate;
- p) riconducibili ad esposizione a campi magnetici, elettrici, elettromagnetici o radianti;
- q) derivanti da *Furto* e/o *Incendio* in conseguenza di mancato funzionamento di prodotti/impianti antincendio ed antifurto;
- r) derivanti da errata, mancata ed inadeguata germinazione di sementi;
- s) derivanti ad immobili e manufatti costruiti (in tutto o in parte) con prodotti quali cemento, calcestruzzo, casseforme, prefabbricati e manufatti per costruzioni, inclusi prodotti di carpenteria metallica;
- t) derivanti da **Danni materiali** a manufatti, **Cose**, prodotti in genere sottoposti a trattamenti con prodotti quali vernici, stucchi, pitture, colori, inchiostri, smalti, acidi, detergenti, anticongelanti, lubrificanti, non direttamente provocati dai prodotti assicurati;
- u) derivanti da prodotti in fase di prototipo, di prova, di modello.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 172 - EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione vale per le richieste di *Risarcimento* - in relazione ad un *Prodotto difettoso* - avanzate nei confronti dell'Assicurato per la prima volta in assoluto durante il periodo assicurativo. In caso di *Sinistro in serie*, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'*Assicurazione* e comunque non oltre un anno dalla stessa. Non saranno accettate le richieste di *Risarcimento* ricevute oltre 12 mesi dopo la data di cessazione dell'*Assicurazione*.

ART. 173 - MASSIMALE

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del *Massimale* indicato in *Polizza* che rappresenta il massimo esborso di *Assimoco* per ciascun *Sinistro*, per ciascun *Sinistro in serie* e per anno assicurativo o, in caso di durata inferiore all'anno, per l'intero periodo di minor durata. Relativamente ai danni previsti all'Art. 168 – I danni assicurati RC Prodotti - lettere a), b), c) e d) l'*Assicurazione* è operante nell'ambito del *Massimale* indicato in *Polizza* e fino alla concorrenza del 10% del *Massimale* stesso.

Sezione Responsabilità civile prodotti

71 di 98

ART. 174 - SCOPERTO

L'Assicurazione opera con l'applicazione, per ciascun Sinistro e Sinistro in serie indennizzabile, di uno Scoperto con un eventuale minimo riportato nello schema riepilogativo.

Pertanto *Assimoco* risponderà dei sinistri solamente qualora l'*Indennizzo* superi l'ammontare del suddetto *Scoperto* con il relativo minimo e limitatamente alla parte eccedente.

L'Assicurazione opera con l'applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro e Sinistro in serie per i sinistri verificatisi:

- nei territori di tutti i Paesi del Mondo (esclusi USA/Canada e Messico) con il minimo di € 2.500 ed il massimo di € 25.000;
- nei territori di USA/Canada e Messico con il minimo di € 20.000 ed il massimo di € 40.000. Tale Scoperto è valido ed operante per i prodotti, per i quali l'Assicurato riveste la qualifica di Produttore, messi in circolazione dall'Assicurato indirettamente in tali territori.

ART. 175 – RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i *Limiti di Indennizzo* e/o con l'applicazione della *Franchigia/Scoperto* indicati nel seguente schema riepilogativo:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI				
Art./ Comma	Garanzia	Limite indennizzo	Scoperto esclusi USA/Canada e Messico	Scoperto per USA/Canada e Messico
168	Responsabilità civile Prodotti	Il massimale assicurato	Scoperto 10 % minimo € 2.500 ed il massimo di	Scoperto 10 % minimo € 20.000 ed il massimo
168 /a,b,c,d	Responsabilità civile Prodotti	10 % del massimale assicurato	€ 25.000 € 11 massimo di € 25.000	€ 20.000 ed il massimo di € 40.000

Lo *Scoperto* indicato per Usa Canada e Messico è valido ed operante per i prodotti, per i quali l'*Assicurato* riveste la qualifica di *Produttore*, messi in circolazione dall'*Assicurato* indirettamente in tali territori.



ART. 176 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

L'Assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di **Produttore** e per i sinistri ovunque verificatisi, ferma restando l'esclusione di cui all' Art. 171 – I danni non assicurati Rc Prodotti - lettera k).



OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 177 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE /ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di *Sinistro* il *Contraente/Assicurato* deve darne avviso scritto (all'Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure ad *Assimoco*) entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza deve inoltre fornire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del *Sinistro* di cui *l'Assicurato* sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro* successivamente a lui pervenuti.

Se l'**Assicurato** omette o ritarda la presentazione della denuncia di **Sinistro**, **Assimoco** ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 178 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE DI RESISTENZA

Assimoco assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato** la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Assimoco ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Assimoco le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nel contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale le spese vengono ripartite tra Assimoco e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Assimoco non rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 179 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l'Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Sezione Sostegno al reddito

SEZIONE SOSTEGNO AL REDDITO



ART. 180 - I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura, nell'ambito dell'attività svolta, i correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro **Familiari**, che collaborano con Assicura Agenzia Srl nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l. contro i danni di interruzione di esercizio. Sono previste le seguenti garanzie:

- a) Maggiori Spese;
- b) Indennità aggiuntiva;
- c) Diaria forfettaria;
- d) Sostegno temporaneo al reddito.

La garanzia indennità aggiuntiva non può essere acquistata singolarmente.

ART. 181 - LE PERSONE FISICHE ASSICURABILI

La garanzia Sostegno temporaneo al reddito è valida per le persone fisiche assicurate che abbiano un'età uguale o inferiore a 70 anni.

Qualora una persona assicuarata raggiunga detto limite di età prima della scadenza annuale del contratto, la garanzia rimane valida fino a tale data, al termine della quale l'*Assicurazione* cessa di avere effetto.

ART. 182 – OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Le garanzie della presente sezione sono acquistabili solo se attivata la sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni.



ART. 183 - MAGGIORI SPESE

Assimoco in caso di **Sinistro** indennizzabile a termini della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, rimborsa le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell'attività quali, a titolo di esempio:

- uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- lavorazioni presso terzi o affidate a conto terzisti;
- fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- affitti di Locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.

Il rimborso verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'*Assicurato* in assenza di *Sinistro*.

Assimoco non rimborsa le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle *Cose* distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 120 giorni successivi al momento in cui si è verificato il *Sinistro*.

L'Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 184 – INDENNITÀ AGGIUNTIVA

In caso di *Sinistro* indennizzabile a termini dalla sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni verrà riconosciuta, a titolo di *Risarcimento* per interruzione o intralcio dell'attività, un'indennità aggiuntiva a percentuale per i danni di interruzione d'esercizio.

Pertanto, in caso di *Sinistro*, l'*Indennizzo* calcolato per i *Danni materiali e diretti*, sarà maggiorato di un importo pari al 10% dell'*Indennizzo* liquidabile per *danni diretti* a *Fabbricato*, Macchinario attrezzatura arredamento, *Merci*, con il massimo di € 10.000.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

Sezione Sostegno al reddito

ART. 185 - DIARIA FORFETTARIA

In caso di forzata interruzione dell'attività causata da *Sinistro* indennizzabile a termini della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni *Assimoco* riconoscerà all'*Assicurato* un importo forfettario di € 200 per ogni giorno lavorativo di totale forzata interruzione dell'attività, purchè di durata superiore a 5 giorni lavorativi.

Assimoco in nessun caso indennizzerà pù di 45 giorni lavorativi.

Qualora detta forzata interruzione fosse parziale, ossia riguardante solo parte dell'*Azienda* assicurata, l'importo forfettario giornaliero sopra indicato sarà ridotto della metà. Il massimo importo che *Assimoco* sarà tenuta ad indennizzare sarà pertanto pari e € 9.000.

Assimoco corrisponderà l'**Indennizzo** applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.

ART. 186 - SOSTEGNO TEMPORANEO AL REDDITO

1 Prestazioni assicuarate

L'Assicurazione vale per l'Infortunio, intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all'Assicurato, identificato in Polizza, lesioni fisiche obiettivamente constatabili nello svolgimento:

- a) delle attività professionali e secondarie, compresi quelli occorsi durante il percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa (Rischio Professionale);
- b) di ogni altra attività svolta senza carattere di professionalità, purché inerenti la vita di privata e di relazione, lo svolgimento delle attività domestiche, i passatempi e hobbies, lo svolgimento di attività di volontariato e più in generale le attività legate alla vita quotidiana - (Rischio Extra Professionale).

Sono considerati *Infortunio* gli eventi:

- sofferti durante l'uso e/o la guida di autoveicoli in genere, di motoveicoli, di ciclomotori e di natanti da diporto, sempreché l'*Assicurato*, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- 2 sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati dall'uso di allucinogeni o dall'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- 3 conseguenti ad abuso di alcolici, con esclusione degli eventi occorsi quando l'*Assicurato* si trova alla guida di veicoli a motore in genere, di motoveicoli, di ciclomotori, di natanti e aeromobili in genere;
- 4 sofferti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- 5 conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa:
- derivanti da tumulti popolari, da atti di *Terrorismo*, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva;
- derivanti da stato di guerra internazionale, guerra civile, lotta armata e insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio di tali eventi; la garanzia è valida a condizione che l'Assicurato, al momento dello scoppio delle ostilità, si trovi già nello Stato Estero nel quale gli eventi sopra descritti siano insorti;
- occorsi in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri, fermo restando quanto previsto dall'Art. 188 I dannni non assicurati comma a);
- 9 occorsi in qualità di passeggero su elicotteri di Enti e/o Società regolarmente autorizzati, che esercitano attività di Elisoccorso di Emergenza: tale evento è garantito a condizione che l'Assicurato sia imbarcato sull'elicottero in qualità di volontario che presta servizio di soccorso o qualora sia esso stesso il soggetto soccorso;
- sofferti in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o eventi naturali in genere.

Sono parificati ad *Infortunio*:

- 11 l'asfissia non di origine morbosa o patologica;
- 12 gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze;
- 13 le infezioni causate da germi introdottisi nell'organismo al momento del verificarsi di una lesione esterna traumatica;
- 14 le lesioni causate da contatto improvviso con sostanze corrosive;

Sezione Sostegno al reddito

- 15 l'annegamento;
- 16 l'assideramento o il congelamento;
- 17 i colpi di sole o di calore;
- 18 la folgorazione;
- 19 le lesioni determinate da sforzi, comprese le ernie addominali;
- 20 le affezioni acute e gli avvelenamenti causati da morsi di animali o da punture di insetti;
- 21 la rottura sottocutanea dei tendini e le lesioni muscolari quali strappi e stiramenti.

Operatività temporale

Qualora a seguito di *Infortunio* della persona identificata in *Polizza*, il *Ricovero* Ospedaliero sia superiore a 5 giorni consecutivi e/o il periodo di *Convalescenza* domiciliare successivo al *Ricovero* sia superiore a 30 giorni consecutivi, *Assimoco* corrisponderà all'*Assicurato* - a titolo di Sostegno Temporaneo al Reddito - la somma mensile indicata nella scheda di *Polizza* - per un periodo massimo pari a 6 mensilità.

Per il conteggio delle mensilità sarà adottato il seguente criterio:

- a) il periodo di *Ricovero* deve essere superiore a 5 giorni, mentre il periodo di *Convalescenza* prescritto deve essere superiore a 30 giorni e devono essere entrambi certificati da idonea documentazione sanitaria;
- b) la mensilità sarà calcolata a partire dal 6° giorno di *Ricovero* o dal 31° giorno di *Convalescenza* e per periodi di 30 giorni solari;



CHI NON È ASSICURATO

ART. 187 – LE PERSONE FISICHE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone fisiche affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata da test HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), epilessia. Qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopraindicate insorgano nel corso di efficacia del contratto, si applica quanto disposto dall'Art. 1898 del Codice Civile.

Non sono altresì assicurabili i soggetti che, al momento della stipulazione del contratto, esercitino le seguenti professioni:

- Pilota, anche istruttore, di aeromobili, elicotteri e/o di velivoli per il volo;
- Hostess, stewards, membri di equipaggio a bordo di aeromobili ed elicotteri;
- Collaudatore di autoveicoli, motoveicoli e motocicli;
- Addetto al soccorso alpino o in attività in alta montagna;
- Pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere);
- Addetto in impianti di energia nucleare;
- Acrobata, domatore, addestratore di animali operanti in circhi o spettacoli;
- Sportivi professionisti, intendendosi per tali i soggetti che producono reddito da lavoro dall'attività sportiva.

Qualora al momento del *Sinistro* l'attività professionale svolta dall'*Assicurato* sia annoverabile alle suddette, si applica quanto disposto dall'Art. 1898 del Codice Civile.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 188 - I DANNI NON ASSICURATI

Sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni:

- a) occorsi in occasione dell'uso, anche come passeggero, di aeromobili di società e/o aziende di lavoro aereo per voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri, di aeromobili di aeroclubs e di apparecchi per il volo da diporto o sportivo quali ad esempio: deltaplani, ultraleggeri, parapendio, inclusa la pratica del paracadutismo;
- b) occorsi in qualità di pilota e/o componente dell'equipaggio di aeromobili in genere;
- c) occorsi in occasione della partecipazione come pilota e/o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti comportanti l'uso di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore in genere, compresa la pratica di motocross svolta anche al di fuori di gare, prove, allenamenti, fatto salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- d) occorsi in occasione dell'uso e guida di autoveicoli e motoveicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- e) sofferti per le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- f) occorsi in conseguenza di ubriachezza quando l'Assicurato si trova alla guida di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori o natanti di qualsiasi genere;
- g) occorsi in occasione di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall'*Assicurato* e/o da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona;

Sezione Sostegno al reddito

75 di 98

- h) sofferti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, di comportamenti nevrotici, epilessia, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici, sindromi ansiose depressive;
- i) sofferti a causa dell'uso di allucinogeni e da quello non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci;
- j) occorsi in occasione della partecipazione ad azioni temerarie ed inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana;
- k) sofferti a causa di guerre internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, atti terroristici, fatto salvo quanto previsto all'Art. 186 Sostegno Temporaneo al reddito punti 6 e 7;
- l) occorsi in occasione della pratica di qualsiasi disciplina sportiva esercitata professionalmente;
- m) sofferti in occasione della pratica di sport estremi quali: free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle ski, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding e similari alla pratica di sport estremi;
- n) sofferti per l'uso di sostanze biologiche o chimiche quando tali sostanze non siano utilizzate per fini pacifici;
- o) occorsi in occasione dell'uso e/o della guida di veicoli a motore e di natanti da diporto, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione di legge; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall'Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che la patente sia successivamente rinnovata o rilasciata dagli organi competenti, o l'Assicurato dimostri, al momento del Sinistro, di essere in possesso dei requisiti per il rinnovo o rilascio, fatta eccezione per il caso di decesso o di invalidità permanente che non consente il rinnovo;
- p) sofferti durante l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

Sono altresì esclusi dall' Assicurazione gli eventi sofferti:

- q) per le conseguenze di ernie diverse da quelle addominali da sforzo e gli infarti da qualunque causa determinati;
- r) per le conseguenze di malattie tropicali inclusa la malaria;
- s) per le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da *Infortunio* indennizzabile ai termini del contratto.

ART. 189 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo **Assimoco** può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 190 - RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata con i limiti di Indennizzo indicati nel seguente schema riepilogativo.

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE SOSTEGNO AL REDDITO OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO			
Art./Comma	Garanzia	Limite Indennizzo	
183	Maggiori Spese	Spese sostenute nei 120 giorni dal sinistro fino al massimo della somma assicurata	
184	Indennità Aggiuntiva	10% dell'indennizzo liquidabile per i danni diretti alle partite fabbricato, macchinario, attrezzature, arredamento e merci con il massimo di € 10.000	
185	Diaria Forfettaria	€ 200 per ogni giorno lavorativo a condizione che l'interruzione sia superiore a 5 giorni e con il massimo di 45 giorni	
186	Sostegno temporaneo al reddito	La somma indicata in polizza per un periodo massimo di sei mensilità	



ART. 191 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

L'Assicurazione vale nell'ubicazione indicata in *Polizza*, entro i confini della Repubblica Italiana. Nel caso in cui l'*attività esercitata* venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di *Rischio* vale quanto disposto all'Art. 214 – Obbligo di comunicazione dell'aggravamento e della diminuzione del *Rischio*.

Sezione Sostegno al reddito



ART. 192 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di *Sinistro* il *Contraente/Assicurato* deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Assimoco;
- darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo che ha rilasciato la *Polizza* oppure ad *Assimoco* entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta del *Sinistro* e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad *Assimoco*.

L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

ART. 193 – COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI In caso di *Sinistro* il *Contraente*, l'*Assicurato* o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto, oppure ad *Assimoco*, entro dieci giorni da quando ne hanno avuto la possibilità.

La denuncia sottoscritta dall'**Assicurato** o - in caso di impedimento per le conseguenze dell'**Infortunio** riportate - dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico o da documentazione sanitaria e contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento e tutta la idonea documentazione sanitaria.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'*Assicurato* o, in caso di decesso, i beneficiari designati o gli eredi legittimi e/o testamentari, deve consentire ad *Assimoco* le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia. L'*Assicurato* è inoltre tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, alle visite e ai controlli medici disposti da *Assimoco*, fornendo tutta la necessaria documentazione sanitaria e sciogliendo a tal fin dal segreto professionale i medici e gli Istituti di Cura.

L'inadempimento dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

ART. 194 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da *Assimoco*. In caso di *Sinistro* spetta esclusivamente al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'*Assicurato* (se diverso dal *Contraente*) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'*Indennizzo* liquidato a termine di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al *Contraente* di richiedere il subentro dell'*Assicurato* in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del *Sinistro*.

ART. 195 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1 direttamente da *Assimoco*, o persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure,
- a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da *Assimoco* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività anche se ridotta svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Sezione Sostegno al reddito

ART. 196 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il *Rischio*, nonché verificare se il *Contraente* e/o *Assicurato* abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di *Sinistro*;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *Sinistro*;
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio. I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contradditorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per *Assimoco* ed uno per il *Contraente*.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

ART. 197 – ONORARI DEI PERITI

Assimoco si obbliga, in caso di Sinistro, nell'ambito del Massimale previsto per gli Onorari periti della Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di Polizza, con il massimo di € 10.000.

Resta convenuto che il *Contraente* è tenuto a dimostrare ad *Assimoco* le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.

ART. 198 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'*Indennizzo*.

NOTA BENE

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'*Assicurato* dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

ART. 199 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:

- 1 le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- 2 le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti,

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo. Il diritto di rivalsa consente ad *Assimoco* di agire nei confronti del responsabile del *Sinistro* in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di *Risarcimento*.

ART. 200 – FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'*Assicurazione* è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la *Regola Proporzionale* prevista dalle normi vigenti.

ART. 201 – OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l'Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Sezione Assistenza

SEZIONE ASSISTENZA



ART. 202 - IL FORNITORE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA GARANZIA

In caso di *Sinistro*, le *Prestazioni* della Garanzia Assistenza, descritte negli articoli di questa sezione delle Condizioni di Assicurazione, sono fornite da BLUE ASSISTANCE – Via Santa Maria, n. 11 - 10122 Torino. C.F. 06471170016 - Partita I.V.A. 11998320011, in forza di una specifica convenzione stipulata tra la stessa **BLUE ASSISTANCE S.p.A.** (di seguito denominata Blue Assistance) e *ASSIMOCO S.p.A.*

ART. 203 - I BENI ASSICURABILI

Sono assicurabili e possono fruire delle **Prestazioni** della garanzia assistenza solo i beni immobili e mobili, posti nelle ubicazioni assicurate e ad uso esclusivo dell'attività dichiarata in **Polizza**.

ART. 204 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Blue Assistance, in caso di emergenza, invierà presso il bene assicurato e su richiesta del *Contraente/Assicurato*:

- un elettricista se manca la corrente elettrica in tutti i Locali dell'Azienda assicurata a causa di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, oppure a causa di un guasto o dello scasso dell'impianto di allarme;
- un fabbro, se è impossibile accedere nell'*Azienda* assicurata a causa:
 - a) del *Furto*, dello smarrimento o della rottura delle chiavi, o a causa del guasto o dello scasso delle serrature;
 - b) dello scasso di *fissi* ed infissi, a seguito di *Furto* tentato o consumato, *Incendio*, fulmine, *Scoppio*, *Esplosione*, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei *Locali* dell'*Azienda*.
- un frigorista nel caso di guasto elettrico del frigorifero, dell'impianto elettrico o della valvola termostatica, si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione che possa determinare un danno alle *Merci* in refrigerazione.
- 4 un serrandista nei seguenti casi:
 - a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
 - b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di *Furto* o di tentato *Furto*, *Incendio*,
 Esplosione, *Scoppio*, allagamento.
- 5 un idraulico nei seguenti casi:
 - a) se l'**Azienda** è allagata o se, in esso, manca l'acqua o ci sono infiltrazioni a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico;
 - b) se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'immobile a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
 - mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei *Locali* dell'*Azienda* assicurata;
 - d) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'**Azienda** assicurata.
- 6 personale specializzato in tecniche di asciugatura per il salvataggio o il risanamento dell'*Azienda* e del relativo contenuto, nei seguenti casi:
 - a) se in un punto qualsiasi dell'*Azienda* assicurata, si è verificato un allagamento o infiltrazione a causa della rottura, dell'otturazione o di un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
 - b) se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'immobile a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
- 7 un sorvegliante, se risulta compromessa la sicurezza dell'Azienda assicurata a causa di atti di vandalismo, di Furto o di tentato Furto;

Blue Assistance si obbliga inoltre a fornire all'Amministratore dell'*Azienda* e dietro sua richiesta un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, qualora lo stesso si trovi in una località posta oltre 50 km dal comune di residenza dell'*Assicurato*, in Italia o all'estero e, a causa di *Furto*, tentato *Furto*, *Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio*, o altro danno per cui sia prevista l'attivazione di una delle precedenti *Prestazioni*, debba rientrare immediatamente presso l'*Azienda*. Nel caso in cui l'Amministratore, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, Blue Assistance metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.

Sezione Assistenza

79 di 98



ART. 205 - I BENI NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili i beni immobili e mobili posti in ubicazioni diverse da quelle assicurate e restano a carico dell'*Assicurato* i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

ART. 206 - QUANDO NON SI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

Blue Assistance non fornirà alcuna prestazione:

- a) per i sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o
 movimenti popolari, saccheggi, atti di *Terrorismo* o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni
 atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo
 dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) per i danni causati da dolo dell'**Assicurato**, ivi compreso il suicidio; o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
- c) per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti di *Assimoco* si prescrive entro il termine di due anni dalla data del *Sinistro* che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

ART. 207 – QUANDO NON SI HA DIRITTO AL'INVIO DI TECNICI PER INTERVENTI DI EMERGENZA Blue Assistance non è tenuta all'invio:

- dell'elettricista, previsto dall'Art. 204 Prestazioni assicurate, se la mancanza di corrente elettrica nell'immobile assicurato è stata causata da:
 - corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato o dei suoi collaboratori;
 - b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
 - c) guasto al cavo di alimentazione dei *Locali* dell'*Azienda* a monte del contatore.
- di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura, per i casi previsti alle lettere a) e b) punto 5 e lettere a) e b) punto 6 dell'Art. 204 Prestazioni assicurate, relativamente a:
 - sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
 - b) sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Azienda;
 - c) sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato e dei suoi collaboratori;
 - d) interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore.
 - e) danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico sanitari.
- di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura per i casi previsti alle lettere c) e d) punto 5 dell'Art. 204 Prestazioni assicurate relativamente a sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.



LIMITI DI COPERTURA

ART. 208 – LIMITI DI COPERTURA PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA GARANTITE

Tutte le *Prestazioni* della Sezione Assistenza vengono erogate direttamente da Blue Assistance o da soggetti esplicitamente autorizzati da Blue Assistance ad erogarle.

Tutte le **Prestazioni** di Assistenza sono fornite, nel corso di un'annualità assicurativa di validità della **Polizza**, fino ad un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia.

Qualora non si usufruisca di una o più *Prestazioni*, Blue Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o *Prestazioni* alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Gli interventi su immobili di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che Blue Assistance avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata.

Se per la garanzia Assistenza sono state contratte più assicurazioni presso diversi assicuratori e se ne è stata attivata una diversa da quella contratta con *Assimoco*, Blue Assistance erogherà le *Prestazioni* previste solo nella misura necessaria a rimborsare, per l'immobile assicurato, gli eventuali maggiori costi addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha emesso la *Polizza* attivata.

ART. 209 – DIRITTO DI RIVALSA PER I DANNI ATTRIBUIBILI ALLA RESPONSABILITÀ DI TERZI

Qualora si accerti che le **Prestazioni** della sezione Assistenza siano state erogate a seguito di danni attribuibili alla responsabilità di terzi o del condominio, Blue Assistance potrà rivalersi direttamente verso i responsabili di tali danni per l'intero costo delle **Prestazioni** erogate.

Sezione Assistenza

ART. 210 – LIMITI DI COPERTURA PER GLI INTERVENTI DI EMERGENZA PRESSO L'AZIENDA ASSICURATA

La garanzia è prestata con i limiti di *Indennizzo* indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:

SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE ASSISTENZA			
Art./Comma	Garanzia	Limite indennizzo - €	
204/1	Elettricista	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa	
204/2	Fabbro	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa	
204/3	Frigorista	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa	
204/4	Serrandista	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa	
204/5	Idraulico	€ 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa	
204/6	Personale specializzato in tecniche di asciugatura	€ 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa	
204/7	Sorvegliante	€ 500 per sinistro e per annualità assicurativa	
204	Rientro anticipato per i danni all'azienda	€ 500 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall'Italia	
	uaiiii aii azieiiūa	€ 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall'Estero	



ART. 211 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA GARANZIA ASSISTENZA

L'Azienda assicurata deve essere ubicata entro i confini della Repubblica italiana.



ART. 212 – OBBLIGO DI PREVENTIVA RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI DELLA GARANZIA ASSISTENZA

Per poter fruire delle *Prestazioni* previste dalla Sezione Assistenza, il *Contraente/Assicurato* dell'*Azienda* assicurata dovrà sempre richiederle telefonicamente a Blue Assistance, componendo uno dei seguenti numeri telefonici:

800 257 114 (numero verde), se chiama dall'Italia;

+39 02 26 962 499 (numero a pagamento), se chiama dall'Estero o dall'Italia.

I numeri sopraindicati sono operativi 24 ore su 24.

Durante la telefonata di richiesta, il Contraente/Assicurato deve comunicare con precisione:

- il tipo di prestazione di cui necessita;
- l'indirizzo dell'Azienda assicurata;
- il suo nome e cognome;
- il numero di *Polizza* preceduto dalla sigla: ASSF;
- l'indirizzo del luogo in cui si trova;
- il numero telefonico al quale Blue Assistance lo richiamerà.

Nessun rimborso e nessun *Indennizzo* saranno erogati al *Contraente/Assicurato* dell'*Azienda*, se, subito dopo il *Sinistro*, non avrà richiesto telefonicamente a Blue Assistance le *Prestazioni* garantite, salvo il caso in cui non possano mettersi in contatto con Blue Assistance per causa di forza maggiore (come, ad esempio, l'intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza). Il *Contraente/Assicurato* è tenuto a documentare in maniera esaustiva tale eventuale causa di forza maggiore (tramite l'invio del verbale delle forze dell'ordine e/o del certificato del pronto soccorso).

Se l'Assicurato ha stipulato più assicurazioni per il medesimo Rischio è obbligato a dare avviso del Sinistro ad Assimoco ed a Blue Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza della garanzia Nel caso in cui Il Contraente abbia già attivato la garanzia con altra o altre Compagnie Assicuratrici, le Prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dallo stesso e non corrisposti dalle altre Compagnie Assicuratrici.

ART. 213 – OBBLIGO DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DI RIMBORSARE LE PRESTAZIONI NON DOVUTE

Il *Contraente/Assicurato* è obbligato a fornire, in originale, tutta la documentazione (giustificativi, fatture, ricevute, ecc.) che Blue Assistance richiederà e riterrà necessaria per l'erogazione delle *Prestazioni* previste dalla Garanzia Assistenza.

Il *Contraente* è tenuto a rimborsare ad *Assimoco* le spese da essa sostenute per l'erogazione di *Prestazioni* di assistenza che dovessero rivelarsi contrattualmente non dovute.

81 di 98

Parte comune a tutte le garanzie

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE



ART. 214 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'AGGRAVAMENTO E DELLA DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del *Rischio Assimoco* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Assimoco l'eventuale aggravamento del Rischio mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo di telefax. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati da Assimoco possono comportare la perdita

ESEMPIO

Assirisk Commercianti

Aggravamento del Rischio: uno dei fabbricati assicurati (negozio) viene ampliato con la costruzione di deposito; in tal caso il *Rischio* deve essere rivalutato, considerando il possibile aumento di valore dell'immobile.

totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione.

Diminuzione del Rischio: uno dei fabbricati assicurati (negozio) viene venduto a terzi; in tal caso il Premio del contratto deve essere adeguato non considerando più l'immobile alienato.

ART. 215 - COESISTENZA DI FRANCHIGIE E SCOPERTI

Nel caso in cui un *Sinistro* coinvolga più Sezioni, ovvero nel caso di *Sinistro* che, pur riguardando un'unica Sezione, colpisca beni e/o garanzie per i quali sono previste franchigie o scoperti differenziati, al danno complessivo liquidabile a termini di Polizza verrà dedotta soltanto la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) di importo più elevato. Il presente articolo non è operante per la Sezione Furto e Rapina.

ART. 216 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

ART. 217 - ONERI FISCALI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Le aliquote fiscali applicate sono pari al:

- 22,25% per le Sezioni Incendio, Eventi Naturali ed Altri Danni ai Beni, Catastrofi Naturali, Furto e Rapina, Responsabilità Civile e Responsabilità Civile Prodotti;
- 21,25% per la Sezioni Cristalli, Elettronica e Sostegno al Reddito (Maggiori spese, indennità aggiuntiva e Diaria forfettaria);
- c) 2,50% per la Sezione Sostegno al Reddito da Infortunio;
- d) 10,00% per la Sezione Assistenza;
- e) 12,50% per la garanzia Trasporto Merci e Attrezzature della Sezione Sezioni Incendio, Eventi Naturali ed Altri Danni ai Beni e della sezione Furto e Rapina.

ART. 218 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Contraente o dell'Assicurato oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.

ART. 219 - DOLO E COLPA GRAVE

Assimoco esclude i danni causati con dolo del Contraente e/o Assicurato.

Ad eccezione della sezione Furto e Rapina, Assimoco indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge. È altresì compreso il dolo delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

ART. 220 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui derogato, valgono le norme di Legge.



ART. 221 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può pagare il Premio all'Intermediario assicurativo o ad Assimoco tramite:

- SEPA (addebito sul C/C);
- Bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad **Assimoco**;
- Altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l'intermediario assicurativo ne sia abilitato. Il primo *Premio* o la prima rata di *Premio* (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto.

Parte comune a tutte le garanzie

82 di 98

Si precisa che:

- Nel caso di pagamento tramite SEPA, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, o dalla data di emissione della Polizza stessa se successiva, a condizione che lo stesso abbia buon esito o, in caso contrario, che il pagamento sia effettuato entro 15 giorni;
- 2. In caso di pagamento effettuato tramite bonifico, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data dell'ordine del Bonifico stesso con esecuzione immediata da parte del cliente, a condizione che lo stesso abbia buon esito; tuttavia nel caso di ordine di bonifico con indicazione di esecuzione posticipata, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data di esecuzione

Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di pagamento successivi, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di *Assimoco* al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.



ART. 222 - DURATA TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga dell'Art. 1899 del Codice Civile l'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza*, se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto ha durata minima annuale. L'*Assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

L'Assicurazione termina:

1 quando il *Contraente* o *Assimoco* inviano disdetta secondo le modalità di cui all'Artt. 223 – Diritto di recesso del Contraente, 224 - Disdetta del contratto e 226 - Recesso in caso di Sinistro; 2 quando il *Contraente* perde la qualifica di correntista o di associato all'intermediario o dipendente del distributore così come previsto dall'Art. 225 - Perdita della qualifica di correntista o di associato o dipendente dell'intermediario che collabora o di cliente di Assicura agenzia srl.

Nel caso di disdetta della Convenzione Assicurativa Collettiva, il **Contraente** verrà informato dall'Intermediario contraente della Convenzione che a partire dalla data di effetto della disdetta la copertura cesserà automaticamente con pari data mentre verrà prestata dalla nuova Compagnia a cui è stato trasferito il rischio con continuità di copertura.



ART. 223 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il diritto di recesso è operante solo se nella scheda di *Polizza* è specificata la presenza di finanziamento. In tal caso il *Contraente* ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione con lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco S.p.A. – Centro Leoni- Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI), oppure tramite PEC da inviare a: Assimoco@legalmail.it. Il contratto si intende concluso a partire dalla data di sottoscrizione indicata nella scheda di *Polizza*. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o della ricevuta di consegna rilasciata dal

Il *Contraente* avrà diritto al rimborso del *Premio* pagato (al netto delle imposte) per la parte di *Rischio* non goduta dalla data della comunicazione e fino alla scadenza indicata nel contratto di *Assicurazione*.

ESEMPIO:

Premio imponibile di *Polizza* € 100

Recesso spedito il 40° giorno (= 320 gg di copertura non goduta)

gestore del proprio account di posta elettronica certificata.

Polizza annuale con 360 gg di copertura

Premio da rimborsare = **Premio** imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti/gg copertura pagati)

€ 100 x (gg 320 / gg 360) = € 88,88 da rimborsare

ART. 224 - DISDETTA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta del *Contraente* o di *Assimoco*, mediante l'invio di lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'*Assicurazione* di durata annuale è prorogata per un anno e cosi successivamente.

Nel caso in cui la comunicazione di esercizio della facoltà di disdetta non sia pervenuta ad *Assimoco* entro tali termini, il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà tenuta valida per l'annualità

successiva senza che il Contraente sia tenuto ad inviare ulteriori comunicazioni ad Assimoco.

Parte comune a tutte le garanzie

ART. 225 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI CORRENTISTA O DI ASSOCIATO O DIPENDENTE DELL'INTERMEDIARIO CHE COLLABORA O DI CLIENTE DI ASSICURA AGENZIA SRL

Nel caso in cui il *Contraente* perda la qualifica di correntista o associato dell'intermediario o dipendente del distributore o di cliente di Assicura Agenzia S.r.l., l'*Assicurazione* rimarrà comunque in vigore fino alla scadenza, senza rinnovarsi tacitamente.

ART. 226 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di *Sinistro* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo Assimoco* può recedere dall'*Assicurazione* dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), diventa efficace dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale, dalla data di ricezione della posta elettronica certificata.

Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, *Assimoco* rimborsa la parte di *Premio* pagato (al netto delle imposte) relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Assimoco provvede alla revoca della delega di addebito - di tale rata e di quelle successive - sul rapporto di conto corrente, mediante i quali i premi sono pagati tramite procedura SEPA, intrattenuto dal **Contraente** con il proprio Istituto di Credito.

Il recesso ha effetto alla scadenza della prima rata di *Premio* successiva al termine di preavviso. *Assimoco* sospende l'incasso delle rate mensili con scadenza successiva a quella in cui l'*Assicurazione* decade.

L'eventuale incasso di premi venuti a scadenza dopo la denuncia del *Sinistro* e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia di *Assimoco* ad avvalersi della facoltà di recesso.

ART. 227 – ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO IPOTECARIO O DEL FINANZIAMENTO

Qualora l'**Assicurazione** sia emessa in abbinamento ad un mutuo ipotecario o a un finanziamento e lo stesso venga estinto anticipatamente, il **Contraente** potrà chiedere alternativamente:

- 1 la continuazione della presente *Polizza*, in accordo con il nuovo soggetto mutuante o ente finanziatorio, per la durata e le condizioni originariamente pattuite con *Assimoco* che, ricorrendo tale evenienza, varierà il beneficiario delle prestazioni (vincolo);
- 2 l'estinzione della presente *Polizza*. In tal caso il *Contraente* avrà diritto al rimborso del *Premio* imponibile pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il *Rischio* è cessato.

MODALITA' DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO		
Esempio di calcolo premio annuale		
Durata copertura assicurativa in giorni Durata copertura del premio Giorni trascorsi dall'effetto Caricamenti Premio versato lordo Imposte Premio versato netto Premio di rischio da rimborsare Caricamenti da rimborsare Importo totale rimborsato	365 365 170 58% € 250 € 45,50 € 204,50 € 45,89 € 63,36 € 109,25	
Esempio di calcolo premio unico	·	
Durata copertura assicurativa in giorni Durata copertura del premio Giorni trascorsi dall'effetto Caricamenti Premio versato lordo Imposte Premio versato netto Premio di rischio da rimborsare Caricamenti da rimborsare Importo totale rimborsato	3650 3650 1700 58% € 2.500 € 455,01 € 2044,99 € 458,86 € 633,67 € 1092,53	

Parte comune a tutte le garanzie

ART. 228 - RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO

Nel caso il mutuo o il finanziamento sia rinegoziato, ai sensi della normativa vigente, la presente *Polizza* continua alle condizioni originariamente pattuite. Al termine della scadenza originaria della *Polizza* o al momento della rinegoziazione del contratto di mutuo o del finanziamento la presente *Assicurazione* potrà essere integrata mediante una nuova *Polizza* a nuove condizioni da concordare fra le Parti.

ART. 229 – ASSICURAZIONE INCENDIO ESPLOSIONE E SCOPPIO IN ABBINAMENTO A MUTUO O FINANZIAMENTO

Nel caso in cui l'*Assicurazione* sia emessa in abbinamento ad un mutuo o a un finanziamento erogato da una Banca, operante sul territorio della Repubblica Italiana, e *Assimoco* si avvalga della facoltà concessa dagli Artt. 222 - Durata temporale dell'*Assicurazione* e 226 - Recesso in caso di *Sinistro*, qualunque siano le Sezioni attivate, la stessa si impegna a mantenere valida la copertura assicurativa sino alla scadenza del finanziamento collegato, esclusivamente per gli eventi previsti dall'Art. 5 - I danni assicurati - punti da 1) a 7) della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni. Per il mantenimento della copertura sarà emessa apposita appendice di annullamento, relativamente alle sezioni interessate, e/o un nuovo contratto, che avrà effetto dalla data del recesso comunicato all'*Assicurato* con abbuono dell'eventuale *Premio* (al netto delle imposte) pagato e non goduto.

ART. 230 – INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI SANZIONI

Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi **Sinistro**, se il fatto di:

- a) garantire la copertura assicurativa;
- b) pagare un Sinistro;
- c) fornire una prestazione

possa esporre *Assimoco* all'applicazione o al *Rischio* di applicazione di:

- 1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite;
- 2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali *Assimoco* deve attenersi.

ART. 231 – MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO E/O DEL PREMIO In occasione del tacito rinnovo della polizza *Assimoco* può:

applicare le nuove condizioni tariffarie e contrattuali se ha modificato le condizioni (per esempio: limiti, scoperti, franchigie, testo contrattuale) o la tariffa dei rischi oggetto della copertura assicurativa,

oppure

rivedere le condizioni (per esempio: massimali, limiti, scoperti, franchigie) o il premio della polizza in rinnovo, se Il suo rapporto tra le spese e i premi imponibili (Combined Ratio) ha un andamento tecnico non più sostenibile.

Comunicazione

60 giorni prima della scadenza contrattuale, *Assimoco* comunica tramite lettera al *Contraente* le nuove condizioni tariffarie e contrattuali e informa l'*Intermediario*.

Se accetta le nuove condizioni

Il *Contraente*, dopo aver letto le nuove condizioni e/o preso visione del nuovo *premio* le accetta pagando il *premio* entro le ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (--> 207 – Termini e modalità di pagamento del premio).

Il pagamento del premio costituisce dichiarazione espressa di accettazione delle nuove condizioni di polizza e/o del nuovo premio.

Se non accetta le nuove condizioni

Il **Contraente**, dopo aver letto le nuove condizioni e/o preso visione del nuovo premio non accetta, non paga il nuovo premio.

Il mancato pagamento del nuovo premio entro il 15° giorno dalla scadenza comporta l'annullamento del contratto.

Non serve inviare disdetta da parte del Contraente (--> 210 - Disdetta del contratto).

Quando la **Polizza** prevede il pagamento mensilizzato e/o il pagamento con addebito automatico è fondamentale contattare l'**intermediario** (Banca o Agenzia) entro la data di scadenza della **Polizza** e chiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di **Polizza**.

Parte comune a tutte le garanzie

NOTA BENE:

Quali spese rientrano Combined Ratio?

Le spese di cui tiene conto *Assimoco* sono i costi sinistri, le spese di acquisizione e di amministrazione.

ART. 232 – MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni del *Contraente* devono essere fatte per iscritto, all'*Intermediario* che ha assegnata la polizza ovvero direttamente ad *Assimoco* con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A. R. alla sede della Compagnia presso Centro Leoni- Edificio B Via Giovanni Spadolini, 7 20141 MILANO (MI);
- PEC: assimoco@legalmail.it.

Assimoco invia le comunicazioni al Contraente per iscritto:

- all'indirizzo di Posta Elettronica del Contraente, se quest'ultimo ha fornito il consenso all'invio delle comunicazioni in formato elettronico; o, in alternativa
- all'indirizzo indicato dal Contraente stesso per l'invio delle comunicazioni in formato cartaceo. il *Contraente* si impegna a comunicare tempestivamente ad *Assimoco* eventuali variazioni dei dati di contatto forniti, anche avvalendosi dell'Area Riservata o contattando l'*Intermediario* che ha in gestione il contratto.

Norme generali sui contratti assicurativi

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

Condizioni generali di contratto (Art. 1341 del Codice Civile)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Contratto concluso mediante moduli o formulari (Art.1342)

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Perdita e deterioramento della cosa locata (Art. 1588 del Codice Civile)

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Incendio di cosa assicurata (Art. 1589 del Codice Civile)

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'Indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Incendio di casa abitata da più inquilini (Art. 1611 del Codice Civile)

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'*incendio*, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questa prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Responsabilità per le cose portate in albergo (Art. 1783 del Codice Civile)

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1 le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2 le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3 le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata

Norme generali sui contratti assicurativi

Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore (Art. 1784 del Codice Civile) La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1 quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2 quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Responsabilità per colpa dell'albergatore (Art. 1785 bis del Codice Civile)

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Nozione (Art. 1803 del Codice Civile)

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Stima (Art. 1806 del Codice Civile)

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Nozione (Art. 1882 del Codice Civile)

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un Premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un Sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Prova del contratto (Art. 1888 del Codice Civile)

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la Polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della Polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Art. 1891 del Codice Civile)

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Norme generali sui contratti assicurativi

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile)

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Assicurazione in nome o per conto di terzi (Art. 1894 del Codice Civile)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Diminuzione del rischio (Art. 1897 del Codice Civile)

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Aggravamento del rischio (Art. 1898 del Codice Civile)

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Durata dell'assicurazione (Art. 1899 del Codice Civile)

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita

Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 C.C.)

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Norme generali sui contratti assicurativi

Mancato Pagamento del premio (Art-1901 del Codice Civile)

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita

Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Assicurazione presso diversi assicuratori (Art. 1910 del Codice Civile)

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro (Art.1913 del Codice Civile)

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza.

Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Art. 1914 del Codice Civile)

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei Danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art. 1915 del Codice Civile)

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Norme generali sui contratti assicurativi

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Art.1916 del Codice Civile)

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali

Assicurazione della responsabilità civile (Art. 1917 del Codice Civile)

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'Assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi .

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Responsabilità dei padroni e dei committenti (Art. 2049 del Codice Civile)

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Responsabilità solidale (Art. 2055 del Codice Civile)

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al Risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Prestatore di lavoro subordinato (Art. 2094 del Codice Civile)

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle *dipendenze* e sotto la direzione dell'imprenditore.

Prescrizione in materia di assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile)

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di Assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'Assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Allegato 1 - GLOSSARIO

ALLEGATO 1 - GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ADDETTI

Si intendono:

- i titolari dell'*Azienda*, compresi i *Familiari* coadiuvanti;
- i soci, anche a responsabilità illimitata, che prestano la loro opera nell' Azienda assicurata;
- gli associati in partecipazione;
- i prestatori di lavoro, intendendosi per tali, tutte le persone fisiche delle quali l'**Assicurato** si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro al momento del **Sinistro**, per lo svolgimento dell'attività assicurata nel contratto e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile.
- gli stagisti, tirocinanti, partecipanti a corsi di formazione, titolari di borsa di studio per periodi di formazione.

Sono esclusi dalla presente definizione: lavorator stagionali (come da definizione), liberi professionisti, subappaltatori e loro dipendenti.

ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE

Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, *Conduttori esterni*, stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, pese e bilance, modem, scanner, plotter, elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio esclusivo di singole machine, server, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, router. Il tutto ad uso esclusivo dell'*Azienda*, purché non oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione, né in semplice deposito.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*

ASSICURAZIONE

Il contratto di *Assicurazione*

ASSIMOCO

Assimoco S.p.A. – Centro Leoni - Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI).

ATTIVITÀ ESERCITATA

Tutte le operazioni attinenti all'attività dichiarata ed assicurata in *Polizza*, comprese quelle preliminari, accessorie e collaterali (compresi gli eventuali uffici, servizi aziendali, tecnologici e minori dipendenze in genere) svolta nell'ubicazione del rischio indicata in *Polizza* ed appartenente ad uno dei seguenti settori:

COMMERCIO: attività commerciali per la vendita di *Merci* nonché i depositi commerciali ed in generale ogni attività di vendita o commercializzazione di prodotti all'ingrosso o al dettaglio, compresi eventuali reparti accessori di conservazione, confezionamento o imballaggio (sono esclusi i lavori di riparazione, mauntenzione - sia presso la sede dell'*Assicurato* che presso terzi – ed installazione presso terzi). Distribuzione e/o somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande anche di propria produzione.

COOPERATIVA: Impresa, a proprietà comune, costituita da una associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni aderente alla Confederazione Cooperative Italiane - CONFCOOPERATIVE.

Sono assimilate le Strutture territoriali sia Provinciali, Interprovinciali, Regionali, Consorzi e le Strutture Centrali Nazionali riconducibili alla Confederazione Cooperative Italiane - CONFCOOPERATIVE.

Sono altresì assimilate le Strutture Centrali Nazionali riconducibili ad ICCREA Holding e le Federazioni Regionali delle Banche di Credito Cooperativo.

AZIENDA	L'insieme dei beni che si trovano nell'area relativa all'ubicazione del rischio indicata in <i>Polizza</i> , utilizzati per lo svolgimento dell' <i>attività esercitata</i> .
BANCHI, ARMADI O MOBILI FRIGORIFERI	Contenitori per la conservazione di alimenti ove viene mantenuta una temperatura stabile.
BENI PREGIATI	Quadri, dipinti, affreschi, tappeti, mosaici, arazzi, statue, oggetti e/o servizi di argenteria, raccolte e/o collezioni d'antichità, numismatiche, filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio o valore artistico. Il tutto non costituente merce dell'attività dichiarata e non destinata alla vendita.
BOMBA D'ACQUA	Le bombe d'acqua (o flash flood) sono una tipologia specifica di alluvioni di origine pluviale caratterizzate da piogge molto brevi ma di elevatissima intensità, la durata va da pochi a minuti a qualche ora. Caratterizzate da acqua che raggiunge velocità elevate e detriti (terreno, alberi, altri oggetti) che vengono portati via dalla corrente.
BRADISISMO	Lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.
CELLE FRIGORIFERE	Locali per la conservazione di alimenti, ove viene mantenuta una temperatura stabile, nelle quali la composizione dell'atmosfera è mediamente uguale quella esistente all'esterno delle celle stesse.
CONDUTTORI ESTERNI	Cavi di collegamento tra le Apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle Apparecchiature elettroniche .
CONTRAENTE	Il soggetto che sottoscrive il certificato di assicurazione Assirisk emesso in applicazione alla Convenzione Assicurativa Collettiva n° 743.58.00101356 stipulata tra <i>Assimoco</i> S.p.A. e Assicura Agenzia. Il <i>Contraente</i> e l' <i>Assicurato</i> possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
CONVALESCENZA	Il periodo successivo ad un <i>Ricovero</i> necessario per il recupero dello stato di salute compromesso da un <i>Infortunio</i> indennizzabile ai sensi dell' <i>Assicurazione</i> .
COSE (SEZIONE RCT)	Beni tangibili, ivi compresi gli animali.
COSE PARTICOLARI	Documenti anche d'archivio, disegni, registri, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, <i>Lastre</i> o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
DANNI CORPORALI	Morte o lesioni personali
DANNI MATERIALI	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
DANNO DIRETTO	Il danno materiale subìto direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l' Assicurazione .
DANNO EMERGENTE	L'insieme dei <i>Danni corporali</i> e materiali.
DURATA DELL'EVENTO	Per la copertura <i>Terremoto</i> : i danni da Terremoto avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento sismico valgono come un unico Sinistro; Per la copertura <i>Alluvione/Inondazione/Esondazione</i> : i danni da <i>Alluvione, Inondazione, Esondazione</i> avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato, che ha dato luogo al Sinistro; Per la copertura <i>Frana/Franamento</i> : i danni da <i>Frana/Franamento</i> avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato.
ESPLODENTI	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: - a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad <i>Esplosione</i> ; - per azione meccanica o termica esplodono.

formativo Mod. D A0F – ED. 09/2020	– Aggiornamento al 05/2025 Allegato 1 - GLOSSARIO	
ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.	
ESPORTAZIONE DIRETTA	La <i>Messa in circolazione</i> del <i>Prodotto</i> in un determinato mercato/territorio effettuata direttamente dall' <i>Assicurato</i> .	
ESPORTAZIONE INDIRETTA	La <i>Messa in circolazione</i> del <i>Prodotto</i> in un determinato mercato/territorio effettuata da soggetto diverso dall' <i>Assicurato</i> .	
FABBRICATO	 I Locali di proprietà o in locazione all'Assicurato destinati all'esercizio dichiarato in Polizza, costituenti l'intero Fabbricato o una sua porzione, esclusa l'area, comprese opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comun Sono compresi: impianti elettrici, telefonici, video-citofonici, antenne e parabole, impianti idrici, igienici riscaldamento, di condizionamento d'aria e trasporto; ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (compre le insegne), Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici; recinzioni fisse e cancelli e portoni, anche azionati elettricamente; installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole; dipendenze, porzioni adibite a civile abitazione, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza; affreschi e statue non aventi valore artistico. 	
FABBRICATO IN LOCAZIONE	Fabbricato per cui il proprietario trasferisce la facoltà di possesso e godimento ad un terzo forza di contratto di locazione/comodato d'uso/usufrutto a titolo oneroso e/o gratuito.	
FAMILIARI	Il coniuge o convivente more uxorio dell' <i>Assicurato/Contraente</i> ; gli ascendenti, i discendenti collaterali, gli adottivi, gli affiliati, gli affini dell' <i>Assicurato/Contraente</i> purché conviventi e risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di Famiglia"; i minori in affido, nonché i figli dell' <i>Assicurato</i> fiscalmente a carico dello stesso anche se non conviventi/residenti stabilmente la Nucleo Famigliare <i>assicurato</i> .	
FENOMENO ELETTRICO	 Sono manifestazioni di <i>Fenomeno elettrico</i>: corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valo nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto; sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete. 	
FISSI E INFISSI	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (ad esempio porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle struttumurarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.	
FRANCHIGIA	La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .	
FRANAMENTO	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivat da infiltrazioni d'acqua.	

L'impossessarsi di beni e *Valori* altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o

FURTO

per altri.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori.
IMPLOSIONE	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.
INCENDIO Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materi appropriato focolare.	
INCOMBUSTIBILITÀ	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze dei Ministero dell'Interno.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO	La somma dovuta da <i>Assimoco</i> in caso di <i>Sinistro</i> .
INFIAMMABILI	Sostanze e prodotti non classificabili <i>Esplodenti</i> ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
	 sostanze e prodotti decomponibili generalti ossigeno, sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
INFORTUNIO	Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
ISTITUTO DI CURA	La struttura sanitaria (pubblica o privata), in Italia o all'Estero, regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura: gli stabilimenti termali, le case di <i>Convalescenza</i> e per lunga degenza, le case di riposo, le strutture per la cura di malati cronici, gli istituti per la cura della persona ai fini estetici e/o dietetici.
LASTRE	Lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi), piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni. Sono comprese le Lastre costituenti insegne, anche se di materiale plastico rigido, anche poste all'esterno dei fabbricati purché nell'area di pertinenza dell'Azienda, a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni. Sono escluse le Lastre oggetto di compravendita, i lucernari e le Lastre aventi valore artistico
LAVORATORI STAGIONALI	e/o d'antiquariato. Tutte le persone fisiche delle quali l' <i>Assicurato</i> si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro al momento del <i>Sinistro</i> , per lo svolgimento dell'attività assicurata nel contratto e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile che prestano la loro opera per un periodo massimo di 120 giorni nell'arco di ogni annualità assicurativa.
LIMITE D'INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO	L'importo massimo che <i>Assimoco</i> si impegna a corrispondere in caso di <i>Sinistro</i> .
LOCALI (RIGUARDO AL SETTORE FURTO E RAPINA)	I <i>Locali</i> tra loro comunicanti occupati dal <i>Contraente/Assicurato</i> formanti l'intera area di in <i>Fabbricato</i> , o parte di essa, ubicato come indicato in <i>Polizza</i> . Si intendono comprese le dipendenze dell' <i>Azienda</i> , anche separate purché facenti parte della stessa area di pertinenza, ad eccezione dell'eventuale deposito di riserva, se dichiarato nella scheda di <i>Polizza</i>

Allegato 1 - GLOSSARIO

LUCRO CESSANTE

Lesione al patrimonio del danneggiato che non si è ancora determinata, ma che si ritiene si determinerà in futuro a seguito di un comportamento illegittimo del danneggiante e che si tradurrà non già in una perdita nel patrimonio del creditore, quanto piuttosto in un mancato guadagno per quest'ultimo.

MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO

Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, traino e trasporto (esclusi quelli iscritti al P.R.A.), pesa, mobilio e arredamento dell'*Azienda* compresi soppalchi, mobili d'ufficio, cancelleria, stampati, macchine di ufficio, *Apparecchiature* elettroniche (come da definizione), impianti non inclusi nella definizione di *Fabbricato*, silos, serbatoi, casseforti, armadi di sicurezza; impianti di prevenzione e di allarme e di video sorveglianza, le vetrinette esterne e i distributori automatici;

Beni pregiati purché di valore unitario non superiore a € 7.500.

È escluso quanto previsto nella definizione *Cose particolari*; indumenti del personale dipendente che si trovino nell'ubicazione indicata in *Polizza*.

Sono comprese anche le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario del *Fabbricato* e quant'altro funzionalmente connesso allo svolgimento dell'attività dichiarata in *Polizza*.

MASSIMALE

Il massimo esborso di *Assimoco* per:

- Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO) ciascun *Sinistro* indennizzabile.
- Responsabilità civile prodotti per *Sinistro* indennizzabile, *Sinistro in serie* e per anno assicurativo.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'attività aziendale semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, *Infiammabili* e *Merci speciali* nei quantitativi tollerati, oggetti di carattere promozionale. Sono esclusi *Preziosi, Valori* e *Beni pregiati*. Si considerano *Merci* anche i veicoli iscritti al P.R.A. ricoverati presso l'*Azienda* per vendita, riparazione, manutenzione e/o trasformazione, nonché le *Apparecchiature elettroniche* oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione.

MERCI SPECIALI

S'intendono:

- celluloide (grezza ed oggetti di);
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- espansite;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili. I materiali di cui sopra non vengono considerati come *Merci speciali* quando costituiscono confezione delle *Merci* dell'*Azienda*.

Non si considerano *Merci speciali* quelle entrate a far parte del prodotto finito.

MESSA IN CIRCOLAZIONE

Quando il **Prodotto** è consegnato - anche in visione o prova - all'acquirente, all'utilizzatore od a un ausiliario di questi. La consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente/utilizzatore è parificata alla **Messa in circolazione**.

MEZZI DI CUSTODIA

Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

PANNELLI SOLARI TERMICI

Impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio di accumulo dell'acqua calda, dai collegamenti idraulici ed elettrici.

PERDITE PATRIMONIALI

le somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni a terzi, nonché le spese di difesa ad essi inerenti.

POLIZZA

Il certificato di assicurazione che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.

PREMIO

Somma dovuta dal *Contraente* ad *Assimoco* a titolo di corrispettivo per la prestazione pattuita.

PRESTAZIONI (ASSISTENZA)	L'Assistenza da erogarsi in natura da parte dell'Impresa tramite la Blue Assistance, nel momento del bisogno.
PREZIOSI	Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	Forma di <i>Assicurazione</i> per la quale <i>Assimoco</i> , prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l'applicazione della <i>Regola Proporzionale</i> .
PRODOTTO	Ogni bene mobile anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. Sono esclusi da tale definizione i prodotti agricoli del suolo e quelli dall'allevamento, della pesca e della caccia che non abbiano subìto trasformazioni.
PRODOTTO DIFETTOSO	Il Prodotto che non offre la sicurezza legittimamente attesa tenendo conto di tutte le circostanze circa le sue caratteristiche palesi, le istruzioni ed avvertenze fornite, l'uso a cui può essere destinato, il tempo in cui è stato messo in circolazione.
PRODUTTORE - FORNITORE	È considerato <i>Produttore/Fornitore</i> responsabile del danno cagionato da difetti del suo <i>Prodotto</i> :
	 il fabbricante del <i>Prodotto</i> finito, di una sua componente e di una materia prima; per i prodotti agricoli del suolo e per quelli della pesca e dalla caccia chi li abbia sottoposti a trasformazione; chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul
	 Prodotto o sulla confezione; chiunque, esercitando un'attività commerciale, importi nella Comunità Europea un Prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione, e chiunque si presenti come importatore nella Comunità Europea apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul Prodotto o sulla confezione; quando il Produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità del
	Produttore, il Fornitore che abbia distribuito il Prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, l'identità e il domicilio del Produttore o della persona che gli ha fornito il Prodotto.
PROGRAMMI STANDARD IN LICENZA D'USO	Le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l' Assicurato utilizza in base ad un contratto con il Fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
QUESTIONARIO (SOLO RC PRODOTTI)	Il documento, sottoscritto dal <i>Contraente/Assicurato</i> , necessario ad individuare i prodotti dell' <i>Assicurato</i> per determinare le condizioni di assicurabilità, e che forma parte integrante della <i>Polizza</i> .
RAPINA	Sottrazione di beni e <i>Valori</i> mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
REGOLA PROPORZIONALE	Nelle assicurazioni a <i>Valore intero</i> o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata in <i>Polizza</i> deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto all'Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del <i>Sinistro</i> risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l' <i>Indennizzo</i> viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
RICOVERO	La degenza/permanenza ininterrotta, comportante pernottamento, in un <i>Istituto di cura</i> , resa necessaria per l'esecuzione di un intervento chirurgico, oppure di accertamenti ed indagini non eseguibili in ambulatorio, sempreché comprovata da idonea documentazione sanitaria e dovuta a <i>Infortunio</i> indennizzabile ai sensi dell' <i>Assicurazione</i> .
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il <i>Sinistro</i> .

RITIRO (RC PRODOTTI)	L'invito da parte dell' Assicurato e/o da parte dell'Autorità Competente ai distributori, consumatori o altri detentori di prodotti di restituire - presso lo stabilimento del fabbricante e/o presso i distributori e/o presso altri punti di raccolta indicati dall' Assicurato o dall'Autorità Competente - i prodotti assicurati o i prodotti che a loro volta, contengono prodotti dell' Assicurato , a causa di difetti accertati o presenti in base a circostanze obbiettivamente constatabili, sempre allo scopo di evitare danni a persone e/o cose; viene parificata a Ritiro anche la comunicazione a distributori o altri detentori di prodotti, per verificare se i prodotti assicurati hanno i difetti sopra indicati.
SCIPPO	Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO	La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell' Assicurato .
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a <i>Esplosione</i> . Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati <i>Scoppio</i> .
SERRE	Impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di fiori e piante in genere, con strutture portanti in ferro e/o cemento armato e la copertura in vetro.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l' <i>Assicurazione</i> .
SINISTRO (RC PRODOTTI)	La richiesta di <i>Risarcimento</i> di danni per i quali è prestata l' <i>Assicurazione</i> .
SINISTRO IN SERIE (RC PRODOTTI)	Una pluralità di richieste di risarcimento di danni originate da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti che, per gli effetti dell' <i>Assicurazione</i> , sono considerate un unico <i>Sinistro</i> .
SOLAIO	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
STATO DI EMERGENZA DI RILIEVO NAZIONALE	Lo "stato di emergenza di rilievo nazionale" (d.l. n. 1 del 2/1/2018, art. 24) è una condizione dichiarata al verificarsi di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che, per la loro intensità o estensione, richiedono interventi immediati con mezzi e poteri straordinari. Questa dichiarazione permette di adottare ordinanze di protezione civile in deroga alle disposizioni vigenti, per organizzare e attuare interventi di soccorso, assistenza alla popolazione, ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture, e misure economiche di sostegno
STATO DI RICOSTRUZIONE DI RILIEVO NAZIONALE	Lo "stato di ricostruzione di rilievo nazionale" si verifica quando è necessario provvedere a una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio dei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III della legge n. 40 del 18/3/2025. Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale deve essere deliberato entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale quando il Consiglio dei ministri, ha valutato l'impossibilità di procedere ai sensi dell'articolo 25 comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 1 del 2018 (codice della protezione civile)
SUPPORTO DATI	Materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle <i>Apparecchiature elettroniche</i> .
TERREMOTO	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei rovvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.
TERRORISMO	Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.

ТЕТТО	L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il <i>Fabbricato</i> dagli agenti atmosferici.
TRATTAMENTO	Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
VALORE A NUOVO	Per <i>Fabbricato</i> e Rischio locativo: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il <i>Fabbricato</i> assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; Per <i>Macchinario, attrezzature ed arredamento</i> : il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
VALORE INTERO	Forma di <i>Assicurazione</i> che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del <i>Sinistro</i> viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, <i>Assimoco</i> risponde del danno in proporzione, così come previsto all'Art. 1907 del Codice Civile.
VALORI	Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore.
VETRO ANTISFONDAMENTO	Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.

